



PROVINCIA DI PIACENZA

Prov. N. 126 del 16/12/2016

Proposta n. 2016/1706

**OGGETTO: PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC) DEL COMUNE DI SARMATO
ADOTTATO CON ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 6 DEL 6.3.2013,
CONTRODEDOTTO CON ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 55 DEL 15.12.2014:
INTESA ESPRESSA AI SENSI DEL COMMA 10 DELL'ART. 32, DELLA L.R. N. 20/2000,
NONCHE' PARERE MOTIVATO VAS AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D.LGS. N. 152/2006
E S.M.I. E PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008.**

IL PRESIDENTE

Premesso che:

- il Comune di Sarmato ha avviato il processo di adeguamento della propria strumentazione urbanistica ai contenuti della Legge regionale 24 marzo 2000, n. 20, approvando con deliberazione della Giunta comunale n. 84 del 17.6.2011 il Documento Preliminare finalizzato all'elaborazione del Piano Strutturale Comunale (brevemente PSC) e convocando per il giorno 6.7.2011 la prima seduta della Conferenza di pianificazione per acquisire, su tale Documento, valutazioni e proposte;
- i partecipanti alla Conferenza di pianificazione, i cui lavori si sono conclusi il 26.10.2011, hanno fornito al Comune i propri contributi in merito agli elaborati presentati, come risulta dal verbale conclusivo dei lavori;
- la valutazione dell'Amministrazione provinciale sui documenti di pianificazione preliminari al PSC è stata espressa con deliberazione di Giunta n. 211 del 14.10.2011;
- a conclusione del processo concertativo svolto, il Comune di Sarmato, con deliberazione del Consiglio n. 6 del 6.3.2013, ha adottato, ai sensi dell'art. 32 della L.R. n. 20/2000, il PSC, sul quale questa Giunta, con deliberazione n. 72 del 28.4.2014, ha formulato riserve;
- il Comune di Sarmato, ai sensi dell'art. 32 della L.R. n. 20/2000, con la deliberazione consiliare n. 55 del 15.12.2014, si è espresso sulle riserve formulate dalla Provincia al PSC e sulle osservazioni pervenute, richiedendo l'Intesa alla Provincia con nota n. 8539 del 24.11.2015 (registrata in data 25.11.2015 al n. 69772 di protocollo provinciale);
- dalla verifica di completezza della documentazione pervenuta è emersa la necessità di richiedere alcune integrazioni e un parere ambientale al Comune di Sarmato, come da nota prot. prov.le n. 75171 del 23.12.2015 allo stesso inoltrata, cui han fatto seguito la nota integrativa comunale n. 5920 del 5.8.2016 (prot. prov.le n. 22437 del 8.8.2016) e la comunicazione prov.le n. 24062 del 2.9.2016;

- le ultime integrazioni sono pervenute in allegato alla nota comunale n. 6914 del 20.9.2016 (prot. prov.le n. 25792 del 22.9.2016) e da tale data ha iniziato a decorrere il termine di 90 giorni assegnato alla Provincia per l'adozione del presente atto il quale, quindi, scade il giorno 21.12.2016;

Dato atto che:

- in virtù delle disposizioni di cui al comma 10 dell'art. 32 della L.R. n. 20/2000, la Provincia esprime l'Intesa potendola subordinare all'inserimento nel PSC delle modifiche necessarie per soddisfare le riserve formulate, ove le stesse non risultino superate, ovvero per rendere il Piano controdedotto conforme agli strumenti della pianificazione di livello sovraordinato;
- ai sensi dell'art. 32, comma 11, della L.R. n. 20/2000, i contenuti dell'Intesa hanno carattere vincolante per il Comune che è quindi tenuto ad approvare il PSC in conformità alla medesima;
- inoltre, con riferimento alle disposizioni contenute nell'art. 5 della L.R. n. 20/2000, la Provincia, in veste di autorità competente, è tenuta ad esprimersi in merito alla valutazione ambientale del Piano in argomento nell'ambito dell'esame complessivo dello stesso, dando specifica evidenza a tale valutazione, previa acquisizione dei pareri e valutazioni da parte delle Autorità ambientali e delle osservazioni presentate durante la fase di deposito e partecipazione;
- gli atti comunali con i quali il Piano viene approvato dovranno dar conto, con la Dichiarazione di sintesi, degli esiti della valutazione ambientale, illustrare come le considerazioni ambientali e territoriali sono state integrate nel Piano e indicare le misure adottate in merito al monitoraggio;
- inoltre, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19/2008 recante "Norme per la riduzione del rischio sismico", la Provincia è tenuta, in questa sede, ad esprimere anche il parere sismico in merito alla verifica di compatibilità delle previsioni del PSC con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio in relazione al rischio sismico;
- la disciplina regionale inerente al rilascio del parere sismico stabilisce, nel caso di intervento della Provincia nel procedimento di approvazione degli strumenti urbanistici comunali, l'espressione del parere in argomento contestualmente all'esame di sua competenza sui predetti strumenti di pianificazione;

Dato inoltre atto che, per quanto riguarda la competenza provinciale in materia di verifica degli strumenti di pianificazione urbanistica comunale e di valutazione ambientale strategica degli stessi e delle loro Varianti:

- ai sensi dell'art. 1, comma 4, della L.R. n. 9/2008 e dell'art. 5 della L.R. n. 20/2000, per la valutazione ambientale degli strumenti di pianificazione comunale e loro varianti, nonché per l'espressione del parere motivato, autorità competente è la Provincia;
- l'art. 2, comma 4, della L.R. n. 13/2015, recante "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", precisa che *"Nelle more dell'entrata in vigore della legge di modifica della legge regionale n. 20 del 2000, le funzioni in materia di governo del territorio ed, in particolare, quelle di pianificazione, di verifica degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e di valutazione ambientale strategica degli stessi, sono esercitate secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 20 del 2000, fatto salvo il subentro della Città metropolitana di Bologna nelle funzioni della Provincia di Bologna, ai sensi dell'articolo 1, comma 16, della legge n. 56 del 2014, e fatti salvi i casi in cui, previa apposita convenzione, la Provincia interessata richieda che sia la Regione a svolgere le funzioni di verifica degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e di valutazione ambientale strategica."*;
- il legislatore regionale ha dunque inteso mantenere immutate le funzioni e le relative competenze in materia di governo del territorio che attengono al procedimento di approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, compresa la valutazione ambientale degli stessi, fino alla organica riforma della legge regionale che li disciplina;
- peraltro, a seguito del riordino territoriale operato in applicazione della L.R. n. 13/2015, questa Amministrazione non ha ritenuto di avvalersi della Regione, tramite convenzione, per l'espletamento delle funzioni di verifica degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e di valutazione ambientale strategica, in quanto il personale provinciale che, fino al 31 dicembre 2015, ha svolto le predette funzioni, non è stato né trasferito, né distaccato alla nuova Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ed energia (ARPAE), rimanendo assegnato alla medesima struttura provinciale che è ora denominata "Servizio Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività produttive";

- la recente “Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2005. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015” (approvata con Deliberazione di Giunta regionale n. 1795 del 31.10.2016 e pubblicata sul BURERT n. 348 del 18.11.2016) ha impartito indicazioni in ordine allo svolgimento delle funzioni in materia di valutazione ambientale di piani urbanistici comunali, chiarendo che la Provincia, qualora abbia mantenuto le strutture organizzative competenti, continua a svolgere tali funzioni senza ricorrere all'istruttoria di ARPAE prevista dalla predetta DGR n. 2170/2015;
- risulta pertanto salvaguardata la continuità delle funzioni di questo Ente in materia di verifica degli strumenti di pianificazione urbanistica e di valutazione ambientale strategica degli stessi;

Tenuto conto che, con deliberazione della Giunta regionale 7 luglio 2014, n. 994 recante "Atto di coordinamento tecnico regionale per la semplificazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, attraverso l'applicazione del principio di non duplicazione della normativa sovraordinata (artt. 16 e 18-bis, comma 4, L.R. 20/2000). Modifiche dell'Atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia (DAL 279/2010)", la Regione ha dato attuazione ad alcuni principi contenuti nella normativa urbanistica ed edilizia regionale inerenti la riduzione della complessità degli apparati normativi dei piani e l'eccessiva diversificazione delle disposizioni operanti in campo urbanistico ed edilizio;

Acquisiti agli atti i seguenti pareri (o valutazioni comunque denominate):

- Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Parma e Piacenza, nota n. 7157 del 27.9.2013 (pervenuta il 30.9.2013, prot. prov.le n. 61489);
- Azienda USL – Dipartimento di Sanità Pubblica, nota n. 65597 del 27.11.2014 (pervenuta il 27.11.2014, prot. prov.le n. 71551), di conferma precedenti pareri espressi con note n. 36494/2011 e n. 46397/2011;
- ARPA – Sezione provinciale di Piacenza, nota n. 8688 del 1.12.2014 (pervenuta il 3.12.2014, prot. prov.le n. 72570), di conferma precedenti pareri espressi con note n. 7517/2011 e n. 9674/2011;
- Regione Emilia-Romagna – Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po, nota n. 494025 del 16.12.2014 (pervenuta il 16.12.2014, prot. prov.le n. 75127), di conferma precedenti pareri espressi con note n. 159273/2011 e n. 257525/2011;
- Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia-Romagna, nota n. 380 del 16.1.2015 (pervenuta il 19.1.2015, prot. prov.le n. 2516);
- Consorzio di Bonifica di Piacenza, nota n. 8436 del 14.9.2016 (pervenuta il 14.9.2016, prot. prov.le n. 25195) e nota n. 4028/2014;
- Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti, nota n. 5817 del 15.9.2016 (pervenuta il 15.9.2016, prot. prov.le n. 25294);

Acquisiti inoltre agli atti:

- la determinazione n. 17 (Registro Servizio) del 16.2.2016 del Responsabile del competente Ufficio comunale di Sarmato, che approva la Valutazione di incidenza del PSC sul sito della Rete Natura 2000 SIC/ZPS IT4010018 “Fiume Po da Rio Boriacco a Bosco Ospizio”, nel rispetto delle prescrizioni indicate nell'Allegato al provvedimento stesso;
- le copie delle osservazioni presentate al Comune nella fase di deposito e pubblicazione del Piano;

Esaminata l'istruttoria svolta dal “Servizio Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività Produttive” e, in particolare:

- il documento denominato “Allegato 1 - Sarmato, elaborati PSC controdedotto CC 55-2014”, allegato n. 1 al presente provvedimento per costituirne parte sostanziale e integrante, contenente l'elenco degli elaborati sulla cui base è stata svolto l'esame istruttorio;
- il documento denominato “Allegato 2 – Sarmato, Intesa PSC”, allegato n. 2 al presente provvedimento per costituirne parte sostanziale ed integrante, contenente le valutazioni in merito alle controdeduzioni comunali alle riserve (sezione 1) e alle osservazioni (sezione 2), nonché la proposta conclusiva contenente le condizioni e le prescrizioni inerenti alle modifiche da introdurre obbligatoriamente nel Piano cui è subordinata l'Intesa;

- il documento denominato “Allegato 3 – Sarmato, parere motivato VAS”, allegato n. 3 al presente provvedimento per costituirne parte sostanziale e integrante, contenente il parere motivato positivo con prescrizioni;

Ritenuto, in questa sede, di:

- condividere l'istruttoria svolta, esprimendo al Comune di Sarmato l'Intesa in merito alla conformità del PSC agli strumenti della pianificazione sovracomunale, alle condizioni e con le modifiche agli elaborati del Piano stesso (elencati in allegato n. 1) riportate nell'allegato n. 2 al presente provvedimento per costituirne parte sostanziale e integrante, dando atto che i contenuti dell'Intesa hanno carattere vincolante per il Comune che, a norma dell'art. 32, comma 11, della L.R. n. 20/2000, è quindi tenuto ad approvare il PSC in conformità alla medesima;
- esprimere, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato dai Decreti legislativi n. 4/2008 e n. 128/2010, parere motivato VAS positivo sul PSC con le prescrizioni indicate nell'allegato n. 3 al presente provvedimento per costituirne parte sostanziale e integrante;

Ritenuto altresì di esprimere, con riguardo al parere di cui all'art. 5 della L.R. n. 19/2008 recante “Norme per la riduzione del rischio sismico”, in merito alla compatibilità delle previsioni del PSC con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio, parere sismico favorevole, precisando che il parere provinciale non entra nel merito delle specifiche scelte progettuali la cui definizione è demandata alla fase esecutiva degli interventi pianificati e resta quindi di esclusiva competenza comunale. Al Comune spetta infatti, in sede di rilascio delle concessioni o equivalenti atti di autorizzazione, la verifica della rispondenza dei progetti ai criteri e alle norme antisismiche, secondo quanto indicato nel DM 14.1.2008 “Norme tecniche per le costruzioni”;

Tenuto conto, a supporto della presente decisione, delle motivazioni contenute negli allegati n. 2 e n. 3 al presente provvedimento per costituirne parte sostanziale ed integrante e richiamate le considerazioni svolte nella Relazione (in atti), comprese le valutazioni svolte a supporto della formulazione della proposta di parere sismico;

Dato atto che concluso l'iter di approvazione del PSC il Comune dovrà ottemperare all'obbligo di informazione sulla decisione assunta con le modalità stabilite dall'art. 17 del D.Lgs. n. 152/2006 e dal comma 12 dell'art. 32 della L.R. n. 20/2000 e trasmettere copia del Piano approvato alla Provincia e alla Regione, nonché rendere accessibile il Piano attraverso il proprio sito web a norma dell'art. 39, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 18-bis, comma 3 della L.R. n. 20/2000;

Richiamate le seguenti disposizioni normative e regolamentari:

- la L.R. 24 marzo 2000 n. 20 recante “Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio” modificata dalla L.R. n. 6/2009 “Governare e riqualificazione solidale del territorio” e, da ultimo, dalla L.R. 30 luglio 2013, n. 15 “Semplificazione della disciplina edilizia”;
- il D.Lgs. 2 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”, e successive modifiche;
- la L.R. 30 ottobre 2008, n. 19 recante “Norme per la riduzione del rischio sismico”;
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”;
- la L.R. 13 giugno 2008, n. 9, recante “Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- il Capo I della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo vigente;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali modificato e integrato;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 modificato e integrato;
- il vigente Statuto dell'Amministrazione provinciale;
- il vigente Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- la Direttiva applicativa 7 febbraio 2000 del Settore Risorse finanziarie e patrimoniali recante Individuazione dei provvedimenti che non comportano l'acquisizione dei pareri ex art. 53 L. 142/1990;

Visti i seguenti provvedimenti regionali a carattere generale:

- l'Atto di indirizzo e coordinamento tecnico sui contenuti conoscitivi e valutativi dei piani e sulla Conferenza di pianificazione, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 4 aprile 2001, n. 173;
- l'Atto di indirizzo e coordinamento tecnico per l'attuazione della L.R. 24 marzo 2000, n. 20, art. A-27, recante "Strumenti cartografici digitali e modalità di coordinamento ed integrazione delle informazioni a supporto della pianificazione", approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 maggio 2003, n. 484;
- la deliberazione della Giunta regionale del 4 febbraio 2002, n. 126, che detta disposizioni concernenti l'attuazione del PAI e, in particolare, regola i rapporti tra il medesimo PAI e i Piani territoriali di coordinamento provinciale;
- la circolare regionale n. 23900 del 1.2.2010 "Indicazioni illustrative delle innovazioni in materia di governo del territorio introdotte dai Titoli I e II della L.R. n. 6 del 2009";
- la nota degli Assessori regionali alla Programmazione e sviluppo territoriale, cooperazione col sistema delle autonomie, organizzazione e all'Ambiente e sviluppo sostenibile n. 269360 del 12 novembre 2008 recante "Prime indicazioni in merito all'entrata in vigore del D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, correttivo della Parte Seconda del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 relativa a VAS, VIA e IPPC, e del Titolo I della L.R. 13 giugno 2008, n. 9 "Disposizioni transitorie in materia di Valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 2193 del 21 gennaio 2015 (pubblicata sul BURERT n. 4 dell'otto gennaio 2016, Parte seconda) recante "Art. 16 della L.R. n. 20 del 24/3/2000. Approvazione aggiornamento dell'atto di coordinamento tecnico denominato "Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica", di cui alla deliberazione dell'Assemblea legislativa 2 maggio 2007, n. 112";
- l'atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia e sulla documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi (art. 16, comma 2, lettera c), L.R. 20/2000 - art. 6, comma 4, e art. 23, comma 3, L.R. 31/2002). (Proposta della Giunta regionale in data 28 dicembre 2009, n. 2193), approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale n. 279 del 4 febbraio 2010;
- la deliberazione della Giunta regionale 7 luglio 2014, n. 994 "Atto di coordinamento tecnico regionale per la semplificazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, attraverso l'applicazione del principio di non duplicazione della normativa sovraordinata (artt. 16 e 18-bis, comma 4, L.R. 20/2000). Modifiche dell'Atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia (DAL 279/2010)";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1300 del 1.8.2016 "Prime disposizioni regionali concernenti l'attuazione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni nel settore urbanistico, ai sensi dell'art. 58 Elaborato n. 7 (Norme di attuazione) e dell'art. 22 Elaborato n. 5 (Norme di attuazione) del Progetto di Variante al PAI e al PAI Delta adottato dal Comitato Istituzionale Autorita' di Bacino del fiume Po con deliberazione n. 5/2015";
- la "Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2005. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015", approvata con Deliberazione di Giunta regionale n. 1795 del 31.10.2016 e pubblicata sul BURERT n. 348 del 18.11.2016;

Visti i seguenti atti di pianificazione e programmazione sovracomunale:

- Piano territoriale regionale (PTR) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 276 del 3 febbraio 2010;
- Piano territoriale paesistico regionale (PTPR) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1338 del 28 gennaio 1993;
- Piano di tutela delle acque (PTA) dell'Emilia-Romagna approvato dall'Assemblea legislativa con deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- Piano regionale integrato dei trasporti (PRIT) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1322 del 22 dicembre 1999;
- Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del Fiume Po approvato con D.P.C.M. del 24 maggio 2001 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 183 dell'8 agosto 2001);

- Piano straordinario 267 (PS 267) per le aree a rischio idrogeologico molto elevato, redatto ai sensi della legge 3 agosto 1998, n. 267, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico e a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania", approvato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po con deliberazione n. 14 del 26 ottobre 1999 e aggiornato con deliberazione n. 20 del 26 aprile 2001;
- Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) approvato con atto della Giunta regionale n. 1303 del 25 luglio 2000, da ultimo sottoposto a Variante generale approvata con atto dal Consiglio provinciale n. 69 del 2 luglio 2010;
- Piano infraregionale per le attività estrattive (PIAE) approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 417 del 12 marzo 1996, e sottoposto a variante approvata dal Consiglio provinciale il 14 luglio 2003 con deliberazione n. 83 e a successive varianti di cui una approvata con deliberazione del Consiglio provinciale n. 33 del 12 aprile 2006 e l'altra con deliberazione del Consiglio provinciale n. 124 del 21 dicembre 2012;
- Piano provinciale di risanamento e tutela della qualità dell'aria (PPRTQA) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 77 del 15 ottobre 2007;
- Piano provinciale per l'emittenza radio e televisiva (PPLERT) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 72 del 21 luglio 2008;
- Piano energetico regionale (PER) approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 141 del 14 novembre 2007;
- Piano di gestione (delle acque) del Distretto idrografico del fiume Po (PdG o PdGPo), approvato con D.P.C.M. 8 febbraio 2013, e successiva prima revisione del Piano medesimo, approvata con delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po n. 1 del 3.3.2016 ad oggetto "Piano di Gestione del Distretto idrografico del fiume Po. Riesame e aggiornamento al 2015 per il ciclo di pianificazione 2015-2021";
- Mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni, pubblicate con Decreto del Segretario generale dell'Autorità di Bacino del fiume Po n. 122 del 20.6.2014 e accompagnate da misure di cautela, in vista della successiva adozione del PGRA;
- Piano di gestione del rischio di alluvioni del Distretto Idrografico Padano (PGRA), adottato con delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po n. 4 del 17.12.2015 e approvato con delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po n. 2 del 3.3.2016, riguardante il primo ciclo di pianificazione 2015-2021;
- Progetto di Variante al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI) – Integrazioni all'Elaborato 7 (Norme di Attuazione), finalizzato al coordinamento tra tale Piano e il PGRA, ai sensi dell'art. 7, comma 3 lett. a del D. lgs. n. 49/2010, adottato con delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po n. 5 del 17.12.2015;
- Piano aria integrato regionale (PAIR 2020), in salvaguardia, adottato con deliberazione di Giunta regionale n. 1180 del 21 luglio 2014;
- Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con deliberazione n. 67 del 3 maggio 2016;

Visti i seguenti atti provinciali attuativi del PTCP:

- "Atto di coordinamento tecnico in attuazione del PTCP" e "Linee guida per l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al PTCP", approvati dalla Giunta provinciale con atto n. 292 del 29 dicembre 2011;
- "Linee guida per la costruzione della Rete ecologica locale", approvate dal Consiglio provinciale con atto n. 10 del 25 marzo 2013;

Visti:

- la L. 7 aprile 2014, n. 56, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";
- il verbale dell'Ufficio Elettorale che ha provveduto alla proclamazione degli eletti a seguito delle consultazioni elettorali del 12 ottobre 2014;

- l'art. 1, comma 55 e 66, della L. 56/2014, che stabilisce i poteri e le prerogative del Presidente della Provincia;
- l'art. 13, comma 3, del nuovo Statuto dell'Ente, per il quale i poteri già esercitati dalla Giunta provinciale devono intendersi riferiti al Presidente della Provincia che ne ha assunto le funzioni quale organo esecutivo dell'Ente;

Sentito il Segretario generale;

Dato atto che con l'insediamento del Presidente avvenuto il 14 ottobre 2014 è iniziato il mandato amministrativo per il quadriennio 2014-2018;

Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", dal Dirigente del Servizio "Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività Produttive" in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, non necessita l'acquisizione del parere di regolarità contabile in quanto l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Tenuto conto di tutto quanto sopra esposto;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa

1. di esprimere l'Intesa al Comune di Sarmato in merito alla conformità del PSC (adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 6.3.2013, controdedotto con deliberazione dello stesso Consiglio n. 55 del 15.12.2014) agli strumenti della pianificazione sovracomunale, alle condizioni e con le prescrizioni inerenti alle modifiche da apportare al Piano riportate nell'allegato n. 2 (denominato "Allegato 2 – Sarmato, Intesa PSC"), che specificamente si approva, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di esprimere, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 152/2006, come modificato dai Decreti legislativi n. 4/2008 e n. 128/2010, nonché ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 20/2000, parere motivato VAS positivo al PSC del Comune di Sarmato con le prescrizioni riportate nell'allegato n. 3 (denominato "Allegato 3 – Sarmato, parere motivato VAS"), che specificamente si approva, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di esprimere, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19 del 30 ottobre 2008 recante "Norme per la riduzione del rischio sismico", in merito alla compatibilità delle previsioni del PSC del Comune di Sarmato con le condizioni di pericolosità locale, parere sismico favorevole, precisando che il parere provinciale non entra nel merito delle specifiche scelte progettuali la cui definizione è demandata alla fase esecutiva degli interventi pianificati e resta quindi di esclusiva competenza comunale. Al Comune spetta infatti, in sede di rilascio delle concessioni o equivalenti atti di autorizzazione, la verifica della rispondenza dei progetti ai criteri e alle norme antisismiche, secondo quanto indicato nel DM 14.1.2008 "Norme tecniche per le costruzioni";
4. di dare atto che la decisione di cui ai punti 1., 2. e 3. del presente dispositivo è assunta con riferimento agli elaborati elencati nell'allegato n. 1 (denominato "Allegato 1 - Sarmato, elaborati PSC controdedotto CC 55-2014"), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
5. di dare atto che l'Intesa espressa con il presente provvedimento ha carattere vincolante per il Comune di Sarmato il quale, a norma dell'art. 32, comma 11, della L.R. n. 20/2000, è tenuto ad approvare il PSC in conformità alla medesima, potendo procedere unicamente all'approvazione delle parti di Piano condivise

dalla Provincia e allo stralcio delle previsioni per le quali sia stata negata l'Intesa o la stessa sia stata subordinata a modifiche che il Comune non intende recepire;

6. di dare atto che qualsiasi modifica al PSC derivante da una eventuale e diversa decisione di controdeduzione sulle osservazioni, rispetto a quella assunta con atto del Consiglio comunale n. 55 del 15.12.2014, deve essere sottoposta alla Provincia per l'acquisizione dell'Intesa e, nel caso gli effetti ambientali siano significativi, il Comune dovrà integrare il documento di ValSAT e sottoporlo alla Provincia per l'aggiornamento della valutazione ambientale del Piano effettuata con il presente provvedimento;
7. di trasmettere, ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., copia del presente provvedimento al Comune di Sarmato;
8. di dare atto che gli atti comunali con i quali il PSC viene approvato dovranno inoltre dar conto, con la Dichiarazione di sintesi, degli esiti della valutazione ambientale, illustrare come le considerazioni ambientali e territoriali sono state integrate nel Piano e indicare le misure adottate in merito al monitoraggio;
9. di dare atto che concluso l'iter di approvazione del PSC il Comune dovrà ottemperare all'obbligo di informazione sulla decisione assunta con le modalità stabilite dall'art. 17 del D.Lgs. n. 152/2006 e dal comma 12 dell'art. 32 della L.R. n. 20/2000 e trasmettere copia del Piano approvato alla Provincia e alla Regione, nonché rendere accessibile il Piano attraverso il proprio sito web a norma dell'art. 39, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 18-bis, comma 3 della L.R. n. 20/2000;
10. di dare atto che il presente provvedimento è da intendersi esecutivo all'atto della sua sottoscrizione.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

FRANCESCO ROLLERI

con firma digitale



PROVINCIA DI PIACENZA

**Servizio Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività
Produttive**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 1706/2016 del Servizio Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività Produttive ad oggetto: PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC) DEL COMUNE DI SARMATO ADOTTATO CON ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 6 DEL 6.3.2013, CONTRODEDOTTO CON ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 55 DEL 15.12.2014: INTESA ESPRESSA AI SENSI DEL COMMA 10 DELL'ART. 32, DELLA L.R. N. 20/2000, NONCHE' PARERE MOTIVATO VAS AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D.LGS. N. 152/2006 E S.M.I. E PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008., si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Piacenza lì, 15/12/2016

**Sottoscritto dal Dirigente
(SILVA VITTORIO)
con firma digitale**



PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Personale e Affari Generali

Relazione di Pubblicazione

Provvedimento del Presidente N. 126 del 16/12/2016

Servizio Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività Produttive

Oggetto: PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC) DEL COMUNE DI SARMATO ADOTTATO CON ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 6 DEL 6.3.2013, CONTRODEDOTTO CON ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 55 DEL 15.12.2014: INTESA ESPRESSA AI SENSI DEL COMMA 10 DELL'ART. 32, DELLA L.R. N. 20/2000, NONCHE' PARERE MOTIVATO VAS AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D.LGS. N. 152/2006 E S.M.I. E PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008..

Il su esteso provvedimento viene oggi pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 21 comma 2° dello Statuto vigente.

Piacenza li, 16/12/2016

Sottoscritta
per il Dirigente del Servizio
(ROSSI MARIA)
con firma digitale

Allegato 1 - Sarmato, elenco degli elaborati di PSC controdedotto

Denominazione elaborato	Cod. identificativo	scala
QUADRO CONOSCITIVO		
Relazione	QC.R01	/
Rilievo degli isolati urbani	QC.R02	/
Rilievo del patrimonio extraurbano	QC.R03	/
Area ex stabilimento Eridania	QC.R04	/
Ricostruzione dello stato ambientale dell'insediamento industriale ex zuccherificio Eridania e prime indicazioni per il recupero dell'area – Organizzazione dello stabilimento	QC.R05	
Ricostruzione dello stato ambientale dell'insediamento industriale ex zuccherificio Eridania e prime indicazioni per il recupero dell'area – Organizzazione dello stabilimento	T.01	1:2.000
Ricostruzione dello stato ambientale dell'insediamento industriale ex zuccherificio Eridania e prime indicazioni per il recupero dell'area – Individuazione delle zone interessate dalla possibile presenza di sostanze pericolose	T.02	1:1.000
Elementi di elevato valore faunistico e vegetazionale	QT_B_01	1:15.000
Carta geomorfologia e strutturale	QT_B_02	1:10.000
Carta idrologica, idrogeologica e della vulnerabilità	QT_B_03	1:10.000
Carta pedologica	QT_B_04	1:10.000
Carta delle permeabilità di superficie	QT_B_05	1:10.000
Carta dei vincoli territoriali	QT_B_06	1:15.000
Carta tecnica di fattibilità	QT_B_07	1:10.000
Carta dei vincoli dei corsi d'acqua principali (PAI-PTCP)	QT_B_08	1:10.000
Carta della pericolosità sismica locale	QT_B_09	1:10.000
Carta comunale delle aree suscettibili di effetti sismici locali	QT_B_10	1:5.000
Carta di suscettibilità sismica e linee tecnologiche	QT_B_11	1:10.000
Carta delle Unità di Paesaggio	QT_B_12	1:15.000
Rete ecologica ed elementi di interferenza	QT_B_13	1:15.000
Uso reale del suolo	QT_C1_3_01	1:10.000
Caratteristiche territorio urbano: caratteri tipologici	QT_C1_3_02	1:5.000
Caratteristiche territorio urbano: epoche costruttive	QT_C1_3_03	1:5.000
Caratteristiche territorio urbano: stato di conservazione	QT_C1_3_04	1:5.000
Caratteristiche territorio urbano: codici delle schede di rilievo	QT_C1_3_05	1:5.000
Dotazioni territoriali	QT_C1_3_06	1:10.000
Esercizi commerciali	QT_C1_3_07	1:5.000
Rete fognaria	QT_C1_4A_01	1:3.500
Rete acquedotto	QT_C1_4A_02	1:3.500
Infrastrutture e reti tecnologiche	QT_C1_4A_03	1:15.000
Infrastrutture per la mobilità	QT_C2	1:10.000
Infrastrutture per la mobilità. Punti critici	QT_C2_01	1:5.000
Classificazione della rete viaria	QT_C2_02	1:15.000
Rilievo del patrimonio edilizio extraurbano e infrastrutture storiche del territorio	QT_C3_01	1:10.000
Territorio rurale	QT_C3_02	1:15.000

Denominazione elaborato	Cod. identificativo	scala
Stato di attuazione del PRG	QT_D1_9	1:15.000
Pianificazione Comuni confinanti	QT_D1_10	1:25.000
Emergenze culturali, storiche e paesaggistiche	QT_D1_11	1:15.000
Ambiti per attività estrattive	QT_D1_12	1:15.000
Rispetti e limiti all'edificabilità dei suoli e alla trasformabilità degli insediamenti	QT_D1_13	1:15.000
PIANO STRUTTURALE COMUNALE		
Relazione	PSC.R01	/
Norme tecniche di attuazione	PSC.N01	/
Schede degli ambiti territoriali	PSC.N02	/
Scheda dei vincoli	PSC.N03	/
Temi e luoghi strategici	PSC.T01	1:15.000
Territorio urbanizzato, urbanizzabile e rurale	PSC.T02	1:15.000
Ambiti territoriali	PSC.T03	1:15.000
Ambiti territoriali	PSC.T03.1	1:5.000
Rete ecologica	PSC.T04	1:15.000
Aree in salvaguardia	PSC.T05	1:15.000
Tutele e vincoli ambientali	PSC.T06	1:15.000
Emergenze culturali, storiche e paesaggistiche	PSC.T07	1:15.000
Emergenze culturali, storiche e paesaggistiche	PSC.T07.1	1:5.000
Rispetti e limiti all'edificabilità dei suoli e alla trasformabilità degli insediamenti	PSC.T08	1:15.000
Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale		
ValSAT – Rapporto Ambientale	PSC.V01	/
ValSAT – Sintesi non tecnica	PSC.V02	/
ValSAT - Limiti e condizionamenti alle trasformazioni del suolo	PSC.V03	1:15.000
Studio d'incidenza sul Sito SIC-ZPS IT4010018 "Fiume Po da Rio Boriacco a Bosco Ospizio"	PSC.S01	/
Inquadramento territoriale	T01	1:15.000
Localizzazione ambiti oggetto di valutazione	T02	1:15.000
Habitat di interesse comunitario	T03	1:10.000
Inquadramento faunistico	T04	1:10.000
Zonizzazione acustica del territorio comunale		
Descrizione delle modifiche alla classificazione acustica	/	/

Allegato 2 – Sezione 1 - Intesa sul PSC di SARMATO

N. ID.	RISERVE PROVINCIALI (atto G.P. n. 72 del 28.042014)	CONTRODEDUZIONI COMUNALI (atto C.C. n. 55 del 15.12.2014)	VALUTAZIONI CONCLUSIVE
VALUTAZIONI DI CARATTERE GENERALE			
1	Si rileva che il QC è stato organizzato per sistemi, contenuti generali e contenuti specifici con riferimento all'atto di indirizzo del Consiglio regionale n. 173/01 pur avendo trattato i relativi argomenti con estrema sintesi. Inoltre, i contenuti dello stesso non sono stati modificati in conseguenza delle valutazioni formulate al documento preliminare (atto GP n. 211 del 14/10/2011) che, pertanto, devono intendersi integralmente richiamate e nelle successive fasi di elaborazione del Piano dovranno essere considerate.	Si accoglie la riserva, integrando nei punti successivi quanto richiesto in sede di Conferenza di Pianificazione con atto GP n. 211 del 14/10/2011.	INTESA CONDIZIONATA Si prende atto delle controdeduzioni comunali e si condiziona l'Intesa al rispetto di quanto esplicitato nelle determinazioni conclusive riferite a ciascuna delle riserve formulate.
2	E' necessario che le analisi effettuate in ambito comunale siano verificate ed eventualmente integrate/aggiornate (procedere alle integrazioni e articolazioni indispensabili per la definizione delle previsioni di piano) "recependo" il quadro conoscitivo del PTCP 2007 approvato , in considerazione dell'imprescindibile principio espresso nella LR 20/00 come modificata dalla 6/2009 (art. 4 comma 2-bis).	Si accoglie la riserva, aggiornando i documenti del Quadro Conoscitivo del PSC di Sarmato ai contenuti del PTCP 2007 approvato.	INTESA CONDIZIONATA Si prende atto delle controdeduzioni comunali e si condiziona l'Intesa al rispetto di quanto esplicitato nelle determinazioni conclusive riferite a ciascuna delle riserve formulate.
3	E' importante rendere esplicita, sempre, la metodologia e la fonte dei dati assunta nella trattazione dei singoli argomenti ed è necessario che gli elementi conoscitivi e le analisi di tipo accertativo dello stato di fatto e dei processi evolutivi che lo connotano siano, per quanto possibile riferiti all'attualità ed evolversi in una fase di sintesi e valutazioni che evidenzino: criticità, potenzialità ed opportunità e i limiti e le condizioni alla trasformazione (che sono stati rappresentati in parte nella Valsat). Si evince che la sintesi critica del QC espressa nella VAS-VALSAT non assume in modo coerente i contenuti delle analisi del QC. E' necessario provvedere ad un aggiornamento coordinato dei documenti. Quanto sopra con riferimento anche al capitolo "FONTI RELAZIONE" della Relazione QC0 (pag. 159), dal quale si evince che le fonti citate sono alquanto datate.	Si accoglie la riserva, riportando a conclusione del Quadro Conoscitivo la tabella riassuntiva del capitolo 4 del Rapporto ambientale e richiamando al suo interno le fonti conoscitive utilizzate.	INTESA CONDIZIONATA Si prende atto delle controdeduzioni comunali e si condiziona l'Intesa al rispetto di quanto esplicitato nelle determinazioni conclusive riferite a ciascuna delle riserve formulate.
4	E' necessario correlare i contenuti della relazione con quelli delle cartografie e, per queste ultime, è necessario facilitarne la lettura inserendo all'interno delle legende, i riferimenti all'articolato normativo di Piano, alle disposizioni normative vigenti ed alle fonti dei dati, anche di quelli in formato digitale (in parte già effettuato).	Si accoglie la riserva riportando nella legenda delle tavole di Piano i riferimenti alla relativa normativa, così come già fatto in alcuni elaborati cartografici adottati.	INTESA CONDIZIONATA Si prende atto delle controdeduzioni comunali e si condiziona l'Intesa all'inserimento dei riferimenti all'articolato normativo di Piano, alle disposizioni normative vigenti ed alle fonti dei dati anche nella tavola PSC.T01 "Temi e luoghi strategici".

N. ID.	RISERVE PROVINCIALI (atto G.P. n. 72 del 28.042014)	CONTRODEDUZIONI COMUNALI (atto C.C. n. 55 del 15.12.2014)	VALUTAZIONI CONCLUSIVE
5	L'articolazione delle previsioni di piano (definita ai sensi dell'art. 28 punto f) della LR 20/00, e del suo allegato) deve essere riconsiderata in relazione allo stato dei luoghi rilevato, secondo le politiche d'ambito disposte dalla LR 20/00 tenendo conto di quanto definito dal PTCP 2007 e dai piani e atti provinciali e regionali.	Si accoglie la riserva integrando l'elaborato PSC.N02 – Schede degli ambiti territoriali.	INTESA CONDIZIONATA Si prende atto delle controdeduzioni comunali e si condiziona l'Intesa al rispetto di quanto esplicitato nelle determinazioni conclusive riferite a ciascuna delle riserve formulate.
6	Gli elaborati cartografici finali del Piano dovranno essere trasmessi a questa Amministrazione secondo modelli e con formati digitali definiti dall'Atto di Indirizzo C.R. n. 484/2003 "Atto di indirizzo e coordinamento tecnico per l'attuazione della L.R. 24 marzo 2000, n.20, art. A-27 – Strumenti cartografici digitali e modalità di coordinamento ed integrazione delle informazioni a supporto della pianificazione" e dall'elaborato formalizzato con D.D. 2172/2006: "Modello dati di base del Piano Strutturale Comunale (PSC)", in attuazione della stessa Deliberazione n. 484/2003. Preso atto delle scale di rappresentazione delle cartografie di piano (scala 1:15.000) si sottolinea che l'art. A-27 della L.R. 20/00 dispone che per la rappresentazione del piano dovrà essere utilizzata la carta tecnica regionale alla scala 1:5000 o le sue derivate alle scale 1:10.000, 1:25.000 o basi cartografiche comunali per le rappresentazioni a scala di maggior dettaglio che siano congruenti con la CTR.	La riserva è accolta, in quanto la cartografia di piano in scala 1:5.000 su cartografia regionale vettoriale è contenuta nell'elaborato PSC.T03.1. Inoltre si richiama il comma 3 dell'art. A-27 della L.R. 20/00: "Le carte topografiche regionali predisposte in formato digitale raster georeferenziato potranno essere utilizzate anche in ulteriori versioni digitali in formato vettoriale, purché congruenti con i dati raster dal punto di vista informativo e geometrico, e potranno essere organizzate secondo modelli e formati digitali definiti in sede di coordinamento e integrazione delle informazioni di cui all'art. 17."	INTESA ACCORDATA
7	Le analisi e approfondimenti elaborati nella Relazione illustrativa (PSC.R01) devono trovare collocazione nel QC, mentre nella relazione di piano devono rimanere i soli contenuti di carattere progettuale.	Gli approfondimenti conoscitivi contenuti nella Relazione illustrativa relativi all'attuazione del PRG vigente e allo stato delle dotazioni scolastiche, costituiscono una componente necessaria per definire gli obiettivi progettuali, pertanto una loro diversa collocazione renderebbe meno comprensibili le scelte di piano.	INTESA ACCORDATA
8	Dimensionamento residenziale - La potenzialità del piano, è stata espressa considerando i seguenti scenari di progetto: • il solo trend demografico positivo (ipotesi 0) • l'attuazione dell'area APEA ex. Eridania (ipotesi 1) • la realizzazione sia dell'area APEA che dell'area commerciale (ipotesi 2) Il dimensionamento dovrà essere verificato considerando quanto disposto dagli art. 63, 64 e 73 del PTCP 2007.	Si evidenzia che il dimensionamento di piano è stato verificato alla luce dei contenuti normativi del PTCP 2007, così come riportato nell'elaborato PSC.R01.	INTESA CONDIZIONATA L'intesa è condizionata allo svolgimento delle modifiche richieste nell'ambito della determinazione conclusiva relativa alla riserva n. 48.
9	Dimensionamento produttivo – Occorre verificare il dimensionamento del piano secondo i disposti dell'art. 74 del PTCP e con riferimento agli art. 84 e 85 considerando i contenuti dell'Accordo territoriale sottoscritto dal Comune e dalla Provincia in data 27 marzo 2012.	Si accoglie la riserva recependo i dati contenuti nell'Accordo territoriale sottoscritto dal Comune e dalla Provincia in data 27 marzo 2012.	INTESA CONDIZIONATA Si prende atto dell'integrazione effettuata in sede di controdeduzione comunale; tuttavia si ribadisce che il dimensionamento produttivo del PSC deve tenere conto, non solamente dei contenuti dello specifico Accordo territoriale del PPST, ma anche delle disposizioni di cui agli artt. 74, 84 e 85 delle

N. ID.	RISERVE PROVINCIALI (atto G.P. n. 72 del 28.042014)	CONTRODEDUZIONI COMUNALI (atto C.C. n. 55 del 15.12.2014)	VALUTAZIONI CONCLUSIVE
			Norme del PTCP.
10	Dalla verifica del documento PSC.N01 Norme tecniche di attuazione del PSC- è emersa l'esigenza di rivedere il testo attenendosi all' applicazione dell'art. 18 bis della LR 20/00 , quando prevede che, i piani debbano disciplinare unicamente le funzioni di governo del territorio attribuite al loro livello di pianificazione e non contengano la riproduzione, totale o parziale, e neppure rielaborazioni delle normative vigenti sovraordinate (in particolare di PTCP), operando invece con specifici richiami espressi alle stesse norme. Ogni elemento di progetto di livello comunale deve trovare un puntuale riscontro normativo, che dovrebbe essere reso esplicitato nelle legende delle cartografie così come le descrizioni delle cartografie dovrebbero diventare parti delle norme. Si rammenta, infine, che con atto CP n. 71 del 20 dicembre 2013 è stata adottata una Variante al PTCP e, pertanto, da tale data decorrere il regime di salvaguardia ai sensi dell'art. 12 della LR 20/00.	Si accoglie la riserva adeguando i testi normativi all'art. 18bis della LR 20/2000.	INTESA CONDIZIONATA Si prende atto delle controdeduzioni comunali e si condiziona l'Intesa al rispetto di quanto esplicitato nelle determinazioni conclusive riferite a ciascuna delle riserve formulate.
11	Occorre rivedere l'elaborato PSC.N02 -Schede degli ambiti territoriali secondo quanto puntualmente evidenziato nelle riserve specifiche di seguito riportate.	Si accoglie la riserva rimandando a quanto puntualmente evidenziato nelle riserve specifiche di seguito riportate.	INTESA CONDIZIONATA Si prende atto delle controdeduzioni comunali e si condiziona l'Intesa al rispetto di quanto esplicitato nelle determinazioni conclusive riferite a ciascuna delle riserve formulate.
12	Si evidenzia, come già affermato nell'ambito delle considerazioni generali riferite al QC, che, a seguito della revisione del QC e degli elaborati di progetto ed in coerenza con i contenuti di tali elaborati, si dovrà procedere ad un aggiornamento del documento "PSC.V01 – Val.S.A.T. Rapporto ambientale".	Si accoglie la riserva, procedendo ad una verifica della coerenza fra QC ed il documento "PSC.V01 – Val.S.A.T. Rapporto ambientale".	INTESA CONDIZIONATA Si prende atto delle controdeduzioni comunali e si condiziona l'Intesa al coordinamento dei contenuti presenti nel documento di ValSAT e in quelli del QC e del progetto di PSC.
13	Si rammenta che per l'approvazione del Piano è necessario che sia stata svolta la Valutazione d'incidenza ai sensi della LR 7/2004 e che la stessa tenga conto delle valutazioni provinciali in merito alle incidenze del piano, contenute nel presente documento. L'art. 5 della LR 7/2004 e la DGR 1191/2007 prevedono che il Comune, competente all'approvazione del PSC, lo adegui ai rilievi formulati dalla Provincia oppure si esprima sugli stessi con motivazioni puntuali o circostanziate.	Si accoglie la riserva, procedendo ad una verifica delle valutazioni provinciali all'interno della Valutazione d'incidenza.	INTESA ACCORDATA
14	Si rammenta al Comune che questa Amministrazione provvederà a formalizzare, contestualmente all'Intesa sul PSC, il Parere Motivato anche sulla base dei pareri che saranno formulati dagli Enti con competenze in materia ambientale (ARPA, AUSL, ATERSIR, Consorzio di Bonifica di Piacenza, Regione Emilia Romagna-Servizio Tecnico dei Bacini degli affluenti del Fiume Po, Soprintendenza per i Beni architettonici paesaggistici per le province di Parma e Piacenza e Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia Romagna) coinvolti nel procedimento di valutazione ambientale del PSC medesimo, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 152/2006 e s.m..	Si prende atto del procedimento di valutazione ambientale ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 152/2006 e s.m..	INTESA ACCORDATA

N. ID.	RISERVE PROVINCIALI (atto G.P. n. 72 del 28.042014)	CONTRODEDUZIONI COMUNALI (atto C.C. n. 55 del 15.12.2014)	VALUTAZIONI CONCLUSIVE
QUADRO CONOSCITIVO			
Sistema economico e sociale			
15	Così come già espresso in sede di valutazione del documento preliminare si conferma la necessità di provvedere ad un aggiornamento e completamento dei dati utilizzati nel QC relativamente al sistema economico e sociale che sono riferiti al 2007 o in alcuni casi 2008 . L'incremento della popolazione negli ultimi anni non conferma la tendenza del triennio considerato (2005/2007); inoltre, al 31.12.2010, significativa è la presenza di stranieri. Gli abitanti residenti al censimento 2011 sono risultati 2919.	Si accoglie la riserva, integrando il QC con i dati demografici del censimento 2011 relativi al comune di Sarmato.	INTESA CONDIZIONATA Si prende atto delle integrazioni effettuate e, considerato che la ricostruzione degli assetti ambientale e territoriale da elaborare all'interno del QC del PSC costituisce premessa indispensabile per la definizione delle politiche e delle azioni di Piano, si ribadisce l'utilità di utilizzare i dati più recenti riferiti all'anno 2015, qualora disponibili. Inoltre, si suggerisce di corredare i grafici proposti ai paragrafi A.8 "La dinamica demografica al 2011", A.11 "L'analisi della mobilità pendolare al 2011, A.12 "Il livello formativo al 2011", A.13 "L'organizzazione familiare al 2011" e A.14 "Le condizioni abitative al 2011" con un commento dei dati ed una valutazione critica di sintesi della tematica trattata. Si evidenzia, infine, che l'aggiornamento dei dati doveva essere funzionale alla revisione ed all'aggiornamento delle altre tematiche analizzate nel QC e nel PSC nelle quali vengono assunti come riferimento i dati sulla popolazione rilevati sul territorio comunale, che non sembrano essere stati svolti e che, quindi, devono essere aggiornati.
16	Nel QC non è stata rappresentata l' attività edilizia degli ultimi 10 anni, che evidenzia anche gli interventi di recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente. (rif. art. 64 del PTCP 2007).	Si accoglie la riserva, integrando il QC con i dati disponibili sull'attività edilizia.	INTESA ACCORDATA Si prende atto delle controdeduzioni comunali e delle integrazioni effettuate al paragrafo D.1.7 "PRG vigente" e si accorda l'intesa.
17	Settore agricolo - i centri aziendali dovrebbero essere indicati in cartografia e per tali attività dovrebbero essere prodotte delle schede illustrative.	Si evidenzia come i centri aziendali siano riportati nell'elaborato QC.2 del PSC.	INTESA CONDIZIONATA Si prende atto delle integrazioni effettuate in sede di controdeduzione rispetto al censimento del patrimonio edilizio presente nel territorio rurale e, in particolare, alla specifica individuazione operata nella relazione QC.R03 "Rilievo del patrimonio extraurbano" e nella tavola QT_C3_01 "Rilievo del patrimonio edilizio extraurbano e infrastrutture storiche del territorio"; si ribadisce l'utilità di integrare l'analisi del Sistema produttivo – settore agricolo con la predisposizione di una schedatura delle aziende agricole presenti sul territorio comunale che ne descriva le specifiche attività in essere.
18	Occorre completare l'analisi delle principali attività produttive con delle schede descrittive che evidenzino eventuali criticità/potenzialità ed esigenze aziendali.	Si accoglie la riserva, integrando il QC con i dati disponibili delle principali attività produttive.	INTESA CONDIZIONATA Si prende atto delle integrazioni effettuate al paragrafo A.15 "I dati sulle attività produttive al 2014"; tuttavia, si ribadisce che occorre completare l'analisi con alcune schede descrittive delle principali

N. ID.	RISERVE PROVINCIALI (atto G.P. n. 72 del 28.04.2014)	CONTRODEDUZIONI COMUNALI (atto C.C. n. 55 del 15.12.2014)	VALUTAZIONI CONCLUSIVE
			attività produttive presenti nel comune che evidenzino eventuali criticità/potenzialità ed esigenze aziendali, da predisporre aggiornando ed approfondendo quelle predisposte nel QC del PTCP (cfr. All.C1.7 (R) al QC).
19	Si rammenta quanto espresso nell'ambito delle valutazioni finali sul Documento Preliminare del PSC ed il relativo Quadro Conoscitivo, formalizzate con atto G.P. n. 211 del 14.10.2011 e relative ai contenuti degli elaborati costitutivi degli strumenti urbanistici di livello comunale di cui alla L.R. 20/2000 stabiliti dalla normativa di settore sul commercio al dettaglio (D.Lgs. 114/1998, L.R. 14/1999, Atti di Indirizzo C.R. n. 1253/1999 e C.R. n. 1410/2000). In particolare, si ribadisce che il Quadro Conoscitivo effettua: • l'analisi della rete distributiva esistente, ossia illustra l'assetto delle strutture di vendita presenti sul territorio (almeno in termini di localizzazione e consistenza di ciascuna media struttura di vendita - medio-piccola e medio-grande -, di localizzazione delle aree o assi o fronti ove si concentra il commercio di vicinato e di perimetrazione di eventuali Progetti di Valorizzazione Commerciale – PVC - approvati), a partire dalle indagini effettuate nell'ambito dell'Osservatorio regionale sul commercio e della Variante parziale di adeguamento del vigente PRG alla normativa sul commercio al dettaglio (adottata con atto C.C. n. 23 del 19.07.2012), i cui dati devono essere aggiornati sulla base delle informazioni messe a disposizione dagli uffici comunali; • la valutazione del dimensionamento della rete distributiva esistente, anche in termini di raffronto con i dati disponibili a livello provinciale e regionale (popolazione residente e gravitante, tendenze socio-demografiche, efficacia della dislocazione della rete distributiva esistente rispetto all'accessibilità, previsioni del PRG vigente, ...). Pertanto, occorre integrare gli elaborati del Quadro Conoscitivo e procedere all'illustrazione dell'assetto della rete distributiva esistente sul territorio comunale, in termini di: • superficie di vendita complessiva autorizzata, • n. residenti per esercizio, • valore percentuale di superficie di vendita relativo alle varie classi tipologiche rispetto alla superficie di vendita complessiva, • maggiore o minore diffusione di una certa tipologia dimensionale, • superficie di vendita media, per ogni classe dimensionale e settore merceologico, • livelli di servizio della rete commerciale (superficie di vendita per 1.000 abitanti), per ogni classe dimensionale e settore merceologico, da affiancare al valore complessivo già riportato, • confronto con dati regionali, provinciali e dei comuni dell'Ambito Territoriale Sovracomunale (ATS) disponibili.	Si accoglie la riserva, integrando il QC con i dati disponibili sul commercio al dettaglio.	INTESA CONDIZIONATA Con riferimento alle integrazioni effettuate al paragrafo A.16 "L'analisi della rete commerciale", si ritiene di formulare l'intesa a condizione che vengano effettuate le seguenti modifiche: • occorre rettificare il testo iniziale, in riferimento al contenuto delle figure 1, 2 e 3, il quale si riferisce alla comparazione tra le reti distributive di Sarmato e quelle dei comuni limitrofi, mentre le tabelle contengono i dati degli esercizi commerciali presenti nelle province dell'Emilia Romagna; • al fine di una corretta lettura ed interpretazione dei dati contenuti nelle figure 4, 5 e 6, occorre evidenziare l'anno a cui i dati medesimi sono riferiti; • occorre rettificare il dato relativo alle grandi strutture di vendita di Castel San Giovanni, che non è pari a zero, risultando esistente attualmente il centro commerciale "Castello"; • nell'ambito della descrizione della rete distributiva comunale, occorre utilizzare le definizioni di tipologie dimensionali e settori merceologici stabiliti dalla normativa di settore regionale (Atto di indirizzo C.R. n. 1253/1999, capitolo 1.) e, in particolare, distinguere le medie strutture di vendita in medio-piccole e medio-grandi (come già effettuato nella cartografia predisposta); • occorre completare l'illustrazione della rete distributiva comunale almeno con i dati seguenti: n. residenti per esercizio, valore percentuale di superficie di vendita per classe tipologica rispetto alla superficie di vendita complessiva, superficie di vendita media per ogni classe dimensionale e settore merceologico, livelli di servizio della rete commerciale (superficie di vendita per 1.000 abitanti) per classe dimensionale e settore merceologico.

N. ID.	RISERVE PROVINCIALI (atto G.P. n. 72 del 28.042014)	CONTRODEDUZIONI COMUNALI (atto C.C. n. 55 del 15.12.2014)	VALUTAZIONI CONCLUSIVE
	articolati in funzione della tipologia dimensionale e del settore merceologico (alimentare e non alimentare).		
20	Ai fini dell'illustrazione della tematica risulterà utile un' individuazione grafica schematica degli esercizi commerciali presenti sul territorio comunale (articolati secondo la tipologia dimensionale ed il settore merceologico), operando contestualmente una graficizzazione delle aree, assi o fronti ove si concentra il commercio di vicinato e di perimetrazione di eventuali Progetti di Valorizzazione Commerciale (PVC) approvati.	Si accoglie la riserva, integrando il QC con la mappatura disponibile degli esercizi commerciali.	INTESA ACCORDATA
21	Occorre integrare la Relazione illustrativa del QC, inserendo uno specifico approfondimento relativo all'attuale rete commerciale , prodotto sulla base dei contenuti del QC del PTCP 2007 (Volume A, Tav. T2 "Vocazioni territoriali e scenari di progetto" ed Allegato N9 alle Norme), dell'Osservatorio regionale del commercio, dei dati contenuti nel vigente PRG (aggiornato a seguito della sopracitata Variante parziale) e dei più recenti dati forniti dall'Ufficio commercio comunale. Infine, risulta necessario chiarire quali siano gli elementi di criticità e di potenzialità relativi al settore del commercio, al fine di definire le più idonee azioni nel progetto di Piano.	Si accoglie la riserva, integrando la Relazione illustrativa del QC con gli approfondimenti disponibili sulla rete commerciale.	INTESA CONDIZIONATA Si prede atto delle integrazioni effettuate; tuttavia, si ritiene di condizionare l'intesa alla implementazione dell'analisi SWOT elaborata per il Sistema economico-sociale in riferimento alla rete distributiva comunale, attività utile alla definizione delle più idonee azioni del progetto di Piano.
Sistema ambientale			
22	Nell'elaborato QC0 a pag. 31 l'elenco degli elaborati non corrisponde alle tavole presentate.	1. Si accoglie la riserva, modificando l'elenco presente a pag. 31 dell'elaborato QC0.	INTESA ACCORDATA
23	Nell'elaborato QT_B_02 risulta necessario differenziare i tematismi inerenti gli "Elementi Morfologici" (Scarpata morfologica, Scarpata morfologica di origine fluviale associata al Po e Scarpata morfologica di origine fluviale associata al T. Tidone) e gli "Elementi Antropici" (argine interno..., Argine posto nel settore nord..., Argine costruito dal Consorzio....) in quanto così come prodotti non permettono di comprendere le varie tipologie cartografate. Si suggerisce inoltre di contraddistinguere i vari simboli con segni grafici riconoscibili anche in assenza di colore.	Si accoglie la riserva, apportando le modifiche ritenute necessarie per una migliore comprensione dell'elaborato.	INTESA CONDIZIONATA Poichè la cartografia presentata risulta essere sovrapponibile a quella oggetto di riserva si ritiene di condizionare l'intesa al recepimento dei contenuti della riserva già effettuata (n° 23).
24	L'elaborato QT_B_03 risulta di difficile lettura e contiene una serie di imprecisioni che devono essere eliminate. Si suggerisce, a puro scopo esemplificativo, di suddividere le tematiche relative all'idrologia di superficie e all'idrogeologia nei seguenti elaborati: • Carta Idrogeologica contenente oltre alle indicazioni di soggiacenza della falda freatica anche l'ubicazione dei pozzi e le zone di protezione delle acque sotterranee individuate dal PTA Regionale e dal PTCP; • Carta della vulnerabilità degli acquiferi contenente informazioni in	Si accoglie la riserva, apportando le modifiche ritenute necessarie per una migliore comprensione dell'elaborato.	INTESA ACCORDATA Poichè la cartografia presentata risulta essere sovrapponibile a quella oggetto di riserva si prende atto della volontà del comune di rappresentare le tematiche relative all'idrologia di superficie e all'idrogeologia su un'unica tavola.

N. ID.	RISERVE PROVINCIALI (atto G.P. n. 72 del 28.04.2014)	CONTRODEDUZIONI COMUNALI (atto C.C. n. 55 del 15.12.2014)	VALUTAZIONI CONCLUSIVE
	merito a Classi di vulnerabilità, produttori reali o potenziali di inquinamento, aree destinate allo spandimento liquami zootecnici, invasi artificiali, reti fognarie e/o trattamento reflui, ecc.; • Carta del reticolo idrico e relative pertinenze fluviali contenente le informazione riguardante tutto il retico idrico superficiale e le aree di pertinenza fluviale (fasce fluviali).		
25	L'elaborato QT_B_08 presenta la doppia mappatura delle fasce fluviali relative al PAI e al PTCP. A seguito dell'intesa sottoscritta in data 12/04/2012 per "LA DEFINIZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTCP) DI PIACENZA RELATIVE ALL'ATTUAZIONE DEL "PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO DEL FIUME PO" (PAI)" il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) di Piacenza assume il valore e gli effetti di piano settoriale di tutela e uso del territorio di propria competenza e trova applicazione in luogo del PAI vigente. E', pertanto, necessario fare riferimento solamente alle aree di pertinenza fluviale indicate nel PTCP vigente.	Si accoglie la riserva, apportando le modifiche ritenute necessarie per una migliore comprensione dell'elaborato.	INTESA CONDIZIONATA Poichè la cartografia presentata risulta essere sovrapponibile a quella oggetto di riserva si ritiene di condizionare l'intesa al recepimento dei contenuti della riserva già effettuata (n° 25). Inoltre si prescrive di integrare l'elaborato con i contenuti di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n°1300 del 1/08/2016 (pubblicata sul BUR n° 281 del 21/09/2016) "Prime disposizioni regionali concernenti l'attuazione del Piano di gestione del rischio di alluvioni nel Settore Urbanistico, ai sensi dell'art. 58 Elaborato n. 7 (Norme di attuazione) e dell'art. 22 Elaborato n. 5 (Norme di attuazione) del progetto di variante al PAI e al PAI Delta adottato dal Comitato Istituzionale Autorità di Bacino del Fiume Po con deliberazioni n. 5/2015"
26	L'elaborato QT_B_06 contiene le seguenti imprecisioni: • in primo luogo si richiama quanto sopracitato in merito all'indicazione delle fasce fluviali relative al PAI e al PTCP; • non risulta chiaro il doppio simbolo riferito alle zone SIC e ZPS; • in merito al Piano di Tutela delle Acque la dicitura corretta è "Settore B" e "Settore B-Studio"; • in merito ai vincoli territoriali evidenziati nell'ultima parte della legenda è necessario indicarne l'origine. Sarebbe inoltre opportuno rivedere alcuni graficismi che non rendono agevole la lettura dell'elaborato.	Si accoglie la riserva, apportando le modifiche ritenute necessarie per una migliore comprensione dell'elaborato.	INTESA ACCORDATA
27	Nell'elaborato QT_B_07 la descrizione delle classi di edificabilità 2 e 3 non corrisponde a quanto indicato nell'elaborato QC0 pag. 91 e 92; occorre eliminare tale incongruenza. Inoltre, al fine di rendere cogenti le indicazioni contenute nella relazione, occorre che le stesse trovino riscontro nelle NTA.	Si accoglie la riserva, apportando le modifiche ritenute necessarie per una migliore comprensione dell'elaborato.	INTESA CONDIZIONATA Poichè la gli elaborati presentati risultano essere sovrapponibili a quelli oggetto di riserva si ritiene di condizionare l'intesa al recepimento dei contenuti della riserva già effettuata (n° 27).
28	Per quanto riguarda l'elaborato QT_B_09 , poiché a pag 48 della Relazione (elaborato QC0) viene fatto riferimento ad un settore di territorio comunale potenzialmente interessato da scenari di pericolosità sismica, è necessario evidenziare tale circostanza anche in cartografia.	Si accoglie la riserva, apportando le modifiche ritenute necessarie per una migliore comprensione dell'elaborato.	INTESA CONDIZIONATA Poichè la gli elaborati presentati risultano essere sovrapponibili a quelli oggetto di riserva si ritiene di condizionare l'intesa al recepimento dei contenuti della riserva già effettuata (n° 28).
29	L' analisi del sistema naturale ed ambientale deve essere rivista e integrata trattando i temi relativi all'assetto vegetazionale, alle aree di valore naturale ed ambientale, alla rete ecologica e agli aspetti	<u>Assetto vegetazionale</u> 2. Si accoglie la riserva, integrando i contenuti della tav. QT_B_01 con gli elementi	INTESA ACCORDATA in merito all' <u>Assetto vegetazionale</u> . INTESA ACCORDATA per quanto concerne le <u>Aree di valore</u>

N. ID.	RISERVE PROVINCIALI (atto G.P. n. 72 del 28.042014)	CONTRODEDUZIONI COMUNALI (atto C.C. n. 55 del 15.12.2014)	VALUTAZIONI CONCLUSIVE
	faunistici, come di seguito indicati. • Assetto vegetazionale – Nel paragrafo B.2 - “Ambiti vegetazionali e faunistici” si cita un nuovo rilievo dell'assetto vegetazionale e si accenna al fatto che la tav. QT_B_01 “riporta gli elementi principali”. E' necessario che tutti gli elementi di difformità rispetto alla tav. A2 del PTCP (aree boscate ed elementi vegetazionali) riscontrati in sede di rilievo o foto-interpretazione vengano puntualmente evidenziati e motivati, come previsto all'art. 12 c. 8 delle NTA del PTCP. Il quadro conoscitivo del PSC dovrà inoltre contenere i dati raccolti nel corso della campagna di rilievo vegetazionale citata, esplicitando con chiarezza le fonti dei dati. In mancanza di tali elementi non potrà essere acquisito un assetto vegetazionale difforme da quello contenuto nella tav. A2 del PTCP. Le verifiche richieste sono particolarmente significative e necessarie rispetto alla zona definita come boscata a sud dell'abitato di Nusone in quanto la Legge n. 35 del 2012 prevede che siano escluse dalla definizione di bosco “le formazioni forestali di origine artificiale realizzate su terreni agricoli a seguito dell'adesione a misure agro ambientali promosse nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale dell'Unione europea una volta scaduti i relativi vincoli”. Infine, si rappresenta che nella tav. QT_B_01 la rappresentazione grafica delle formazioni lineari non evidenzia con adeguata chiarezza la continuità di tali elementi. • Aree di valore naturale ed ambientale – Nella relazione di QC pur essendo “accennati” i temi relativi a aree boscate, filari, siti Rete Natura 2000, rimboschimenti e zone umide non risulta chiaro quali elementi di valore naturale e ambientale vengono studiati per la successiva definizione delle aree di valore naturale e ambientale. E' necessario esplicitare il tema facendo riferimento alla Tav. B3.a, alla relazione del Quadro Conoscitivo del PTCP 2007 e all'art. 60 delle norme del medesimo piano. In particolare è opportuno riportare in questa sezione: - la descrizione e caratterizzazione delle zone umide presenti nei territori comunali anche con riferimento ai disposti dell'art. 16 delle NTA del PTCP (vasche ex-eridania ricadenti in SIC/ZPS, Bucone della Mezzana, del quale è stato svolto un censimento vegetazionale dalle GEV e non allegato al documento in esame, Ansa Rio Corniola biotopo umido ricadente nel SIC/ZPS e sito riproduttivo di <i>Rana Lessonae</i> specie d'interesse comunitario e erroneamente attribuito nell'all. B3.1 (R) del PTCP al Comune di Castel San Giovanni), riportandone la perimetrazione e valutandone lo stato evolutivo; - le previsioni di ripristini naturalistici a seguito di attività estrattive pianificate (polo la Casella); - la golena del Po; - i rimboschimenti se svolti con finalità naturalistiche;	riportati nel PTCP 2007. <u>Aree di valore naturale e ambientale</u> Si accoglie la riserva, integrando il QC con gli approfondimenti relativi alle Aree di valore naturale ed ambientale. <u>Rete ecologica</u> Si accoglie la riserva, integrando gli elaborati cartografici con le indicazioni riportate nelle “Linee guida per la costituzione della Rete Ecologica locale”. <u>Aspetti faunistici</u> Si accoglie la riserva, integrando il QC con gli approfondimenti relativi agli Aspetti faunistici.	<u>naturale e ambientale.</u> INTESA ACCORDATA per quanto concerne la <u>Rete ecologica</u>. INTESA ACCORDATA per quanto riguarda gli <u>Aspetti faunistici</u>. Si rammenta, infine, l'opportunità di inserire negli elaborati di QC un rinvio agli elaborati dello studio di fattibilità relativo al progetto di “Riqualificazione ambientale vasche ex Eridania – Comparto C”, allegato all'Accordo Territoriale sottoscritto tra il Comune di Sarmato e la Provincia di Piacenza ai fini dell'attuazione delle previsioni di Polo Produttivo di Sviluppo Territoriale (PPST n.5) con valenza di APEA e di Polo Funzionale (PF n.6) contenente un insediamento commerciale di rilevanza sovracomunale.

N. ID.	RISERVE PROVINCIALI (atto G.P. n. 72 del 28.042014)	CONTRODEDUZIONI COMUNALI (atto C.C. n. 55 del 15.12.2014)	VALUTAZIONI CONCLUSIVE
	- altre aree o ambiti ritenuti d'interesse naturalistico a scala comunale. • Rete ecologica - Considerando che: - in seguito alle valutazioni provinciali formulate al Quadro Conoscitivo e al Documento Preliminare non sono stati sviluppati approfondimenti relativamente a questo tema, - con deliberazione n. 10 del 25/03/2013 sono state approvate le "Linee guida per la costituzione della Rete Ecologica locale". Si rappresenta l'opportunità di adeguare il Piano (QC e PSC) alle citate linee guida per evitare una successiva variante specifica di adeguamento. Si rappresenta, inoltre, che queste ultime contengono specifiche indicazioni per l'attuazione delle "Misure per la tutela qualitativa della risorsa idrica" (allegato N5 alle NTA del PTCP), che necessitano non solo di una specifica disciplina ma anche di approfondimenti da svolgere nell'ambito del quadro conoscitivo. • Aspetti faunistici – è necessario riportare indicazioni relativamente alla vocazionalità faunistica del territorio con riferimento al Piano Faunistico Venatorio Provinciale.		
30	Relativamente alle unità di paesaggio trattate in Relazione (QC0), nel Capitolo dedicato al Sistema della Pianificazione, ed in particolare nel paragrafo D.1.2, e comunque in riferimento al PTCP previgente, si evidenzia che, ai sensi del comma 2 dell'art.54 del PTCP vigente, risulta necessario, oltre ad acquisire le delimitazioni delle Unità di Paesaggio e delle Sub unità di rilevanza locale, presenti sulla Tav.T1 del Piano provinciale, facendo corrispondere la delimitazione ad elementi fisici riconoscibili sul territorio, anche approfondire la descrizione delle invarianti di paesaggio delle sub unità di rilevanza locale, individuando gli elementi di criticità e i punti di forza che si differenziano da quelli riferiti all'Unità di paesaggio provinciali di appartenenza. Ciò al fine di provvedere nell'ambito del PSC a: • articolare il grado di applicabilità, a livello locale, delle raccomandazioni proposte nell'allegato N6 del PTCP vigente; • dettare le disposizioni finalizzate non solo al mantenimento ed al ripristino delle diverse componenti costitutive del paesaggio, ma anche ad una loro piena valorizzazione attraverso politiche attive di intervento. Si provveda inoltre, ai sensi del comma 5 dell'art.54 del PTCP vigente, a verificare l'articolazione delle sub unità di paesaggio di rilevanza locale, sulla base delle delimitazioni delle sub unità ricadenti nei territori comunali limitrofi. In adeguamento al PTCP, risulta pertanto necessario integrare gli elaborati di QC, al fine di recepire le suddette disposizioni.	Si accoglie la riserva, facendo corrispondere la delimitazione ad elementi fisici riconoscibili sul territorio ed approfondendo gli aspetti caratterizzanti le Sub unità di rilevanza locale.	INTESA CONDIZIONATA Nonostante quanto si afferma in controdeduzione, gli elaborati di QC non sono stati modificati come richiesto. Pertanto, richiamando quanto evidenziato in riserva, ai sensi dell'art.54 del PTCP, si condiziona l'intesa all'integrazione della Relazione (QC.R01 – paragrafo D.1.2) con gli approfondimenti rispetto alle invarianti di paesaggio delle sub unità di rilevanza locale, e con l'individuazione degli elementi di criticità e dei punti di forza che si differenziano da quelli riferiti alle Unità di paesaggio provinciali di appartenenza.
Sistema Territoriale			

N. ID.	RISERVE PROVINCIALI (atto G.P. n. 72 del 28.042014)	CONTRODEDUZIONI COMUNALI (atto C.C. n. 55 del 15.12.2014)	VALUTAZIONI CONCLUSIVE
31	In merito al sistema insediativo storico urbano e rurale, si evidenzia quanto segue: secondo le disposizioni di cui all'art.24 del PTCP vigente, nel PSC devono essere individuate, relativamente a tutto il territorio comunale le zone urbane storiche e le strutture insediative storiche non urbane, articolandole in "Centri storici - zone urbane storiche" che hanno mantenuto la riconoscibilità della loro struttura insediativa e della stratificazione dei processi della loro formazione (patrimonio edilizio, rete viaria, spazi ineditati e altri manufatti storici) e "strutture insediative storiche non urbane", costituite da tessuti o nuclei edificati di antica formazione nonché dalle aree che ne costituiscono l'integrazione storico-ambientale e paesaggistica, indicando lo stato di consistenza dei tessuti edilizi (non alterato, parzialmente alterato, alterato); tale articolazione deve essere effettuata verificando ed integrando le individuazioni presenti sulle Tav.A1.1 e all'Allegato N2 del Piano provinciale, al fine di definire nelle tavole di Piano, sulla base della metodologia di analisi proposta dal Piano provinciale, la perimetrazione degli insediamenti storici. Pertanto, in riferimento al PTCP vigente che individua Sarmato come Tessuto agglomerato (parzialmente alterato) e Agazzino come nucleo principale, sulla base dell'analisi, relativamente a tutto il territorio comunale, delle zone urbane storiche e delle strutture insediative storiche non urbane, anche in riferimento ai contenuti dell'elaborato QC1 e delle Tavole QT_C1_3_02, QT_C1_3_03, QT_C1_3_04 e QT_C1_3_05, relativi all'analisi del territorio urbano (analisi tipologica, epoche costruttive, stato di conservazione e isolati urbani), e alla perimetrazione del "Centro storico" effettuata sulla Tavola PSC T03 "Ambiti Territoriali", si definisca la gerarchia degli insediamenti storici effettuandone la corretta perimetrazione; relativamente al tessuto agglomerato di Sarmato definito dal Piano provinciale come "parzialmente alterato", si evidenzia che il PSC può escludere dalla perimetrazione le parti non più originarie che siano localizzate marginalmente al nucleo integro, sulla base delle analisi contenute nel QC, anche indicando riferimenti morfologici e tipologici per l'eventuale sostituzione dei tessuti alterati ancora in stretto rapporto con l'edificazione storica residua. Si verifichi inoltre l'eventuale presenza di nuclei secondari (si verifichino ad esempio le caratteristiche di Pontetidone), provvedendo, in base all'analisi documentata della qualità storica ed architettonica (integrando eventualmente gli elaborati di analisi delle "caratteristiche del sistema urbano" del QC) e in coerenza con la metodologia indicata nel Quadro conoscitivo del PTCP, a definirne la perimetrazione oppure ad attuare una tutela limitata o mirata a singole unità edilizie di valore storico ed architettonico. Sulla base delle suddette considerazioni si integrino/modifichino gli elaborati di QC, in particolare, esplicitando nella Relazione (QC0) la	<u>Zone urbane storiche e strutture insediative storiche non urbane</u> Si accoglie la riserva integrando l'elaborato PSC T03 "Ambiti Territoriali" e i relativi riferimenti nelle norme tecniche di attuazione con l'individuazione del nucleo rurale di Agazzino come insediamento storico del territorio rurale, ai sensi dell'art. A – 8 dell'allegato alla legge regionale 20/2000. Inoltre si conferma l'articolazione del rilievo contenuto nel Quadro Conoscitivo del PSC adottato, in ragione della verificata efficacia nel suo utilizzo. <u>Zone ed elementi di interesse storico-architettonico e testimoniale</u> Si accoglie la riserva verificando la presenza di immobili di proprietà pubblica con più di settant'anni, sottoposti a tutela "ope legis" e integrando, a seguito di tale verifica, l'elaborato PSC.T07. Inoltre, si evidenzia come l'individuazione delle zone ed elementi di interesse storicoarchitettonico e testimoniale sia stata effettuata dal PSC ai sensi dell'art. A-9 dell'allegato alla L.R. 20/2000, integrando inoltre anche gli elementi presenti nel PTCP. <u>Viabilità storica</u> Si accoglie la riserva integrando il QC con gli elementi individuati nella Tav. PSC.T07, che contiene gli approfondimenti storici e comprende al suo interno gli elementi del PTCP opportunamente verificati ed integrati. L'ulteriore viabilità storica rispetto al PTCP e presente negli elaborati di PSC era già presente come tutela all'interno del PRG ed è stata individuata attraverso una comparazione con la cartografia storica disponibile. <u>Centuriazione</u> In merito al tema della centuriazione, in sede di elaborazione del PSC si è verificato	INTESA CONDIZIONATA Viste le controdeduzioni comunali, si condiziona l'intesa a quanto di seguito evidenziato. <u>Zone urbane storiche e strutture insediative storiche non urbane</u> - preso atto delle modifiche apportate alla Tavola PSC T03, richiamando i contenuti della riserva, si integri la Relazione (QC.R01 – paragrafo C.1.2) con l'illustrazione delle analisi effettuate a supporto della perimetrazione, presente sulla Tav. PSC T03, del Centro storico di Sarmato e della struttura insediativa storica non urbana di Agazzino; la suddetta illustrazione deve fare riferimento oltre che agli elaborati QC.R02 e alle Tavole QT_C1_3_02, QT_C1_3_03, QT_C1_3_04 e QT_C1_3_05, da integrare rispetto all'insediamento di Agazzino, anche alle disposizioni del PTCP vigente. In merito a Pontetidone, si provveda alla caratterizzazione degli insediamenti esistenti al fine di effettuarne la corretta perimetrazione/individuazione sulle tavole di Piano, anche in riferimento ai contenuti di RUE; - ribadendo quanto evidenziato in riserva, si modifichino gli elaborati QC.R02 e QT_C1_3_05, al fine di renderne più chiara la lettura e facilitarne la comprensione dei contenuti, anche eliminando le incongruenze presenti (si veda ad esempio la schedatura come isolati urbani, di insediamenti che non ne hanno le caratteristiche). <u>Zone ed elementi di interesse storico-architettonico e testimoniale</u> Richiamando i contenuti della riserva, si integri la Relazione (QC.R01 – paragrafo C.1.2.4) con l'illustrazione delle analisi effettuate a supporto dell'individuazione sulle Tavole PSC.T07 e PSC.T07.1, ai sensi dell'art.25 del PTCP e dell'art.A-9 della L.R.20/2000, delle zone ed elementi di interesse storico-architettonico e testimoniale, rendendo coerenti gli elaborati di QC con quelli di PSC. Infine si provveda a sostituire i riferimenti legislativi presenti nel sopracitato paragrafo, con quelli vigenti. <u>Viabilità storica</u> Nonostante l'accoglimento della riserva, il QC non è stato integrato; richiamando quindi i contenuti della riserva, si integri la Relazione (QC.R01 – paragrafo C.1.2.2) con l'illustrazione delle analisi effettuate a supporto dell'individuazione dei "Collegamenti

N. ID.	RISERVE PROVINCIALI (atto G.P. n. 72 del 28.042014)	CONTRODEDUZIONI COMUNALI (atto C.C. n. 55 del 15.12.2014)	VALUTAZIONI CONCLUSIVE
	metodologia di analisi, le fonti ed i risultati e rappresentando sulle Tavole, i risultati delle specifiche analisi da effettuarsi relativamente a tutto il territorio comunale e le zone urbane storiche e le strutture insediative storiche non urbane. Per quanto riguarda l'analisi degli isolati urbani, al fine di una più chiara lettura e comprensione del QC, si ritiene opportuno modificare la denominazione della Tav. QT_C1_3_05 sostituendo a "codici delle schede di rilievo", la dicitura "individuazione degli isolati urbani", in quanto, sulla tavola, sono individuati gli isolati urbani con numerazione che rimanda ai codici identificativi degli isolati descritti nell'elaborato QC1-Rilievo degli isolati urbani e non ai codici delle schede; la funzione del codice scheda in realtà non risulta chiara e potrebbe pertanto coincidere con il codice dell'isolato. Nella voce di legenda si inserisca il riferimento all'elaborato QC1. L'elaborato QC1, considerato che nelle schede in esso contenute, non sono presenti le planimetrie degli isolati, con l'individuazione dei punti di scatto del rilievo fotografico effettuato, risulta di difficile lettura e la specifica codifica presente di poca utilità. Infine si evidenzia che alcuni insediamenti analizzati nell'elaborato QC1 e sulla Tav. QT_C1_3_5 non presentano le caratteristiche di "isolato urbano"; risulta pertanto necessario apportare le opportune modifiche al fine di eliminare le incongruenze presenti; • relativamente alle zone ed elementi di interesse storico-architettonico e testimoniale di cui all'art.25 del PTCP e all'art.A-9 della L.R.20/2000, ossia agli insediamenti non individuabili come "zone urbane storiche e strutture insediative storiche non urbane" di cui al precedente punto, il Comune, fra il patrimonio urbano ed extraurbano censito, deve individuare: - Immobili soggetti alle disposizioni di cui al D.Lgs. 42/2004 (vincolati con decreto o sottoposti a tutela "ope legis"), ovvero che presentino caratteristiche tali da essere riconosciuti come beni di interesse artistico, storico e architettonico; - Immobili di interesse storico, culturale e testimoniale non vincolati; - Immobili che, rimasti inalterati nel tempo, presentano caratteristiche tipologiche ben definite; - Immobili che, pur presentando ancora determinati caratteri tipologici, sono stati interessati da interventi irreversibili che ne hanno alterato irrimediabilmente le caratteristiche originarie ed immobili che non ricadono nella classificazione tipologica proposta ma che presentano comunque caratteristiche di testimonianza. Sulla base degli approfondimenti effettuati (elaborati QC1, QC2, Tavole QT_C1_3_02/03/04/05 e QT_C3_01), dei contenuti della Tav. PSC.T07 ed in riferimento alle Tavole A1.1 e D3.a nord e all'AlI.N3 alle Norme del PTCP, si integrino gli elaborati di QC con le informazioni sopra descritte, individuando in cartografia le zone ed elementi di interesse storico-	l'apparato analitico contenuto nel PTCP, accertandone la qualità, la completezza e la profondità di indagine sviluppata in quella sede. <u>Zone di interesse archeologico</u> Il PSC adottato recepisce tutta la documentazione disponibile relativamente alla presenza di zone ed elementi di interesse storico, archeologico e paleontologico, recependo, quando presenti, i relativi vincoli e norme di tutela. Rimane di assoluta competenza delle diverse Soprintendenze effettuare la verifica sullo stato del patrimonio storico, archeologico e paleontologico presente nel territorio comunale di Sarmato.	carrabili ottocenteschi di interesse primario" e delle "Tracce di collegamenti antichi di primaria importanza", presenti sulle Tavole PSC.T07 e PSC.T07.1, rendendo coerenti gli elaborati di QC con quelli di PSC. Infine, prendendo atto di quanto espresso nell'art.65 di PSC, si provveda ad individuare ai sensi dell'art.27 del PTCP, la viabilità storica urbana comprensiva degli slarghi e delle piazze, sulla scorta del primo catasto dello Stato nazionale. <u>Centuriazione</u> Si provveda ad integrare la Relazione (QC.R01) illustrando le verifiche effettuate in sede di predisposizioni del PSC relativamente al tema della centuriazione, richiamate in controdeduzione. <u>Zone di interesse archeologico</u> In riferimento a quanto evidenziato in sede di controdeduzione comunale, si richiama quanto disposto dall'art.22 comma 2 del PTCP vigente, ossia che nel QC devono essere individuate, relativamente a tutto il territorio comunale, le "zone di interesse archeologico", tenendo conto delle individuazioni presenti sulla tavola C1.f nord del QC del Piano provinciale e provvedendo comunque a definire una loro perimetrazione in accordo con la Soprintendenza. Sulla base di quanto sopra esposto, si provveda ad integrare la Tav. QT_C3_01 e ad illustrare nella Relazione (QC.R01) al paragrafo C.1.2.3, la metodologia di analisi, le fonti e lo stato del patrimonio archeologico presente nel territorio comunale di Sarmato; si elimini inoltre l'elenco delle aree di interesse archeologico presente nel suddetto paragrafo, in quanto riferito al PTCP 2000.

N. ID.	RISERVE PROVINCIALI (atto G.P. n. 72 del 28.042014)	CONTRODEDUZIONI COMUNALI (atto C.C. n. 55 del 15.12.2014)	VALUTAZIONI CONCLUSIVE
	architettonico e testimoniale quali emergenze puntuali, suddivisi secondo le tipologie definite dal PTCP (art.25, comma 1) e opportunamente codificati, predisponendo specifici elenchi nei quali inserire i dati relativi ai beni e i codici identificativi (codice Id. Comune e codice Id Provincia vd. All.N3 PTCP). I nuovi contenuti dovranno poi essere trattati nella Relazione QC0, al paragrafo C.1.2.4., esplicitando l'analisi effettuata, la metodologia utilizzata, le fonti e i risultati delle indagini; nel citato paragrafo dovranno inoltre essere sostituiti i riferimenti legislativi presenti con quelli vigenti ed aggiornato l'elenco dei beni soggetti a vincolo culturale ai sensi del D.Lgs.42/2004, sulla base di tutti i decreti di vincolo emessi ed inserendo gli immobili di proprietà pubblica con più di settant'anni, sottoposti a tutela "ope legis"; • relativamente alle viabilità storica di cui all'art.27 del PTCP, i percorsi storici consolidati sono individuati in conformità al PTCP vigente; ai fini dell'adeguamento al PTCP, risulta però necessario ai sensi del citato articolo, individuare anche la viabilità storica urbana comprensiva degli slarghi e delle piazze, sulla scorta del primo catasto dello Stato nazionale. In merito agli elementi nodali di mobilità storica, si evidenzia che sulla Tav. QT_C3_01 non è individuato un "guado" presente sulle Tavole A1.1 del PTCP e PSC.T07. Inoltre, nel QC devono essere presenti gli approfondimenti effettuati in tema di viabilità storica al fine di illustrare la metodologia di analisi, le motivazioni di ordine storico, topografico e funzionale che supportano le individuazioni e le fonti e di descrivere lo stato conoscitivo dei percorsi storici ed elementi nodali presenti sul territorio comunale di Sarmato; ciò anche in considerazione dei contenuti della Tav. PSC.T07 che oltre ai percorsi storici consolidati recepiti dal PTCP, individua "Collegamenti carrabili ottocenteschi di interesse primario" e "Tracce di collegamenti antichi di primaria importanza" che non risultano però supportati da alcuna analisi e/o materiale documentale. Sulla base di quanto sopra, si integrino gli elaborati di QC, in particolare la Tav. PSC.T07 e la Relazione (QC0) al paragrafo C.1.2.2; • relativamente al tema della centuriazione, sulla Tav. QT_C3_01, sono stati individuati gli "elementi localizzati" recependoli dalla Tav. A1.1 del PTCP; ai sensi dell'art.23 comma 10 del PTCP, risulta però necessario accertare le caratteristiche degli elementi localizzati, ovvero proporre integrazioni, modifiche, ridefinizioni sulla base di adeguate motivazioni di carattere storico topografico, secondo le procedure dettate dall'art. 22 della L.R. n. 20/2000 e dalle disposizioni in materia di beni culturali. Considerato che nella Relazione di QC non è stata affrontata la tematica, si provveda ad integrarla con uno specifico paragrafo che descriva l'analisi effettuata a supporto dell'individuazione cartografica degli elementi localizzati, la metodologia utilizzata, le fonti e i risultati delle indagini;		

N. ID.	RISERVE PROVINCIALI (atto G.P. n. 72 del 28.042014)	CONTRODEDUZIONI COMUNALI (atto C.C. n. 55 del 15.12.2014)	VALUTAZIONI CONCLUSIVE
	• ai sensi delle disposizioni di cui al comma 2 dell'art.22 del PTCP vigente, nel QC devono essere individuate, relativamente a tutto il territorio comunale, le “zone di interesse archeologico”, tenendo conto delle individuazioni presenti sulla tavola C1.f nord del QC del Piano provinciale e provvedendo comunque a definire una loro perimetrazione in accordo con la Soprintendenza per i Beni archeologici. Risulta inoltre opportuno: - predisporre un allegato che contenga una schedatura dei siti di interesse archeologico, sulla base dei contenuti dell'All.C1.3 (R) “Riconoscizione e schedatura delle aree archeologiche” al QC del PTCP; - integrare la Relazione di QC (QC0) al paragrafo C.1.2.3, al fine di illustrare la metodologia di analisi e le fonti e di descrivere lo stato del patrimonio archeologico presente nel territorio comunale di Sarmato; si elimini inoltre l'elenco delle aree di interesse archeologico presente nel suddetto paragrafo, in quanto riferito al PTCP 2000; Si evidenzia infine che il PTCP vigente indirizza i Comuni alla elaborazione della “Carta delle potenzialità archeologiche” nell'ambito della predisposizione del PSC. Si valuti pertanto l'opportunità di predisporre tale carta secondo quanto dispone il comma 6 dell'art.22.		
32	Come già riferito nelle valutazioni espresse con riferimento al documento preliminare, nella tavola QT_C1_4A_01– Rete fognaria- non è chiaro se quanto rappresentato considera i contenuti della relazione e, in particolare, quanto indicato in grassetto a pag. 107. Le reti dovrebbero essere considerate (nella tavola e/o relazione) secondo la valutazione del carico idraulico, le valutazioni aggiornate degli impianti di depurazione in termini quali-quantitativi, programmi di adeguamento di ATERSIR (ex ATO), capacità drenante dei canali (problema acque bianche) (per il dettaglio vedi parere ARPA e AUSL).	Il Comune di Sarmato ha attivato il percorso di AGENDA 21 ed in quella sede si è aperta una profonda riflessione sul tema della qualità delle acque superficiali che interessano il territorio comunale.	INTESA CONDIZIONATA Tenendo in considerazione di quanto controdedotto dall'Amministrazione Comunale, si ritiene che tale controdeduzione non fornisca elementi esaustivi per rispondere alla riserva provinciale.
33	Acquedotto - Come già riferito nelle valutazioni espresse con riferimento al documento preliminare, dalla relazione si apprende che la rete è stata quasi completamente sostituita. A tale riguardo è necessario analizzare dettagliatamente le criticità strutturali e impiantistiche rimanenti, oppure, esplicitare l'assenza di criticità per questo sistema. (vedi parere ARPA e AUSL).	Il Comune di Sarmato ha sempre prestato particolare attenzione alla qualità delle acque per uso idropotabile ed è da sempre impegnato a sollecitare gli enti preposti (ATERSIR) e i soggetti gestori (IREN) a superare le eventuali criticità che si venissero a creare, anche in relazione del fatto che non ha alcuna competenza in materia.	INTESA CONDIZIONATA Tenendo in considerazione di quanto controdedotto dall'Amministrazione Comunale, si ritiene che tale controdeduzione non fornisca elementi esaustivi per rispondere alla riserva provinciale.
34	Linee elettriche - Come già riferito nelle valutazioni espresse con riferimento al documento preliminare, Occorre completare la tavola con riferimento all'articolazione già definita nella tavola C1.h del QC del PTCP 2007, integrando i contenuti della relazione con la fonte dei dati e l'indicazione del sistema utilizzato per definire le fasce di rispetto e lo stato di aggiornamento dei dati. Analogamente deve essere analizzata	Si accoglie la riserva aggiornando la tavola PSC.T08 con la più recente rete degli elettrodotti (AT e MT) disponibile, comprensiva degli interventi di sviluppo previsti e riportando la fonte di vincolo. In merito alle fibre ottiche non si possiede il	INTESA ACCORDATA

N. ID.	RISERVE PROVINCIALI (atto G.P. n. 72 del 28.042014)	CONTRODEDUZIONI COMUNALI (atto C.C. n. 55 del 15.12.2014)	VALUTAZIONI CONCLUSIVE
	la presenza di eventuali impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile sul territorio comunale ed eventuali programmi di sviluppo delle reti proposte dai gestori, per consentire l'indicazione dei corridoi di fattibilità o l'esclusione di essi. (rif. art. 47 del PTCP 2007). La trattazione dovrà essere completata (in termini sia descrittivi che cartografici) con l'illustrazione della rete delle fibre ottiche, ecc. eventualmente esistenti sul territorio comunale. Vedi inoltre indicazioni ARPA e AUSL.	dato, che per altro non produce alcun condizionamento alla trasformazione dei suoli e dei fabbricati.	
35	Inquinamento luminoso - occorre trattare l'argomento in quanto, come esplicitato dall'art. 70 del PTCP 2007, i Siti della Rete Natura 2000 (SIC/ZPS) devono essere identificati come "zone di protezione dall'inquinamento luminoso".	Si accoglie la riserva individuando sulla tavola PSC.CT08 i Siti della Rete Natura 2000 (SIC/ZPS) presenti nel comune di Sarmato come "zone di protezione dall'inquinamento luminoso".	INTESA ACCORDATA
36	Come già riferito nelle valutazioni espresse con riferimento al documento preliminare l'analisi prodotta sugli spazi pubblici è oltremodo sintetica e necessita di essere integrata con dati relativi ai residui di PRG pianificato e non attuato e al livello di funzionabilità e accessibilità. Inoltre la semplice valutazione di "situazione abbastanza soddisfacente" (pag. 109 della relazione) non è coerente con quanto indicato nella Relazione illustrativa (PSC.R01 – pag. 57) in quanto è riferito che la dotazione pro-capite dei servizi è inferiore ai minimi di legge da pianificare. Occorre coordinare le due relazioni (QC e PSC) e integrare il quadro conoscitivo.	Si accoglie la riserva aggiornando il QC agli studi di maggior dettaglio contenuti nella Relazione illustrativa (PSC.R01).	INTESA CONDIZIONATA Si prende atto delle controdeduzioni ed integrazioni che sono state effettuate utilizzando dati aggiornati al 31.12.2010 (sia quelli relativi alla popolazione che al bilancio dei servizi); occorre, anche relativamente alla tematica dei servizi, svolgere le specifiche elaborazioni sulla base di dati più recenti. Per quanto riguarda i "servizi sovrallocali" e la previsione di "zona naturalistica del Ballottino localizzata lungo il corso del Fiume Po, per un totale di 222.413 mq.", tra l'altro non confermata tra le previsioni di PSC, occorre specificare che tale previsione non si caratterizza come "sovrallocale", in quanto definita solamente all'interno di strumenti di pianificazione comunale.
37	I distributori di carburante non rientrano fra le dotazioni territoriali occorre, pertanto, aggiornare la tabella a pag 109 della - Relazione QC0 - cap. C.1.4.A.2.	Si accoglie la riserva aggiornando il QC agli studi di maggior dettaglio contenuti nella Relazione illustrativa (PSC.R01).	INTESA ACCORDATA
38	Come già riferito nelle valutazioni espresse con riferimento al documento preliminare, si chiede di effettuare l'analisi della qualità ecologico-ambientale, individuando tutte le dotazioni ecologiche (insieme degli spazi, opere e interventi che concorrono a migliorare la qualità dell'ambiente urbano) esistenti. Inoltre occorre produrre approfondite analisi, corredate anche di elaborazioni cartografiche in merito a: inquinamento atmosferico, spandimento liquami (dati Servizio Ambiente Provincia), acque sotterranee e superficiali, elettromagnetismo, radiazioni ionizzanti, stato di qualità del suolo, energia, eventuali rischi industriali e rumore (Zonizzazione acustica-stato di fatto e di progetto). Per il dettaglio delle valutazioni di queste matrici vedi pareri di ARPA e AUSL espressi in sede di Conferenza di pianificazione.	Si accoglie la riserva integrando il QC rispetto ai seguenti tematismi: • inquinamento atmosferico; • spandimento liquami (dati Servizio Ambiente Provincia); • acque sotterranee e superficiali; • elettromagnetismo; • radiazioni ionizzanti; • stato di qualità del suolo; • energia; • eventuali rischi industriali; • rumore (Zonizzazione acustica-stato di fatto e di progetto).	INTESA CONDIZIONATA Si prende atto delle controdeduzioni ed integrazioni effettuate utilizzando dati non aggiornati o non più utilizzati (dati al 2006 per i consumi di acqua ad uso civile, al 2007 per i rifiuti, uso di indicatori come il SACA per i corpi idrici superficiali, ecc.). Si ribadisce la necessità, anche relativamente alla tematica delle dotazioni ecologico-ambientali, di svolgere le specifiche elaborazioni sulla base di dati più recenti, ai fini di una corretta individuazione delle necessarie nuove dotazioni da prevedere nel progetto di Piano.

N. ID.	RISERVE PROVINCIALI (atto G.P. n. 72 del 28.042014)	CONTRODEDUZIONI COMUNALI (atto C.C. n. 55 del 15.12.2014)	VALUTAZIONI CONCLUSIVE
39	Con riferimento all'art. 102 del PTCP 2007, nel piano occorre recepire la classificazione della rete viaria contenuta nella tavola I2 relativa al livello funzionale (PTCP 2007), anche al fine della individuazione delle fasce di rispetto dimensionate ai sensi del D.Lgs n. 285/1992 e successive modifiche come articolate nella tabella presente nell'Art. 103 del PTCP. Tale adempimento non può prescindere dall'individuazione del perimetro del Centro abitato così come definito dall'art. A-5, comma 6 della LR 20/00. Nel QC tutta la rete stradale esistente deve essere rappresentata secondo la titolarità amministrativa e gestionale. (rif. tav. C2.a del QC del PTCP). Tali elementi sono rappresentati nella tavola PSC T06 ma non trova riscontro negli elaborati testuali.	Si accoglie la riserva modificando il QC, aggiornando la classificazione della rete viaria.	INTESA ACCORDATA
40	Relativamente al sistema del territorio rurale trattato nel Capitolo C.3 dell'elaborato QC0, risulta necessario esplicitare gli approfondimenti effettuati, sulla base delle disposizioni del PTCP, al fine di definire gli ambiti individuati sulla Tav. PSC.T03 – Ambiti territoriali e descritti nel Capitolo 4 della Relazione illustrativa (PSC.R01) del PSC. Considerato che il Piano provinciale ha effettuato una prima individuazione degli ambiti del territorio rurale, demandando l'individuazione definitiva ai PSC che deve basarsi su approfondimenti e analisi delle specificità locali, secondo una metodologia analoga a quella utilizzata nel Piano provinciale e secondo le direttive di cui al comma 7 dell'art.56 "Definizione, obiettivi e articolazione del territorio rurale" e gli indirizzi di cui all'art.59 "Ambiti agricoli periurbani", è necessario integrare il QC con i risultati delle analisi effettuate relativamente al territorio rurale e alle sue componenti; i contenuti devono essere rappresentati in cartografia e trattati nell'elaborato QC0, integrando il Capitolo C.3, esplicitando la metodologia di analisi, le fonti, i risultati valutati in riferimento all'elaborato QC0 (capitolo B.2), alle Tavole QT_C1_3_01 e QT_B_01 e al Quadro Conoscitivo del PTCP vigente.	Si accoglie la riserva integrando il QC.	INTESA CONDIZIONATA Viste le controdeduzioni comunali, considerato che le integrazioni effettuate alla Relazione (QC.R01 – paragrafo C.3.3), essendo un estratto del testo "Castelli piacentini" di C. Artocchini relativo al Castello di Sarmato, non sono pertinenti con quanto richiesto in merito al territorio rurale, si condiziona l'intesa all'integrazione del QC (Relazione e cartografia) in riferimento alla riserva e secondo le specifiche disposizioni del PTCP, evidenziando i risultati delle analisi effettuate relativamente al territorio rurale e alle sue componenti a supporto della definizione degli ambiti del territorio rurale presente sulla Tav. QT_C3_02 e sugli elaborati di PSC.
41	Relativamente al censimento del patrimonio edilizio in territorio rurale, al fine della corretta applicazione della specifica disciplina, risulta necessario esplicitare nelle schede contenute nell'elaborato QC2 – Rilievo del patrimonio extraurbano, se gli edifici censiti sono o non sono funzionali o non all'esercizio dell'attività agricola. Si evidenzia che negli estratti cartografici, contenuti nel suddetto elaborato, non è sempre presente l'individuazione dei punti di scatto del rilievo fotografico effettuato, e che la numerazione degli edifici risulta di difficile lettura; non è inoltre presente l'estratto cartografico per il complesso n.44. In merito alla Tav.QT_C3_01, risulta necessario inserire nella voce di legenda "Nucleo agricolo", il riferimento all'elaborato QC2 che contiene le schede relative ad ogni complesso censito ed utilizzare nei citati elaborati le medesime terminologie, richiamando quelle del PTCP e	In merito agli edifici censiti e alla loro funzionalità o meno all'esercizio dell'attività agricola, si tratta di un aspetto estremamente dinamico e fortemente relazionato all'andamento dell'economia agricola. Il disposto normativo del PSC e del RUE, coerentemente con la legislazione regionale, definisce le modalità di gestione del patrimonio edilizio rurale e la trasformazione ammessa in caso di dismissione dall'originaria attività agricola.	INTESA CONDIZIONATA Premesso che le argomentazioni di controdeduzione comunale si riferiscono solo ad una parte dei contenuti della riserva e che gli elaborati di QC non sono stati modificati come richiesto, si condiziona l'intesa a quanto segue: • per una corretta applicazione delle disposizioni normative di RUE, richiamando anche le valutazioni conclusive alle controdeduzioni comunali alla riserva n.17, si ribadisce l'importanza di esplicitare nelle schede contenute nell'elaborato QC.R03, se gli edifici censiti sono o non sono funzionali all'esercizio dell'attività agricola; • si integrino gli elaborati QC.R03 e Tav.QT_C3_01 al fine di

N. ID.	RISERVE PROVINCIALI (atto G.P. n. 72 del 28.04.2014)	CONTRODEDUZIONI COMUNALI (atto C.C. n. 55 del 15.12.2014)	VALUTAZIONI CONCLUSIVE
	della L.R.20/2000; infine, si inseriscano sulla suddetta tavola tutti i codici relativi ai complessi schedati (non sono presenti quelli relativi ai complessi 07, 13, 22, 25, 27 e 38).		correggere gli errori materiali presenti, coordinarne i contenuti e migliorarne la qualità grafica.
Sistema della Pianificazione			
42	Considerato che nel QC non si è provveduto a rappresentare in cartografia e ad analizzare il sistema vincolistico derivante da norme vigenti e provvedimenti amministrativi, ma che il PSC, così come disposto dall'art.19 della L.R.20/2000, contiene tra i propri elaborati costitutivi la "Tavola dei vincoli" (Tavole PSC.T06, PSC.T.07 e PSC.T.08), che dovrà essere corredata, sulla base della specifica riserva, dalla "Scheda dei vincoli" , non si ritiene necessario che si effettui un'integrazione del QC con la trattazione della tematica in oggetto; si ritiene comunque opportuno inserire nell'elaborato QC0, nella sezione "D. Sistema della Pianificazione", il riferimento all'analisi e rappresentazione del sistema vincolistico, contenuta negli elaborati di PSC.	Si accoglie la riserva integrando il QC con un riferimento alla schedatura dei vincoli esistenti.	INTESA ACCORDATA Preso atto delle controdeduzioni comunali e delle modifiche apportate alla Relazione (QC.R01 – paragrafo D1.9), si accorda l'intesa; risulta comunque opportuno inserire nel suddetto paragrafo il riferimento anche all'elaborato "PSC.N03 Scheda dei vincoli" predisposto in sede di controdeduzione.
43	PTCP 2007 – Premesso che l' analisi della pianificazione sovraordinata generale e di settore , contenuta nell'elaborato QC0 al capitolo D.1, deve essere sintetizzata al fine di evidenziare gli obiettivi e le azioni che abbiano una diretta connessione con il territorio comunale, evitando di duplicare i contenuti degli strumenti vigenti, risulta necessario completare l'analisi con la trattazione di tutti i Piani (come sotto specificato) ed aggiornare il paragrafo D.1.2 sulla base del PTCP vigente approvato con atto C.P. n.69 del 2 luglio 2010 e della variante specifica al medesimo Piano adottata con atto C.P. n.71 del 20 dicembre 2013. Nel rispetto di quanto disposto dall'art. 18bis della LR 20/00 (c.m. dalla LR 15/2013), nel PSC tutti gli elementi del PTCP dovranno trovare riscontro normativo operando specifici richiami espressi alle norme del piano sovraordinato evitando duplicazioni.	Si accoglie la riserva integrando il QC con i riferimenti relativi al PTCP vigente approvato con atto C.P. n.69 del 2 luglio 2010 e della variante specifica al medesimo Piano adottata con atto C.P. n.71 del 20 dicembre 2013.	INTESA CONDIZIONATA Preso atto delle controdeduzioni comunali e delle modifiche apportate alla Relazione (QC.R01 – paragrafo D1.2), si condiziona l'intesa ad aggiornare il suddetto paragrafo sulla base del PTCP vigente e della variante specifica al medesimo Piano adottata e attualmente in itinere, non duplicandone i contenuti ma evidenziando gli obiettivi e le azioni che hanno una diretta connessione con il territorio comunale; nonostante la presenza del riferimento al PTCP vigente, il paragrafo D1.2 tratta infatti del PTCP 2000 (previgente). Per quanto riguarda l'analisi degli altri strumenti di pianificazione sovraordinati, si rimanda alle valutazioni conclusive successive.
44	PIAE – con atto CP n. 124 del 21.12.2012 è stata approvato il PIAE 2011 che il PSC deve considerare per l'aggiornamento del QC. Lo strumento provinciale attribuisce al Comune di Sarmato un incremento di quantitativi da pianificare nel polo n. 44-La Casella che il Comune dovrà poi assumere nella pianificazione di settore comunale. Dall'elaborato P 10 non risultano presenti nel territorio comunale Impianti fissi di lavorazione degli inerti. Il Comune riferisca in merito all'impianto fisso esistente, pianificato nei pressi della località Madonna del Rosario. Le integrazioni dovranno considerare in particolare la Relazione Tecnica punto 4.2.1 Poli estrattivi del PIAE 2011.	Si accoglie la riserva integrando la cartografia di QC con l'individuazione dei poli estrattivi di progetto relativi al PIAE vigente approvato con atto C.P. n.124 del 21 dicembre 2014. In merito all'impianto fisso posto in loc. Madonna del Rosario, si evidenzia come si tratti di un impianto esistente, già pianificato dal PRG. Tale previsione risulta coerente con l'art. 55 delle Norme del PIAE, che consente l'individuazione di tali impianti all'interno da parte degli strumenti urbanistici comunali in	INTESA CONDIZIONATA La dicitura "...integrando la cartografia del QC con l'individuazione dei poli estrattivi..." risulta essere troppo generica. Si prescrive pertanto indicare in modo puntuale l'elaborato nel quale sono contenute le indicazioni relative al polo estrattivo n° 44 LA CASELLA presente sul territorio comunale.

N. ID.	RISERVE PROVINCIALI (atto G.P. n. 72 del 28.04.2014)	CONTRODEDUZIONI COMUNALI (atto C.C. n. 55 del 15.12.2014)	VALUTAZIONI CONCLUSIVE
		zone non tutelate dal PTCP.	
45	PPGR - (cap. D2.2 del volume del QC del PTCP 2007) - occorre integrare il QC considerando le tavole v.R1 e v.R2 del PTCP 2007, inoltre è necessario approfondire il tema relativamente alle aree idonee alla localizzazione degli impianti per la gestione dei rifiuti (art. da 37 a 50) con particolare riferimento agli articoli 49 e 50 del PTCP 2007. Rispetto a questi ultimi potranno essere aggiunte ulteriori areali purchè queste ultime risultino incompatibili con la localizzazione di impianti a seguito di un'approfondita analisi del contesto territoriale ed in coerenza con gli obiettivi e le politiche assunte dal piano strutturale medesimo. In merito agli strumenti di pianificazione in materia di rifiuti si rammenta che con DGR 103 del 3 Febbraio 2014 è stato adottato il Piano Regionale di Gestione dei rifiuti	Si accoglie la riserva integrando il QC con i riferimenti relativi al PPGR vigente approvato.	INTESA CONDIZIONATA/ACCORDATA? Con atto A.L. n. 67 del 03.05.2016, la Regione ha approvato il PRGR, che è entrato in vigore il 13.05.2016, data della pubblicazione dell'avviso sul BURERT. In coerenza con quanto disposto dall'art. 6 delle sue Norme tecniche di attuazione, le Province hanno l'obbligo di adeguare le previsioni dei propri strumenti di pianificazione "non più attuabili per contrasto" con il Piano di settore regionale; la Provincia di Piacenza, con atto C.P. n. 23 del 30.11.2016 ha ritenuto di confermare la validità dell'individuazione di aree idonee alla localizzazione degli impianti per la gestione dei rifiuti effettuata nelle tavole v.R1 e v.R2.
46	Rispetto alla pianificazione sovraordinata occorre considerare: • Piano faunistico venatorio 2008/2012 secondo l'impostazione metodologica contenuta nel cap. D2.3 del volume "D" del QC del PTCP 2007; • PPRTQA - Piano di risanamento e tutela della qualità dell'aria -secondo quanto proposto con riferimento al cap. D2.4 del volume del QC del PTCP 2007- e quanto già espresso nel punto 1.2.4b Radiazioni della Relazione VST_R; • PLERT Piano provinciale per la localizzazione e l'emittenza radiotelevisiva - secondo quanto proposto con riferimento al cap. D2.5 del volume del QC del PTCP 2007 - e quanto già espresso nel punto 1.2.6 Radiazioni della Relazione VST_R; • PRIP - secondo quanto proposto con riferimento al cap. D2.6 del volume del QC del PTCP 2007; • PRIQA 2020 – il documento preliminare del Piano regionale integrato per la qualità dell'aria approvato con atto di GR n. 949 del 8 luglio 2013.	Le ricadute del <u>Piano faunistico venatorio</u> 2008/2012 sono già state accolte all'interno delle scelte di tutela ambientale e naturalistico del PTCP vigente, che a sua volta trova puntuale recepimento nel PSC adottato. <u>PPRTQA</u> Ai sensi dell'Art. 53 – Pianificazione urbanistica e territoriale delle Norme di PPRTQA il PSC del Comune di Sarmato ha orientato le proprie scelte di pianificazione secondo le seguenti finalità: • ridurre la dispersione dell'offerta insediativa, il consumo di territorio; la mobilità indotta di passeggeri e merci e delle relative emissioni inquinanti, l'impatto ambientale degli insediamenti produttivi e del loro consumo di risorse non rinnovabili; • concentrare le ulteriori potenzialità di offerta insediativa in collocazioni ottimali rispetto alle infrastrutture primarie per la mobilità su ferro, e secondariamente su gomma e ciclopedonale; • riqualificare e completare le dotazioni infrastrutturali ed ecologiche; • mitigare l'impatto dei nuovi insediamenti sulla mobilità delle persone tramite la necessità di istituzione/potenziamento del	INTESA CONDIZIONATA Come evidenziato alla riserva n. 43, l'analisi della pianificazione sovraordinata generale e di settore deve riguardare ed essere sintetizzata al fine di evidenziare gli obiettivi e le azioni che abbiano una diretta connessione con il territorio comunale, evitando di duplicare i contenuti degli strumenti vigenti. Occorre implementare la trattazione del Sistema della pianificazione dando conto anche del PLERT, del PPRTQA e del PAIR2020 adottato, del PRIP e del nuovo PSR e del PRGR approvato.

N. ID.	RISERVE PROVINCIALI (atto G.P. n. 72 del 28.042014)	CONTRODEDUZIONI COMUNALI (atto C.C. n. 55 del 15.12.2014)	VALUTAZIONI CONCLUSIVE
		trasporto collettivo (pubblico o privato). Tali scelte di pianificazione risultano coerenti con gli obiettivi del PPRTQA di Piacenza. <u>PLERT</u> A seguito di attenta verifica non risultano essere presenti o previsti nel territorio comunale di Sarmato impianti per l'emittenza radiotelevisiva. <u>PRIP</u> A seguito di attenta verifica non risultano ricadute dirette del PRIP sul territorio rurale del comune di Sarmato. <u>PRIQA 2020</u> In merito al PRIQA 2020 si rimane in attesa del suo recepimento all'interno del PTCP vigente. A seguito di tale recepimento si provvederà come necessario a livello locale.	
47	Si confermano le valutazioni espresse con riferimento al documento preliminare, in quanto il documento propone un bilancio quantitativo e un'analisi qualitativa, della situazione PRG vigente, che risulta estremamente sintetica. Lo stato di attuazione deve essere espresso in modo più dettagliato anche in relazione alle attrezzature e spazi collettivi. Quanto sopra è stato in parte trattato nella relazione di PSC.R 01 Occorre organizzare le due relazioni, di QC e di PSC secondo i contenuti richiesti per ognuna rispettivamente: analisi valutative (QC) e di progetto (PSC), in particolare, integrando il documento di testo del quadro conoscitivo. E' necessario considerare gli strumenti comunali vigenti o elaborati dal Comune tenendo distinti i piani che mantengono la loro autonomia quali piani di settore con valenza territoriale (PAE) e quelli che di fatto costituiranno contenuto di piano urbanistico (Pianificazione commerciale, Zonizzazione acustica ecc) nell'articolazione definita dalla L.R. 20/00 (PSC, POC e RUE). Si chiede di integrare il QC (Relazione illustrativa e cartografia) con il quadro degli obiettivi generali e delle azioni strategiche dei piani e progetti comunali di settore. Richiamando la riserva di carattere generale precedentemente espressa si rappresenta che nella tavola QT_D1_9 deve essere predisposta una legenda con descrizioni che possano caratterizzare i contenuti della	Si accoglie la riserva modificando e integrando il QC con il bilancio attuativo del PRG vigente.	INTESA CONDIZIONATA Per quanto concerne gli approfondimenti richiesti sullo stato di attuazione delle attrezzature e degli spazi collettivi, si rinvia a quanto formulato in riferimento alla riserva n. 36. Inoltre, occorre stralciare dal capitolo 7 della Relazione illustrativa di PSC (elaborato PSC.R01) i paragrafi "La valutazione delle dotazioni territoriali" e "Il bilancio attuativo delle aree a servizi", in quanto presentano contenuti conoscitivi che devono, quindi, essere inseriti nel QC. Si ribadisce la necessità di considerare nella trattazione del Sistema della pianificazione gli strumenti comunali di settore, integrando il QC (Relazione illustrativa e cartografia) con il quadro degli obiettivi generali e delle azioni strategiche dei piani e progetti comunali di settore.

N. ID.	RISERVE PROVINCIALI (atto G.P. n. 72 del 28.042014)	CONTRODEDUZIONI COMUNALI (atto C.C. n. 55 del 15.12.2014)	VALUTAZIONI CONCLUSIVE
	tavola in modo sufficientemente autonomo.		
PIANO STRUTTURALE COMUNALE			
<u>Compatibilità delle scelte di PSC con i contenuti del PTCP 2007</u>			
48	La stima dei fabbisogni insediativi proposta nell'ambito del Piano adottato ha solo in parte considerato i contenuti delle analisi del QC, peraltro carenti come evidenziato nelle riserve. Dalla relazione PSC.R01 si rileva che il dimensionamento è stato definito partendo dal residuo inattuato di PRG (aree di completamento e PUA in corso di attuazione) che è stimato in 670 abitanti teorici (indicati in 450 a pag 52 della relazione) con un rapporto superficie utile/abitanti teoricamente insediabili che è desumibile ma non espresso. La dimensione del piano è stata definita basandosi su tre scenari di crescita: il primo considera solo l'incremento medio della popolazione, il secondo aggiunge l'incremento derivato dalla realizzazione dell'area produttiva ex Eridania (APEA a nord della via Emilia) e il terzo considera anche l'incremento derivato dalla realizzazione del Polo commerciale, rispettivamente, con una "popolazione potenziale" di 3729, 4380 e 4680 abitanti, contro i 2919 abitanti residenti al 2011. Dalla stessa relazione a conclusione del § IL SISTEMA RESIDENZIALE si apprende che il PSC ha adottato lo scenario intermedio. Dalle schede d'ambito contenute nell'elaborato PSC.N02 si rileva che l'incremento massimo delle nuove trasformazioni residenziali del PSC è fissato in 360 abitanti. Dalla somma degli abitanti residenti con le potenzialità dei residui di PRG e le nuove potenzialità risulta che, al 2025, la popolazione dovrebbe raggiungere le 3949 unità, comunque inferiori ai 4380 dello scenario intermedio. Tutto ciò premesso il dimensionamento del piano dovrà essere verificato e reso esplicito secondo quanto disposto negli articoli 63, 64 e 73 del PTCP 2007 in relazione al reale fabbisogno di incremento, considerato: il rilevante residuo di PRG inattuato; la capacità insediativa massima di 360 abitanti da insediare in una superficie territoriale di circa 99.000 mq. (che secondo i parametri di PTCP può ospitare circa 830 abitanti facendo emergere un sottoutilizzo del suolo); e il periodo di riferimento del piano strutturale.	<u>Stima dei fabbisogni insediativi</u> In merito ai dati sopra richiamati, si evidenzia che le potenzialità urbanistiche riportate alla riga (7)b della Tabella di pagina 50 della Relazione Illustrativa (Superficie utile (Su) prevista nelle aree di completamento non attuate e negli ambiti consolidati del RUE attraverso interventi di recupero e riqualificazione dei tessuti esistenti) sono da intendersi aggiuntive e non comprensive del numero di abitanti teorici previsti nei PUA per funzioni residenziali in attuazione del PRG pre-vigente (riga (2) della Tabella di pagina 50 della Relazione Illustrativa). Si accoglie la riserva adeguando le tabelle della Relazione illustrativa, recependo i dati della popolazione residente al censimento 2011 e il dimensionamento delle schede d'ambito per una potenzialità complessiva di 360 abitanti teorici. <u>Dimensionamento del Piano</u> Il dimensionamento del piano è stato definito in relazione alle ipotesi di crescita ordinaria della popolazione residente così come calcolata nel Quadro Conoscitivo (SCENARIO 0), integrata con le prevedibili ricadute che si avranno, in termini di aumento della popolazione, con la realizzazione dell'APEA. La tabella presente a pagina 50 della Relazione illustrativa argomenta nel dettaglio il dimensionamento di 4.380 abitanti quale popolazione potenziale al 2025, così come richiesto agli articoli 63, 64 e 73 del PTCP. In merito alle potenzialità del PRG vigente	INTESA CONDIZIONATA Considerato che le controdeduzioni comunali non consentono di sciogliere la riserva formulata, si ribadisce la necessità di rivedere il dimensionamento del PSC, che dovrà essere coerente con gli aggiornamenti dei dati richiesti per il QC, verificato e reso esplicito secondo quanto disposto negli articoli 63, 64 e 73 del PTCP 2007 in relazione al reale fabbisogno di incremento, al rilevante residuo di PRG inattuato e al periodo di riferimento del PSC. Occorre, inoltre, considerare nel dettaglio la capacità insediativa massima proposta pari a 360 abitanti da insediare in una superficie territoriale di circa 99.000 mq. che, secondo i parametri di PTCP, può ospitare circa 830 abitanti, facendo emergere un sottoutilizzo del suolo.

N. ID.	RISERVE PROVINCIALI (atto G.P. n. 72 del 28.04.2014)	CONTRODEDUZIONI COMUNALI (atto C.C. n. 55 del 15.12.2014)	VALUTAZIONI CONCLUSIVE
		(comma 2 art. 64 del PTCP), si evidenzia come il residuo di 450 abitanti teorici non risulti sufficiente a soddisfare completamente la domanda ipotizzata sia con lo SCENARIO 0 che con lo SCENARIO 1 durante il periodo di durata del PSC. La tabella di pagina 50 della Relazione illustrativa riporta alla riga (7)a la Superficie utile (Su) minima (30%) da prevedere per interventi di recupero e riqualificazione dei tessuti esistenti ed i relativi abitanti teorici, così come richiesto dal comma 2, art. 64 del PTCP. Secondo tale direttiva il fabbisogno minimo da individuare nelle aree di riqualificazione è di 318 abitanti teorici, mentre il PSC ne prevede 651 negli Ambiti urbani consolidati, ai quali devono essere aggiunti 50 abitanti teorici della Scheda Norma 04 - Ambito di riqualificazione di Via Po, per un totale complessivo di 701 abitanti teorici, che rappresentano quasi il 50% delle potenzialità complessive.	
49	Relativamente al sistema insediativo storico, secondo quanto prevede la L.R.20/2000 e il PTCP vigente, nel PSC, risulta necessario individuare distintamente: • i “Centri storici” o le “zone urbane storiche” che hanno mantenuto la riconoscibilità della loro struttura insediativa e della stratificazione dei processi della loro formazione (patrimonio edilizio, rete viaria, spazi ineditati e altri manufatti storici); • le “strutture insediative storiche non urbane”, costituite da tessuti o nuclei edificati di antica formazione nonché dalle aree che ne costituiscono l'integrazione storico-ambientale e paesaggistica; • le “zone ed elementi di interesse storico-architettonico e testimoniale” quali emergenze puntuali con le relative aree di pertinenza. Premesso che le “zone ed elementi di interesse storico-architettonico e testimoniale” sono individuati sulla Tav. PSC.T07, si rileva che sulla Tav.PSC.T03 – Ambiti territoriali, è individuato solo il Centro Storico del Capoluogo, evidenziando un'articolazione del sistema insediativo storico difforme da quella del Piano provinciale (vd. Tav.A1.1 e Allegato N2 alle Norme) che individua, oltre al tessuto agglomerato di Sarmato anche un nucleo principale (Agazzino). Pertanto, sulla base delle definizioni sopracitate e dei contenuti del QC,	Si accoglie la riserva riportando nella tavola PSC.T03 le “zone ed elementi di interesse storico-architettonico e testimoniale” già individuate sulla Tav. PSC.T07 e inserendo la porzione del nucleo di Agazzino ricadente nel territorio di Sarmato come “strutture insediative storiche non urbane”. In merito al richiamo alle “zone A” si rammenta che tale dizione è ancora presente nella legislazione nazionale, che costituisce riferimento sovraordinato alla legislazione regionale.	INTESA CONDIZIONATA Preso atto delle controdeduzioni comunali e delle modifiche apportate agli elaborati PSC.T03, PSC.T03.1 e PSC.N02, si condiziona l'intesa all'integrazione della Relazione illustrativa (PSC.R01 - Capitolo 3, al paragrafo “Insediamenti storici”), al fine di descrivere sulla base alle modifiche apportate alla cartografia, l'articolazione del sistema insediativo storico del Comune di Sarmato.

N. ID.	RISERVE PROVINCIALI (atto G.P. n. 72 del 28.042014)	CONTRODEDUZIONI COMUNALI (atto C.C. n. 55 del 15.12.2014)	VALUTAZIONI CONCLUSIVE
	come integrato in risposta alle specifiche riserve, si provveda a modificare la Tav.PSC.T03, integrando anche i contenuti della Relazione (PSC.R01). Nel Capitolo 3, al paragrafo "Insediamenti storici" (pag.26), deve essere modificata la dicitura "come zone A" in quanto non più in uso nella legislazione regionale vigente.		
50	<u>Nella tavola PSC.T01 - Temi e luoghi strategici, che ha più le caratteristiche di tavola di documento</u> preliminare, sono rappresentate le azioni che sono state trattate nella relazione PSC.R01 , in quest'ultima sono inoltre indicate le principali politiche/azioni da perseguire per garantire al nuovo piano un assetto strategico. Occorre definire il livello di cogenza degli obiettivi rappresentati nella tavola PSC.T01 in quanto alcuni non sono stati ripresi nella tavola strutturale PSC.T03	La tavola PSC:T01 e la relativa componente della relazione PSC:R01 rappresenta un riferimento per le strategie dell'azione amministrativa del Comune di Sarmata, e rappresenta un indirizzo per la stessa.	INTESA ACCORDATA in considerazione della specificazione del livello di cogenza degli obiettivi definiti nell'elaborato PSC.T01 effettuata all'interno dell'art.18 delle NTA di PSC.
51	<u>Nella Tavola PSC.T02 – Territorio urbanizzato urbanizzabile e rurale</u> Non sono state rappresentate due aree produttive consolidate site: • nella porzione nord ovest del territorio comunale a sud di C. na Belvedere, che, come si evince dalla tavola del RUE.T01/ 3 corrisponde ad un Impianto fotovoltaico a terra. • nella porzione sud del territorio comunale ad est della C.na Agazzara che come si evince dalle tavole del RUE.T01/ 7 corrisponde al Centro di compostaggio dei rifiuti. Tali previsioni inoltre sono rappresentate nella tavola PSC.T01, ma non nella tavola PSC.T03. Occorre coordinare e aggiornare le tavole PSC.T01, PSC.T02, PSC.T03 argomentando a tale riguardo.	In merito alla porzione nord ovest del territorio comunale a sud di C. na Belvedere, che corrisponde ad un Impianto fotovoltaico a terra, si evidenzia come si tratti di una attività che può essere presente in territorio rurale e che a seguito della sua futura dismissione, può tornare all'uso agronomico. Si accoglie la riserva relativa al Centro di compostaggio dei rifiuti riportata nella tavola del RUE T01/6 e non RUE T01/7, riportando tale insediamento quale territorio urbanizzato nella tavola PSC.T02 e quale Ambito specializzato per attività produttive di rilievo comunale esistente. Inoltre si sottolinea come l'elaborato PSC.T01 sia un documento di carattere strategico e programmatico, che non può essere ricondotto in modo letterale agli ambiti urbanistici della LR 20/2000 e s.m.	INTESA ACCORDATA
52	Dalla relazione PSC.R01 (pag. 46-47) si evince che l'area di stoccaggio ex Eridania non è indicata fra le aree produttive in conformità con quanto previsto nel PRG vigente (art. 21.8). In quest'ultimo, l'area aveva una caratterizzazione precisa per lo smaltimento e stoccaggio dei materiali inerti dell'Eridania, disciplinata secondo i contenuti delle autorizzazioni rilasciate in conformità del D.Lgs 22/97. Occorre riconsiderare l'appartenenza dell'area ad idonea classificazione che escluda il territorio urbanizzato.	L'area produttiva oggetto della richiesta si configura come totalmente urbanizzata, dotata di sottoservizi e già pianificata dagli strumenti urbanistici pre-vigenti. Pertanto, il PSC ha introdotto politiche di riqualificazione che favoriscano sia il miglioramento della qualità ambientale sia il potenziamento delle attività economiche del territorio comunale.	INTESA CONDIZIONATA Si rinvia alla determinazione conclusiva relativa alla riserva n. 55, terzo punto.
<u>Tavola PSC.T03 - Ambiti territoriali</u>			

N. ID.	RISERVE PROVINCIALI (atto G.P. n. 72 del 28.042014)	CONTRODEDUZIONI COMUNALI (atto C.C. n. 55 del 15.12.2014)	VALUTAZIONI CONCLUSIVE
53	L'individuazione degli ambiti del territorio rurale effettuata sulla Tav.PSC.T03, dovrà essere rivalutata in considerazione delle integrazioni che verranno effettuate relativamente al QC. Inoltre si evidenzia che nella Tav. PSC.T03 sono stati definiti gli ambiti del territorio rurale in modo difforme dal PTCP e senza apportare motivazioni, non essendo infatti presenti elaborati di analisi a supporto delle perimetrazioni, nonostante nella Relazione illustrativa si faccia riferimento all'inserimento nel QC <i>“delle analisi relative al territorio rurale, a partire da quanto effettuato negli elaborati del PTCP”</i> (vd. pag.6) e si evidenzi che <i>“il recepimento degli approfondimenti analitici e progettuali prodotti dal PTCP e la ricognizione dei vincoli e delle tutele di carattere ambientale hanno rappresentato la base di partenza per la individuazione delle quattro tipologie di ambiti rurali presenti nel territorio comunale di Sarmato, in ottemperanza a quanto stabilito dalla L.R. 20/2000”</i> (vd. pag.35). L'individuazione degli ambiti nel PSC deve infatti basarsi su approfondimenti e analisi delle specificità locali, secondo una metodologia analoga a quella utilizzata nel PTCP e secondo le direttive di cui al comma 7 dell'art.56 “Definizione, obiettivi e articolazione del territorio rurale” e gli indirizzi di cui all'art.59 “Ambiti agricoli periurbani” e solo attraverso puntuali motivazioni, può essere differente da quella presente nel Piano provinciale;	Gli ambiti del territorio rurale presenti sulla PSC.T03 sono coerenti con gli obiettivi di tutela e valorizzazione dello spazio rurale avanzati dal PTCP. Le diversità presenti nel PSC sono dettate dalla volontà di favorire la conservazione dei valori paesaggistici delle aree rurali poste a nord del Castello di Sarmato e dei rilievi morfologici conseguenti alla presenza del Rio Panaro e dei suoi affluenti. Tale ambito costituisce un elemento di unicità paesaggistica all'interno del territorio comunale, che merita per tale ragione una maggiore tutela. Si allega documentazione attestante la presenza dei valori paesaggistici prima richiamati.	INTESA CONDIZIONATA Relativamente all'individuazione degli ambiti del territorio rurale effettuata sulla Tav. PSC.T03 e sugli elaborati di maggior dettaglio PSC.T03.1 e PSC.N02, si evidenzia che le argomentazioni di controdeduzione comunale devono essere supportate da specifiche analisi effettuate ai sensi del PTCP vigente; pertanto considerato che la “... documentazione attestante la presenza dei valori paesaggistici ..” di cui si tratta in controdeduzione, essendo un estratto del testo “Castelli piacentini” di C. Artocchini relativo al Castello di Sarmato, riportato nel QC, non costituisce risposta alle richieste della riserva, ribadendo il contenuto della riserva medesima, in riferimento alla valutazione conclusiva relativa alla controdeduzione alla riserva 40, si verifichi la delimitazione degli ambiti individuati sugli elaborati di PSC. In sede di verifica degli ambiti si tenga conto anche della modifica del territorio urbanizzato, da effettuarsi sulla base delle valutazioni conclusive alle controdeduzioni ad altre specifiche riserve.
54	gli Ambiti specializzati per attrezzature tecnologiche esistenti (Centrale Enel e Edison) sono stati erroneamente inseriti nella sezione dedicata agli ambiti consolidati. Occorre riorganizzare la legenda e ricomprenderli nel titolo Ambiti specializzati per attività produttive A-13 LR 20/00. Nella stessa sezione occorre inserire anche l' Ambito produttivo per attrezzature tecnologiche private (Impianto di compostaggio dei rifiuti) che deve essere anche individuato cartograficamente in coerenza con quanto rappresentato nella tavola PSC.T01 e RUE.T01/6.	Si accoglie la riserva inserendo gli Ambiti specializzati per attrezzature tecnologiche esistenti (Centrale Enel e Edison) e l'Ambito produttivo per attrezzature tecnologiche private (Impianto di compostaggio dei rifiuti) negli Ambiti specializzati per attività produttive (art. A-13 della LR 20/2000).	INTESA CONDIZIONATA Si prende atto delle modifiche svolte in sede controdeduttiva e si condiziona l'Intesa alla modifica del limite del territorio urbanizzato riportato sugli elaborati cartografici di PSC (PSC.T02, PSC.T03, PSC.T04, PSC.T08), escludendo sia la Centrale ENEL che il centro di compostaggio, i quali non possiedono le caratteristiche per rientrare in tale definizione.
55	E' da riconsiderare l'attribuzione del valore di “Ambiti di riqualificazione” alle aree individuate e disciplinate rispettivamente nella tavola PSC.T03, e nell'elaborato PSC.N02 – Schede degli ambiti territoriali, in quanto le politiche-azioni messe in atto in relazione allo stato di fatto non sembrano coerenti con quanto disposto dall'art. A-11 della LR 20/00. Quanto sopra inoltre per evitare appesantimenti procedurali (PUA e applicazione LR 19/98) e garantire la coerenza fra quanto disciplinato dal PSC e dal RUE adottato e agli atti provinciali. La verifica di coerenza fra le politiche-azioni di PSC e la disciplina di RUE ha messo in evidenza che: • per l' ambito di Riqualificazione della via Emilia (ricadente nel territorio urbanizzato e alquanto frammentato), viene prescritta nella scheda (SN 05 – PSC.N02) una modalità d'intervento subordinata alla	Si evidenzia come gli “Ambiti di riqualificazione” individuati dal PSC, rappresentino un tema strategico delle politiche urbanistiche comunali, pertanto si conferma il loro assetto, da attuarsi attraverso il Piano Operativo Comunale. <u>Ambito di Riqualificazione della Via Emilia</u> In merito all'Ambito di riqualificazione della Via Emilia si specifica quanto segue. L'obiettivo generale è il miglioramento spaziale e funzionale dei fabbricati e delle attività che si affacciano sulla Via Emilia, che	INTESA CONDIZIONATA Si ribadisce che la definizione degli ambiti di riqualificazione non risponde pienamente a quella di cui all'art.A-11 della LR 20/2000. Si ritiene, inoltre, che il ricorso a tale disciplina si configuri quale appesantimento procedurale, ai fini dell'attuazione di interventi diffusi che potrebbero essere regolamentati dal solo RUE (ad esempio mediante un PdC convenzionato), prevedendo un coordinamento degli stessi da parte del Comune e limitando l'utilizzo del PUA ai soli casi di particolare complessità e quello dei Programmi di Riqualificazione ai casi effettivamente necessari. <u>Ambito di Riqualificazione della Via Emilia</u> Per le motivazioni evidenziate all'interno della riserva, occorre

N. ID.	RISERVE PROVINCIALI (atto G.P. n. 72 del 28.042014)	CONTRODEDUZIONI COMUNALI (atto C.C. n. 55 del 15.12.2014)	VALUTAZIONI CONCLUSIVE
	formazione di un PUA che, per come è perimetrato l'ambito, dovrebbe interessare quasi tutto l'asse della Via Emilia di pertinenza comunale. Per contro nel RUE, le stesse aree (inserite nell'ambito di PSC) sono pianificate nella quasi totalità quali zone produttive di completamento (o produttive già assoggettate a PUA da PRG e una residenziale) e sono soggette tutte ad intervento diretto. Dalla tav. PSC.T03 ciò che accomuna le aree è la "riorganizzazione spaziale e funzionale dell'asse stradale, nonché la ricognizione degli allacci". Per quanto sopra esposto riconsideri il Comune la perimetrazione dell'ambito di riqualificazione epicitando con maggior chiarezza le azioni necessarie per l'attuazione del PSC in coerenza con il reale stato di fatto e con quanto disciplinato nel RUE eventualmente integrando le analisi del QC. • l'ambito di riqualificazione Via Po, è caratterizzato nella tavola quale "tessuto ineditato intercluso nel territorio urbanizzato assoggettato a politiche di trasformazione urbanistica che favoriscano la ricucitura degli ambiti consolidati....", rappresentazione che trova conferma nella tavola QT.C1.3.02 del QC; consideri quindi il Comune se, più propriamente configurare tale area quale Ambito per nuovi insediamenti ai sensi dell'art. A-12 della LR 20/00, in quanto accertato lo stato dei luoghi, non sembrano sussistere le condizioni per dover provvedere ad interventi di riqualificazione da attuare attraverso un PUA nel rispetto del Titolo I della Legge regionale 19/1998 così come disposto dall'art. A-11, comma 4 della LR 20/00. Il RUE adottato dovrà trovare coerenza con quanto verrà assunto nel PSC e, in ogni caso, l'area in esame non potrà essere considerata quale zona residenziale consolidata. • l'ambito di riqualificazione dell'area di stoccaggio ex Eridania non fa parte di uno spazio urbano e non sembrano sussistere le condizioni per dover provvedere ad interventi di riqualificazione da attuare attraverso un PUA nel rispetto del Titolo I della Legge regionale 19/1998 così come disposto dall'art. A-11, comma 4 della LR 20/00. Si esclude, quindi, che possa esser pianificato quale ambito da riqualificare. Si rileva che, nel DP, l'area in esame era ricompresa nel Polo funzionale di livello provinciale ma, a seguito della sottoscrizione dell'Accordo territoriale fra Comune e Provincia (in data 27 marzo 2012) la stessa area è stata esclusa dal limite massimo del polo (Allegato 3 dell'accordo). Preso atto - dalla relazione PSC.R01 - del significativo residuo di zone produttive non attuate (mq 97.000 circa compresa APEA-PPST), della previsione del Polo funzionale (di tipo industriale artigianale commerciale e direzionale) e che la Superficie territoriale dell'ambito in trattazione è da considerarsi significativa (mq 84.000), in prima analisi, occorre valutare il reale fabbisogno comunale di aree produttive ai sensi dell'art. 74, 84 e 85 del PTCP riconsiderando quanto pianificato con riferimento ai contenuti dell'accordo territoriale senza escludere la	in alcuni tratti ha assunto le caratteristiche di strada urbana. Le azioni di riqualificazione saranno perseguite con il Piano Operativo Comunale (POC), che all'interno dell'ambito definito dal PSC individuerà, attraverso dei bandi esplorativi, le parti dove esistono le condizioni di fattibilità. In attesa che si realizzi per parti il progetto proposto, nelle aree non interessate dal POC viene confermato lo stato di diritto previgente così riportato nel RUE. <u>Ambito di Riqualificazione Via Po</u> L'ambito di riqualificazione Via Po interessa una porzione dell'abitato di Sarmato parzialmente urbanizzato e totalmente intercluso nell'edificato. Essendo per tale ragione interno al territorio urbanizzato (vedi elaborato relativo PSC.T02), l'ambito in questione non può essere considerato quale ambito di espansione, che la LR 20/2000 definisce come "parti del territorio oggetto di trasformazione intensiva, sia in termini di nuova urbanizzazione per l'espansione del tessuto urbano, da individuarsi prioritariamente nelle aree limitrofe ai centri edificati, che in termini di sostituzione di rilevanti parti dell'agglomerato urbano", in quanto trattasi di intervento urbanistico che completa e riqualifica un insediamento esistente, che viene confermato nelle sue caratteristiche spaziali e funzionali. <u>Ambito di Riqualificazione dell'area di stoccaggio ex Eridania</u> L'area produttiva oggetto della richiesta si configura come totalmente urbanizzata, dotata di sottoservizi e già pianificata dagli strumenti urbanistici pre-vigenti. Pertanto, il PSC ha introdotto politiche di riqualificazione che favoriscano sia il miglioramento della qualità ambientale, sia il potenziamento delle attività economiche del territorio comunale.	stralciare l'ambito di riqualificazione comprendendo tale porzione di territorio nell' "Ambito specializzato per attività produttive di rilievo comunale esistente" ed inserendo una specifica disciplina all'interno del RUE (eventualmente differenziata rispetto a quella degli altri ambiti produttivi esistenti), che dovrà evidenziare puntualmente le porzioni di territorio nelle quali risultino necessarie azioni di riqualificazione da attuare con modalità coordinate e definite dal Comune (v. ad es. l'art. 9, c. 3 delle NTA del PSC). Resta inteso che, per casi di particolare complessità, il PSC potrà demandare al POC l'attuazione degli stessi mediante l'approvazione di specifici PUA o di Programmi di Riqualificazione urbana. <u>Ambito di Riqualificazione Via Po</u> Per le motivazioni evidenziate nell'ambito della riserva, occorre stralciare l'ambito di riqualificazione sostituendolo con un ambito per nuovi insediamenti di cui all'art.A-12 della LR 20/2000, integrando le NTA con la specifica disciplina. <u>Ambito di Riqualificazione dell'area di stoccaggio ex Eridania</u> Per le motivazioni evidenziate nell'ambito della riserva, occorre stralciare l'ambito di riqualificazione sostituendolo con un ambito specializzato per attività produttive di cui all'art.A-13 della LR 20/2000, integrando le NTA del PSC con la specifica disciplina. In riferimento al fabbisogno di aree produttive ed al relativo dimensionamento di PSC, si rinvia alla determinazione conclusiva formulata per la riserva n. 9.

N. ID.	RISERVE PROVINCIALI (atto G.P. n. 72 del 28.042014)	CONTRODEDUZIONI COMUNALI (atto C.C. n. 55 del 15.12.2014)	VALUTAZIONI CONCLUSIVE
	possibilità di prevedere un intervento di recupero ambientale finalizzato a restituire al territorio rurale l'area in esame.		
56	Sempre nella tavola PSC.T03 – Ambiti territoriali (sia nella tavola che in legenda), con riferimento all'elaborato QC2-Rilievo del patrimonio extraurbano e alla tavola QT_C3_01-Censimento del patrimonio edilizio del territorio rurale e infrastrutture storiche-, occorre indicare i complessi e/o edifici non destinati all'uso agricolo per i quali dovrà essere applicato l'art. 29 delle norme PSC.N01 così come modificato a seguito delle riserve.	L'art. 29 delle norme di PSC.01 demanda al RUE la gestione dei complessi e/o edifici non destinati all'usi agricolo o che nel tempo hanno perso la loro condizione di ruralità. A tal proposito si richiama il comma 4 dell'art. A16 della LR 20/2000 che sottolinea come “Compete al RUE disciplinare nel territorio rurale gli interventi: di recupero del patrimonio edilizio esistente; di nuova edificazione per le esigenze delle aziende agricole, nei casi previsti dagli articoli del presente Capo; di sistemazione delle aree di pertinenza; di realizzazione delle opere di mitigazione ambientale. Il RUE disciplina inoltre gli interventi di recupero per funzioni non connesse con l'agricoltura, nell'osservanza di quanto disposto dall'art. A-21 dell'Allegato.”	INTESA CONDIZIONATA In riferimento alle argomentazioni di controdeduzioni comunale, si evidenzia che pur essendo compito del RUE stabilire la disciplina d'intervento relativa al patrimonio edilizio esistente in territorio rurale nel rispetto delle disposizioni di PSC, è quest'ultimo che deve contenere un QC completo e chiaro, utile ad una corretta applicazione delle norme. Richiamando pertanto le valutazioni conclusive relative alle controdeduzioni comunali alla riserva n.41, si ribadisce l'importanza di esplicitare almeno nelle schede contenute nell'elaborato QC.R03, se gli edifici censiti sono o non sono funzionali all'esercizio dell'attività agricola.
<u>Sistema del commercio</u>			
57	Il PSC contiene la definizione della programmazione operativa a livello comunale (dimensionamento della capacità insediativa e localizzazione delle aree per gli insediamenti commerciali - a livello descrittivo e/o cartografico -), la verifica di compatibilità delle previsioni in relazione al dimensionamento delle funzioni commerciali , la previsione di strumenti per l'attuazione graduale delle previsioni del Piano, mettendo in relazione obiettivi, requisiti prestazionali e livello di dotazioni esistenti e previste. Inoltre, esso deve includere la disciplina delle medie strutture di vendita, in coerenza con i contenuti del PTCP vigente e la formulazione di norme relative al possibile insediamento di attività commerciali. Occorre, pertanto, integrare gli elaborati del PSC inserendo i contenuti sopra richiamati; in particolare, risulta necessario esplicitare quali siano le scelte del PSC relativamente alle medie (medio-piccole e medio-grandi) strutture di vendita, alle grandi strutture di vendita ed alle eventuali aggregazioni di esercizi commerciali (in coerenza con quanto stabilito dal PTCP vigente), evidenziandone requisiti prestazionali, livello di dotazioni esistenti e previste e compatibilità con gli assetti ambientale e territoriale presenti. Ad esempio, nell'elaborato PSC.N02 – “Schede degli ambiti territoriali”, per l'Ambito SN05 – “Ambito di riqualificazione della Via Emilia”, alla voce Potenzialità edificatoria è previsto: “Superficie Utile massima	Si evidenzia che il PSC adottato ammette all'interno dell'Ambito SN05 – “Ambito di riqualificazione della Via Emilia” solamente le strutture commerciali di rango comunale, che pertanto non rientrano negli ambiti di competenza del PTCP.	INTESA CONDIZIONATA In base alla normativa di settore vigente, il PSC contiene: - la programmazione operativa a livello comunale (con particolare riferimento alla localizzazione delle aree idonee per l'insediamento di esercizi commerciali -a livello testuale e/o cartografico-), la verifica di compatibilità delle previsioni in relazione al dimensionamento della funzione commerciale, la previsione di strumenti per l'attuazione graduale delle previsioni del Piano, mettendo in relazione obiettivi, requisiti prestazionali e livello di dotazioni esistenti e previste; - la disciplina delle medie strutture di vendita (medio-piccole e medio-grandi, suddivise per settore merceologico: alimentare e non alimentare), in coerenza con i contenuti del PTCP vigente; - le norme relative al possibile insediamento delle attività commerciali. Per quanto concerne gli aspetti progettuali, si rammenta che le recenti modifiche apportate alla normativa sul commercio al dettaglio in sede fissa di livello comunitario, nazionale e regionale, come la LR 7/2014, sono in generale finalizzate alla liberalizzazione del settore. In base a tali modifiche costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale, “la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti

N. ID.	RISERVE PROVINCIALI (atto G.P. n. 72 del 28.042014)	CONTRODEDUZIONI COMUNALI (atto C.C. n. 55 del 15.12.2014)	VALUTAZIONI CONCLUSIVE
	realizzabile: esistente con la possibilità di realizzare nuove funzioni commerciali, direzionali e per il tempo libero nei limiti ammessi dalla programmazione di rango sovracomunale.” Occorre specificare, oltre al fatto che tra le funzioni ammesse rientra anche quella commerciale, quali siano le tipologie dimensionali e quali i settori merceologici che è possibile insediare nell'ambito citato, tenendo conto che esso non è riconosciuto dal PTCP come ambito idoneo all'insediamento di esercizi commerciali di rilevanza sovracomunale.		territoriali o altri vincoli di qualsiasi natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso quello urbano, e dei beni culturali.” Le scelte comunali devono, pertanto, essere tradotte negli elaborati di PSC in oggettive condizioni di tipo urbanistico, ambientale, paesaggistico o legate alla salvaguardia e/o tutela dell'assetto esistente (anche della rete distributiva), ecc., che rendano potenzialmente inidonee alcune porzioni del territorio comunale all'insediamento di alcune tipologie di strutture di vendita o settore merceologico. In particolare, occorre effettuare l'individuazione degli ambiti idonei all'insediamento di strutture commerciali (articolati in funzione della tipologia dimensionale e del settore merceologico) definendo criteri di insediamento di tipo urbanistico, ambientale, paesaggistico, di tutela della salute e salubrità degli insediamenti, ecc..
58	Si rammenta la facoltà da parte del Comune di inserire, all'interno dell'articolato normativo del PSC, una specifica disciplina definita ai sensi dell'art. 97 delle Norme del PTCP e dell'art. 10 della L.R. 14/1999 , finalizzata alla salvaguardia, alla tutela ed alla valorizzazione degli esercizi commerciali esistenti e/o di quelli con particolare valenza storica, artistica, ecc., e di una normativa indirizzata alla promozione delle attività commerciali nelle aree rurali o nei centri minori (ai sensi dell'art. 9 della citata L.R. 14/1999).	Il territorio di Sarmato non presenta esercizi commerciali di particolare valenza storica e artistica.	INTESA ACCORDATA
59	Sulla Tavola PSC.T01 “Temi e luoghi strategici” è individuata la voce “Sistema del commercio primario da rivitalizzare” , che risulta graficizzato in corrispondenza del centro del capoluogo; non è chiaro se tale individuazione abbia la valenza di centro commerciale naturale, secondo quanto definito dalla normativa di settore (L.R. 41/1997). A tale proposito, si rammenta che il Comune ha la facoltà di individuare porzioni del territorio di propria competenza da assoggettare alla specifica disciplina sopracitata ovvero a quella dei Progetti di Valorizzazione Commerciale (PVC).	Il Comune di Sarmato valuterà con diverso atto amministrativo rispetto al PSC l'eventualità di attivare un Progetto di Valorizzazione Commerciale (PVC) in corrispondenza del centro capoluogo.	INTESA ACCORDATA
60	Con specifico riferimento al nuovo Polo Funzionale “Ex Eridania” , si evidenzia che: • la Tavola PSC.T03 “Ambiti territoriali” individua il Polo Funzionale “Ex Eridania” descrivendolo, in legenda, come segue: “Ambito dell'ex Zuccherificio Eridania da riqualificare attraverso la conversione in ambito ad elevata specializzazione funzionale per la realizzazione di una grande struttura di vendita commerciale, in conformità a quanto previsto dalla pianificazione sovraordinata”; • l'elaborato PSC.N02 – “Schede degli ambiti territoriali” contiene la scheda SN07 – Polo funzionale “Ex Eridania”, la quale rinvia alle	Il PSC conferma in modo letterale il PTCP e i contenuti dell'Accordo Territoriale relativo e non si discosta in alcun modo dal PPIP.	INTESA CONDIZIONATA Si rinvia alla determinazione conclusiva espressa in riferimento alla riserva n. 82.

N. ID.	RISERVE PROVINCIALI (atto G.P. n. 72 del 28.04.2014)	CONTRODEDUZIONI COMUNALI (atto C.C. n. 55 del 15.12.2014)	VALUTAZIONI CONCLUSIVE
	disposizioni del previgente PRG. A tale proposito, si rammenta che la grande struttura di vendita ed il Polo Funzionale ubicati in corrispondenza dell'insediamento "Ex Eridania" (porzione a sud rispetto alla Via Emilia) costituiscono il recepimento delle specifiche previsioni contenute nel PTCP vigente e che sono stati approvati alcuni atti propedeutici alla realizzazione delle stesse; pertanto, nel PSC tali previsioni devono risultare coerenti con quanto stabilito all'interno degli elaborati del Piano provinciale (cfr. paragrafo 3.3.8 della Relazione di PTCP, Tav. T2 "Vocazioni territoriali e scenari di progetto", art. 93 delle Norme e Scheda descrittiva n. 6 delle nuove grandi strutture di vendita contenuta nell'Allegato N9 alle Norme), con i contenuti dell'Accordo Territoriale sottoscritto tra il Comune di Sarmato e la Provincia di Piacenza in data 27.03.2012 e con quelli del relativo Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata (PPIP) approvato (oppure dovrà essere chiarito se e in che modo le previsioni si discostano dal citato PPIP).		
61	Nella Relazione illustrativa-PSC.R01, nei § LA VALUTAZIONE DELLE DOTAZIONI TERRITORIALI e IL BILANCIO ATTUATIVO DELLE AREE A SERVIZI, la dotazione di aree pubbliche attuate e previste da PRG è indicata in 28,4 mq/abitante con riferimento agli abitanti residenti al 31.12.2010 (2870 unità); oltre a considerare l'articolazione dei servizi con riferimento alla LR 47/78 non è comunque trattata sotto il profilo funzionale l'adeguata dotazione di attrezzature e spazi collettivi. L'obiettivo del piano, che si condivide, è quello di garantire i 30 mq/abitante senza usufruire della possibilità di cui all'art. 75, comma 3 del PTCP che consente ai centri di base di ridurre del 10% il limite minimo. Secondo quanto riportato nel § IL BILANCIO DEI SERVIZI (pag. 62 Relazione PSC.R01), facendo riferimento allo scenario intermedio, risultano da reperire 28.451 mq che non sono in alcun modo individuati nelle tavole di progetto. Riferisca il Comune a tale riguardo.	Si accoglie la riserva integrando la Relazione Illustrativa con una tabella esplicativa delle aree per servizi che si realizzeranno con l'attuazione degli Ambiti per nuovi insediamenti, degli Ambiti di riqualificazione a destinazione produttiva, dell'APEA e del Polo funzionale Ex Eridania, che non sono stati conteggiati nella tabella dello Scenario 1 di pag. 61 della Relazione Illustrativa. Inoltre si integra la cartografia di progetto con il nuovo elaborato PSC.T03.2 che individua l'assetto delle dotazioni territoriali del PSC.	INTESA CONDIZIONATA Si evidenzia che l'elaborato PSC.T03.2 citato nella controdeduzione comunale non esiste, come evidenziato anche negli elenchi degli elaborati riportati nel capitolo 9 della Relazione illustrativa del PSC o nell'art.11 delle NTA del PSC.
<u>Elaborato PSC.N01 – norme tecniche di attuazione</u>			
62	Le Norme Tecniche di Attuazione del PSC devono essere coerenti con: • i compiti assegnati allo strumento dalla LR 20/2000 ; • il PTCP 2007 vigente, approvato con atto C.P. n.69 del 02.07.2010; • le disposizioni di specifiche leggi nazionali e regionali vigenti. A tale proposito, si rammenta che la disciplina normativa deve tenere conto dei principi di integrazione, non duplicazione e semplificazione di cui alla LR 15/2013. Si rammenta che, rispetto alle norme, alcuni articoli sono stati oggetto di riserva espresse nelle sezioni dedicate per specifici temi.	Si accoglie la riserva verificando gli elaborati del PSC adottato.	INTESA CONDIZIONATA L'Intesa è condizionata allo svolgimento delle modifiche esplicitate per ciascuna delle riserve formulate.

N. ID.	RISERVE PROVINCIALI (atto G.P. n. 72 del 28.042014)	CONTRODEDUZIONI COMUNALI (atto C.C. n. 55 del 15.12.2014)	VALUTAZIONI CONCLUSIVE
63	Nell'articolato con specifici richiami occorre puntualmente indicare gli elaborati cartografici o testuali dove sono individuati o trattati gli oggetti disciplinati. Nelle legende delle cartografie occorre specificare gli articoli in cui sono disciplinati gli oggetti individuati.	Si accoglie la riserva verificando gli elaborati del PSC adottato.	INTESA CONDIZIONATA L'Intesa è condizionata allo svolgimento delle modifiche esplicitate per ciascuna delle riserve formulate.
64	Il 1° comma dell'art. 5-Modalità di elaborazione e aggiornamento -deve trovare coerenza con quanto disposto dall'art. 32Bis per quanto concerne la formalizzazione delle modifiche e aggiornamenti del quadro conoscitivo.	Si accoglie la riserva integrando il 1° comma art. 5 delle NTA come di seguito: "secondo le modalità previste dall'art. 32bis della LR 20/2000."	INTESA ACCORDATA in ragione della modifica apportata al testo dell'articolo 5.
65	Gli articoli 6 Caratteri contenuti e compito del PSC, 8 Caratteri contenuti e compito del POC, 9 Caratteri contenuti e compito del RUE e 10 Caratteri contenuti e compito dei PUA , sono trascrizioni rispettivamente dell'art. 28 dell'art. 30 dell'art. 29 e dell'art. 35 della LR 20/00 a tale riguardo si richiama quanto disciplinato dall'art. 18bis della LR 20/00 come modificata dalla LR 15/13 ed espresso nella riserva di carattere generale in elenco al N. 10.	Si evidenzia come il principio di non duplicazione e semplificazione, di cui alla LR 15/2013, debba tenere in considerazione la necessità di rendere comprensibile il testo normativo ai cittadini che lo devono utilizzare.	INTESA ACCORDATA
66	Art. 11 – Elenco e tipi di elaborati . Sono elaborati costitutivi del PSC anche gli elaborati del QC che devono essere puntualmente elencati. Il comma 1 elenca gli elaborati costitutivi del PSC; tra essi occorre includere i documenti di valutazione ambientale del Piano: PSC.V01 - Rapporto ambientale, PSC.V02 - Sintesi non tecnica, PSC.V03 – Limiti e condizionamenti alle trasformazioni del suolo.	Si accoglie la riserva integrando l'elenco degli elaborati costitutivi del PSC.	INTESA ACCORDATA
67	L'art. 13 - Ambito territoriale - La definizione di Ambito espressa nel 1° comma non è coerente con quella contenuta nell'Allegato "A" all'Atto d'indirizzo della Regione (n. 279/2010), che ha l'obiettivo primario di coordinamento delle Definizioni tecniche per l'Urbanistica e l'Edilizia. Il 3° comma <i>"i limiti e le procedure di variante"</i> sono definite nel Capo III della LR 20/00, peraltro i contenuti ivi riportati non considera tutte le variabili del caso ed è fuorviante.	<u>Comma 1</u> Si accoglie la riserva eliminando l'ultima parte del 1° comma art. 13. <u>Comma 3</u> In accoglimento della riserva si riformula il 3° comma nel seguente modo: "3. Costituisce elemento prescrittivo per il POC la modifica delle seguenti componenti contenute nelle Schede Normative del PSC: a) condizioni di sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni; b) obiettivi funzionali, ambientali e morfologici; c) dotazioni territoriali."	INTESA ACCORDATA in ragione delle modifiche effettuate al testo dell'art.13.
68	L'art. 14 Indici urbanistici e funzioni ammesse - il 2° comma non è chiaro quando esplicita che gli "indici urbanistici si applicano alle funzioni caratterizzanti gli ambiti"; quanto espresso nel 3° comma non trova riscontro nella normativa vigente.	In merito al 2° comma, gli indici urbanistici sono riferiti alle funzioni caratterizzanti, che non esauriscono le funzioni ammesse e complementari di quelle caratterizzanti. Risulta evidente che il dettaglio progettuale	INTESA CONDIZIONATA Il testo dell'articolo 14 deve essere rivisto in coerenza con quanto esplicitato nella determinazione conclusiva relativa alla riserva n.97 inerente all'elaborato PSC.N02.

N. ID.	RISERVE PROVINCIALI (atto G.P. n. 72 del 28.042014)	CONTRODEDUZIONI COMUNALI (atto C.C. n. 55 del 15.12.2014)	VALUTAZIONI CONCLUSIVE
		del PSC non esaurisce tutti gli usi ammissibili in un intervento urbanistico. Per tale ragione il 3° comma consente al POC di integrare le funzioni caratterizzanti, definite nel PSC, con altre funzioni complementari e compatibili con quelle caratterizzanti.	
69	L'art. 13 - Ambito territoriale - e art. 14 Indici urbanistici e funzioni ammesse – fermo restando quanto sopra espresso nelle riserve dedicate, devono essere reconsiderati in relazione a quanto disciplinato dall'art. 18bis della LR 20/00 come modificata dalla LR 15/13 ed espresso nella riserva di carattere generale in elenco al N. 10.	Si accoglie la riserva rimandando a quanto già espresso nelle precedenti controdeduzioni alle riserve n. 67 e 68.	INTESA ACCORDATA Si rinvia alla determinazione conclusiva relativa alla precedente riserva n. 68.
70	L'art. 15 - Livelli di cogenza dei contenuti normativi – l'articolo è una trascrizione dell'art. 11 della LR 20/00 pertanto deve essere reconsiderato in relazione a quanto disciplinato dall'art. 18bis della LR 20/00 come modificata dalla LR 15/13 ed espresso nella riserva di carattere generale, in elenco al N. 10, anche eventualmente accorpandolo all'art. 16- Prescrizioni del PSC : norme e contenuti cartografici- per quanto già espresso nel 1° comma dello stesso art. 16.	Si evidenzia come il principio di non duplicazione e semplificazione, di cui alla LR 15/2013, debba tenere in debita considerazione la necessità di rendere comprensibile il testo normativo ai cittadini che lo devono utilizzare.	INTESA ACCORDATA
71	Nell'art. 17- Direttive del PSC: norme e contenuti cartografici - occorre integrare il primo capoverso del 1° comma richiamando il comma 3 dell'art. 28 della LR 20/00 quando dispone che alcuni contenuti del PSC (riportati negli elaborati: PSC.N01, PSC.N02, PSC.T02 e PSC.T03) hanno carattere indicativo.	Si evidenzia come l'art. 17 costituisca applicazione del comma 3 dell'art. 28 della LR 20/2000.	INTESA CONDIZIONATA In coerenza con la definizione di direttiva stabilita dall'art. 11, comma 1, lettera b) della LR 20/2000, occorre modificare la parte iniziale della norma come segue: "Ha valore di direttiva, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 28 della LR 20/00, ...".
72	Gli articoli 19 - Bandi concorsuali, 20-Accordi territoriali e 21-Accordi con i privati – sono trascrizioni più o meno complete rispettivamente degli articoli : 30, dal comma 10 e successivi, 15 e 18 della LR 20/00 pertanto devono essere reconsiderati in relazione a quanto disciplinato dall'art. 18bis della LR 20/00 come modificata dalla LR 15/13 ed espresso nella riserva di carattere generale in elenco al N. 10.	Si evidenzia come il principio di non duplicazione e semplificazione, di cui alla LR 15/2013, debba tenere in debita considerazione la necessità di rendere comprensibile il testo normativo ai cittadini che lo devono utilizzare.	INTESA ACCORDATA
73	L'art. 22- Norme transitorie -è da rivedere in quanto non è coerente con i disposti dell'art. 41 della LR 20/00, inoltre la formulazione è contorta e può determinare dubbi interpretativi. Per quanto concerne la Tavola PSC.T05 richiamata nel 3° comma, sono da reconsiderare le aree oggetto di salvaguardia rappresentate, con riferimento alle riserve provinciali, in particolare per le Aree di riqualificazione (Via Po e Ex Staccaggio Eridania) indicate nella tavola PSC.T03.	La formulazione dell'art. 22 deve necessariamente adeguarsi alla legislazione regionale, che prevedendo quattro livelli di pianificazione a scala comunale (PSC, POC, RUE, PUA), non ha certamente contribuito a rendere semplici e lineari (aggettivi utilizzati in questa sede quale sinonimi contrari dell'aggettivo "contorto") gli strumenti di pianificazione comunale. In ragione di tale complessità dettata dalla normativa regionale, per evitare una paralisi completa	INTESA CONDIZIONATA Considerato che le controdeduzioni comunali non consentono di sciogliere la riserva, si ritiene necessario sostituire il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 22 con quello seguente: "Fino alla completa sostituzione del PRG con PSC, POC e RUE si applicano le disposizioni di cui all'art. 41, commi 1, 2 e 3, nel rispetto di quanto stabilito all'art. 6, comma 4 delle presenti NTA".

N. ID.	RISERVE PROVINCIALI (atto G.P. n. 72 del 28.042014)	CONTRODEDUZIONI COMUNALI (atto C.C. n. 55 del 15.12.2014)	VALUTAZIONI CONCLUSIVE
		della gestione del territorio da parte del Comune di Sarmato, sono state introdotte le norme transitorio dell'art. 22, nella fase compresa fra la fase di adozione e quella di approvazione di tutti gli strumenti urbanistici comunali previsti dalla LR 20/2000. In merito alla Tavola PSC.T05, se ne coordinano i contenuti con gli altri elaborati cartografici.	
74	Per quanto riguarda la disciplina normativa del territorio rurale, ossia gli articoli 23, 25, 26, 27, 28 e 29, si raccomanda di non riprodurre gli apparati normativi vigenti, come effettuato in riferimento agli articoli A-16, A-18, A-19, A-20 della L.R.20/2000 e agli articoli 57, 58, 59, 61 e 62 del PTCP, ma di richiamarne le disposizioni senza riportarne i contenuti, ed in riferimento alle stesse, si elabori una specifica disciplina di livello comunale che consideri le specificità locali. Inoltre: • risulta necessario richiamare nella disciplina la Tav. PSC.T03 che individua gli ambiti del territorio rurale; • risulta necessario rivedere, nella disciplina, i compiti assegnati al POC e al RUE, sulla base della L.R. 20/2000 e s.m.i e del PTCP; • in merito alle disposizioni presenti, riferite alle risorse naturali, ambientali, paesaggistiche e storicoculturali, si inseriscano i riferimenti alle norme di cui al Titolo V; • la formulazioni di alcuni commi non risulta chiara: - nel comma 2 dell'art.23 in merito alle possibilità di intervento relativamente agli edifici esistenti si richiami la disciplina di cui agli articoli 28 e 29; - nel comma 7 dell'art.23, al fine di una corretta applicazione della norma, si definisca più specificatamente, cosa si intende per "aree appositamente individuate dal POC"; - nel comma 8 dell'art.23 il termine troppo generico "strumentazione" non permette di comprendere il contenuto della disposizione; - il comma 9 dell'art.23, considerato che non si fa riferimento ad elementi individuati cartograficamente, risulta di difficile applicazione; - si riformulino le disposizioni dei commi 12 e 13 dell'art.23 al fine di disciplinare il cambio d'uso degli edifici in territorio rurale sulla base delle disposizioni del PTCP e della L.R.20/2000, oppure si richiamino i contenuti di cui agli artt. 28 e 29 che devono disciplinare tale tema; - nel comma 14 dell'art.23, risulta necessario chiarire quali sono le "prescrizioni particolari" e articolare più specificatamente gli interventi ammessi; - nel comma 11 dell'art.25, in merito all'installazione di serre per attività	<u>Artt. 23, 25, 26, 27, 28 e 29</u> Si evidenzia come il principio di non duplicazione e semplificazione, di cui alla LR 15/2013, debba tenere in debita considerazione la necessità di rendere comprensibile il testo normativo ai cittadini che lo devono utilizzare. <u>Inoltre:</u> <u>- risulta necessario richiamare nella disciplina</u> In merito alla riserva si è valutato di confermare il testo adottato. <u>- risulta necessario rivedere, nella disciplina, i compiti assegnati al POC e al RUE, sulla base della L.R. 20/2000 e s.m.i e del PTCP;</u> In merito alla riserva si procede alla verifica del testo adottato alla luce della LR 20/2000 e s.m.i. e del PTCP. <u>- in merito alle disposizioni presenti, riferite alle risorse naturali, ambientali, paesaggistiche e storicoculturali, si inseriscano i riferimenti alle norme di cui al Titolo V:</u> Le disposizioni riferite alle risorse naturali, ambientali, paesaggistiche e storico culturali interessano l'intero territorio comunale, senza distinzione di appartenenza rispetto alla suddivisione in ambiti urbanistici. <u>- la formulazioni di alcuni commi non risulta chiara:</u>	INTESA CONDIZIONATA Viste le argomentazioni di controdeduzione comunale e le modifiche effettuate alla disciplina normativa del territorio rurale, rimandando alle valutazioni conclusive relative alle controdeduzioni comunali alla riserva n.10 (per quanto riguarda l'esigenza di rivedere il testo al fine di non duplicare i contenuti di altri apparati normativi vigenti), si condiziona l'intesa a quanto segue: • considerato che la disciplina di tutela delle risorse naturali, ambientali, paesaggistiche e storico-culturali è contenuta nel Titolo V delle Norme di PSC, si integri il comma 9 dell'art.23 come segue: <i>"....nei successivi art. 28 e 29 e nel Titolo V delle presenti Norme."</i>

N. ID.	RISERVE PROVINCIALI (atto G.P. n. 72 del 28.042014)	CONTRODEDUZIONI COMUNALI (atto C.C. n. 55 del 15.12.2014)	VALUTAZIONI CONCLUSIVE
	ortoflorovivaistiche, si fa riferimento ad aree appositamente individuate e disciplinate, che però non risultano né individuate cartograficamente né specificatamente normate; - nel comma 12 dell'art.25 è necessario specificare quali sono le possibilità di intervento edilizio in zona agricola o meglio, richiamare i contenuti degli artt. 28 e 29; • nell'art. 23 – Individuazione degli ambiti del territorio rurale e obiettivi della pianificazione - il comma 5 non è conforme al comma 6 dell'art.30 della L.R.20/2000, quando indica che con variante al POC verranno individuate aree per Progetti di tutela, recupero e valorizzazione. Come indicato in specifica riserva relativa alla tavola PSC. T06 - Tutele e vincoli ambientali- le aree in oggetto sono individuate dal PTCP in adeguamento la PTPR pertanto, ai sensi dell'art. 53 del PTCP, le relative analisi possono essere svolte dal comune ma devono essere riportate nell'ambito del PSC e non del POC. E' necessario pertanto inserire specifica disciplina e integrare e la tavola di piano relativa. • il comma 1 dell'art.28, non risulta conforme al comma 1 dell'art.61 del PTCP, che ai fini del contenimento dei processi di ulteriore frazionamento delle aziende agricole, dispone che i PSC individuino <i>“la dimensione minima dell'azienda agricola in relazione alle specifiche caratteristiche del territorio e al tipo di edifici da realizzare”</i>.	<u>- nel comma 2 dell'art.23 in merito alle possibilità di intervento relativamente agli edifici esistenti si richiami la disciplina di cui agli articoli 28 e 29;</u> Il comma 2 dell'art. 23 è riferito alle attività agrituristiche, che per quel che riguarda la disciplina edilizia e gli usi ammessi sono regolamentate dalla normativa regionale di settore, alla quale rimandano le Norme tecniche del PSC. <u>- nel comma 7 dell'art.23, al fine di una corretta applicazione della norma, si definisca più specificatamente, cosa si intende per “aree appositamente individuate dal POC”;</u> Si accoglie la riserva eliminando dal comma 7 dell'art. 23 la seguente parte: “le quali andranno localizzate in aree appositamente individuate dal POC,”. <u>- nel comma 8 dell'art.23 il termine troppo generico “strumentazione” non permette di comprendere il contenuto della disposizione;</u> Il cambio di destinazione d'uso di edifici originariamente connessi all'attività agricola e non più funzionali alla stessa è formalmente sancito dal relativo titolo edilizio. Si demanda al Comune di Sarmato e alla sua struttura tecnica, secondo le modalità previste nei regolamenti interni, la predisposizione di un registro che raccolga i riferimenti dei cambi di destinazione d'uso, al fine di mantenerne la conoscenza e successivamente aggiornare periodicamente il RUE cartografico e normativo. <u>- il comma 9 dell'art.23, considerato che non si fa riferimento ad elementi individuati cartograficamente, risulta di difficile applicazione;</u> Il comma 9 dell'art. 23 costituisce indirizzo per la pianificazione comunale di maggior dettaglio, sia per l'attività della Commissione qualità architettonica e del paesaggio.	

N. ID.	RISERVE PROVINCIALI (atto G.P. n. 72 del 28.042014)	CONTRODEDUZIONI COMUNALI (atto C.C. n. 55 del 15.12.2014)	VALUTAZIONI CONCLUSIVE
		<u>- si riformulino le disposizioni dei commi 12 e 13 dell'art.23 al fine di disciplinare il cambio d'uso degli edifici in territorio rurale sulla base delle disposizioni del PTCP e della L.R.20/2000, oppure si richiamino i contenuti di cui agli artt. 28 e 29 che devono disciplinare tale tema:</u> Si recepisce in parte la riserva integrando i commi 12 e 13 dell'art. 23 inserendo il riferimento all'art. 29 che disciplina gli interventi per funzioni non connesse all'attività agricola. <u>- nel comma 14 dell'art.23, risulta necessario chiarire quali sono le "prescrizioni particolari" e articolare più specificatamente gli interventi ammessi:</u> Per "prescrizioni particolari" si intendono gli eventuali vincoli e rispetti sovraordinati esistenti che possono condizionare la trasformabilità dei luoghi e che pertanto prevalgono sulle possibilità concesse dal comma 14 dell'art. 23. <u>- nel comma 11 dell'art.25, in merito all'installazione di serre per attività ortoflorovivaistiche, si fa riferimento ad aree appositamente individuate e disciplinate, che però non risultano né individuate cartograficamente ne specificatamente normate:</u> Si accoglie la riserva integrando il comma 11 dell'art. 25 con il rinvio ad una specifica variante al RUE in merito all'installazione di serre per attività orto florovivaistiche. Inoltre si procede alla correzione del refuso nella numerazione dei commi all'interno dell'art. 25. <u>- nel comma 12 dell'art.25 è necessario specificare quali sono le possibilità di intervento edilizio in zona agricola o meglio, richiamare i contenuti degli artt. 28 e 29:</u>	

N. ID.	RISERVE PROVINCIALI (atto G.P. n. 72 del 28.042014)	CONTRODEDUZIONI COMUNALI (atto C.C. n. 55 del 15.12.2014)	VALUTAZIONI CONCLUSIVE
		Si recepisce la riserva integrando il comma 12 dell'art. 25 inserendo il riferimento all'art. 28 e 29. - nell'art. 23 – Individuazione degli ambiti del territorio rurale e obiettivi della pianificazione – il comma 5 non è conforme al comma 6 dell'art.30 della L.R.20/2000, quando indica che con variante al POC verranno individuate aree per Progetti di tutela, recupero e valorizzazione. <u>Come indicato in specifica riserva relativa alla tavola PSC. T06 - Tutele e vincoli ambientali- le aree in oggetto sono individuate dal PTCP in adeguamento la PTPR pertanto, ai sensi dell'art. 53 del PTCP, le relative analisi possono essere svolte dal comune ma devono essere riportate nell'ambito del PSC e non del POC. E' necessario pertanto inserire specifica disciplina e integrare e la tavola di piano relativa.</u> Si accoglie al riserva sostituendo il termine "individua" con il termine "disciplina", in coerenza con il comma 6 dell'art. 30 della L.R. 20/2000 - il comma 1 dell'art.28, non risulta conforme al comma 1 dell'art.61 del PTCP, che ai fini del contenimento dei processi di ulteriore frazionamento delle aziende agricole, dispone che i PSC individuino "la dimensione minima dell'azienda agricola in relazione alle specifiche caratteristiche del territorio e al tipo di edifici da realizzare". Si recepisce la riserva integrando il comma 1 dell'art. 28 come di seguito: “, all'interno di una dimensione minima dell'azienda agricola di 30.000 mq”.	
75	Nell'art. 24 – Ambiti rurali di valore naturale e ambientale – • <i>il comma 4 deve essere rivisto in quanto non si comprende se i relativi contenuti prevalgono o quant'altro rispetto alle indicazioni contenute nei precedenti commi 2 e 3. Inoltre la lett. d) relativa a risorgive/fontanili non è pertinente in quanto non indicati nel quadro conoscitivo.</i>	<u>Il comma 4 deve essere rivisto in quanto non si comprende se i relativi contenuti prevalgono o quant'altro rispetto alle indicazioni contenute nei precedenti commi 2 e 3.</u>	INTESA CONDIZIONATA In considerazione delle controdeduzioni comunali, si condiziona l'intesa alle seguenti modifiche del comma 4: integrare la lettera b) con il rinvio all'art. 13 delle Norme del PTCP,

N. ID.	RISERVE PROVINCIALI (atto G.P. n. 72 del 28.042014)	CONTRODEDUZIONI COMUNALI (atto C.C. n. 55 del 15.12.2014)	VALUTAZIONI CONCLUSIVE
	la citazione al comma 5 “saranno quindi vietate le pratiche colturali potenzialmente inquinanti o suscettibili di depauperare e compromettere i caratteri naturali” è molto generica e pertanto di difficile applicazione. Al fine di assicurare una corretta applicazione si ritiene necessario integrare il comma in esame con la definizione delle “pratiche colturali” da vietare.	<u>Inoltre la lett. d) relativa a risorgive/fontanili non è pertinente in quanto non indicati nel quadro conoscitivo.</u> Si accoglie la riserva integrandoli in uno unico i comma 4 e 5, che sono fra loro funzionalmente collegati. <u>- la citazione al comma 5 “saranno quindi vietate le pratiche colturali potenzialmente inquinanti o suscettibili di depauperare e compromettere i caratteri naturali” è molto generica e pertanto di difficile applicazione. Al fine di assicurare una corretta applicazione si ritiene necessario integrare il comma in esame con la definizione delle “pratiche colturali” da vietare.</u> Si accoglie la riserva integrando il comma nel seguente modo: “In particolare sono vietati gli interventi di bonifica agraria che alterano l'andamento morfologico dei terreni e la loro copertura arborea che non costituisce coltivazione agricola.”	stralciare il riferimento a risorgive/fontanili in corrispondenza della lett. d).
76	Nell'Art. 30 - Disciplina riguardante la tutela e la conservazione dell'habitat rurale – viene più volte utilizzato il termine “habitat rurale” che non è proprio ne della legislazione in materia di pianificazione territoriale, ne nella legislazione in materia di Rete Natura 2000 e/o di reti ecologiche. Si chiede pertanto di inserire una definizione o di sostituirlo con un termine più specifico, indicando inoltre la tavola di riferimento e il tematismo a cui si applica la disciplina in esame.	La pianificazione urbanistica e territoriale di livello comunale non costituisce il mero recepimento di terminologie contenute nella legislazione regionale e nazionale, ma ha la potestà di articolare in ragione delle specificità del contesto di progetto. Si accoglie la riserva introducendo la seguente definizione di “habitat rurale” all'interno del comma 1 dell'art. 30: “che rappresenta l'insieme dei diversi ambiti agricoli individuati dal PSC,”.	INTESA ACCORDATA
77	L'art. 31 – Rete ecologica - riprende interamente i contenuti dell'omonimo art. 67 delle NTA del PTCP e non tiene conto delle specificità della rete ecologica locale individuata nella tav. Psc.T04; ad esempio nel comma 2 sono definiti elementi funzionali dello schema direttore provinciale non presenti nel territorio di Sarmato, oppure si specifica la necessità di delimitare i varchi insediativi a rischio, che di fatto, nella tavola Psc.T04, sono già stati perimetrati. Alla luce di quanto indicato si evidenzia che è necessario contestualizzare i disposti dell'art. 31 rispetto alla tavola di progetto (Psc.T04) e si richiama (cfr riserva N. 29, punto terzo del sub elenco) l'opportunità di un completo	Si accoglie la riserva integrando il testo normativo al nuovo elaborato cartografico prodotto a seguito dell'accoglimento della riserva n. 29.	INTESA ACCORDATA

N. ID.	RISERVE PROVINCIALI (atto G.P. n. 72 del 28.04.2014)	CONTRODEDUZIONI COMUNALI (atto C.C. n. 55 del 15.12.2014)	VALUTAZIONI CONCLUSIVE
	adeguamento alle "Linee guida per la rete ecologica locale" (D.C.P. n. 10 del 25/03/2013).		
78	Art. 33 Centri storici.- Al fine di coordinare i contenuti rappresentati in cartografia con le disposizioni normative, risulta necessario modificare la disciplina relativa ai Centri storici. In particolare: • si devono riportare le definizioni degli ambiti rappresentati sulla Tav.PSC.T03, come modificata sulla base delle integrazioni al QC, ossia oltre ai "centri storici", anche le "zone urbane storiche" o "strutture insediative storiche non urbane", inserendo nel testo il riferimento alla medesima tavola; • la norma deve essere integrata in considerazione delle disposizioni del PTCP (art. 24). In ogni caso si raccomanda di non riprodurre gli apparati normativi vigenti, come effettuato in riferimento all'art. A-7 della L.R.20/2000, ma di richiamarne le disposizioni senza riportarne i contenuti, ed in riferimento alle stesse, si elabori una specifica disciplina di livello comunale.	- si devono riportare le definizioni degli ambiti rappresentati sulla Tav.PSC.T03, come modificata sulla base delle integrazioni al QC, ossia oltre ai "centri storici", anche le "zone urbane storiche" o "strutture insediative storiche non urbane", inserendo nel testo il riferimento alla medesima tavola; Si accoglie la riserva richiamando nell'art. 33 delle Norme di PSC gli insediamenti e infrastrutture storiche del territorio rurale. - la norma deve essere integrata in considerazione delle disposizioni del PTCP (art. 24). In ogni caso si raccomanda di non riprodurre gli apparati normativi vigenti, come effettuato in riferimento all'art. A-7 della L.R.20/2000, ma di richiamarne le disposizioni senza riportarne i contenuti, ed in riferimento alle stesse, si elabori una specifica disciplina di livello comunale. Il Comune in sede di redazione del PSC ha verificato le disposizioni del PTCP (art. 24) procedendo ad approfondire l'analisi del sistema insediativo storico definendo la perimetrazione degli insediamenti storici. Si evidenzia inoltre come il principio di non duplicazione e semplificazione, di cui alla LR 15/2013, debba tenere in debita considerazione la necessità di rendere comprensibile il testo normativo ai cittadini che lo devono utilizzare.	INTESA CONDIZIONATA Viste le argomentazioni di controdeduzione comunale e le modifiche effettuate alla disciplina normativa di cui all'art.33 Centri storici e strutture insediative storiche non urbane, si condiziona l'intesa a quanto segue: • si inserisca nel comma 1 dell'art.33 il riferimento alla Tav. PSC.T03 che individua centro storico e struttura insediativa storica non urbana; • si elimini dal comma 2 il testo <i>"..e negli insediamenti e infrastrutture storiche del territorio rurale"</i>, in quanto elementi disciplinati al Capo IV del Titolo V; • si integri il comma 6 dell'art.33 come segue: <i>"....del PSC e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art.24 del PTCP."</i> • si inserisca nell'art.33 il seguente nuovo comma 7: <i>"Le disposizioni di cui al presente articolo non sostituiscono in ogni caso gli effetti della legislazione statale vigente in materia di beni culturali tutelati da specifico decreto di vincolo o ope legis"</i>; • per quanto riguarda l'esigenza di rivedere il testo al fine di non duplicare i contenuti di altri apparati normativi vigenti, si rimanda alle valutazioni conclusive relative alle controdeduzioni comunali alla riserva n.10.
79	Nell'art. 35-Ambiti di riqualificazione- • 4° comma - la definizione dei parametri ivi indicati, ai sensi dell'art. A-11 della LR 20/00, non compete al RUE ma al POC. Il comma deve essere riscritto. • 6° comma – per quanto disposto dal comma 4° dell'art. A-11 della LR 20/00 la norma deve essere riscritta in quanto gli interventi di riqualificazione sono sempre da assoggettare a PUA nel rispetto di quanto previsto dal Titolo I della LR 19/98, tale disposto non può essere opzionale. • 7° comma- deve essere riconsiderato con riferimento alle riserve sopra	- 4° comma Si accoglie la riserva modificando il 4° comma nel seguente modo: " 4. Il POC, in coerenza con le definizioni normate dal RUE, stabilisce per ciascuna area di intervento le destinazioni d'uso ammissibili, gli indici edilizi, le modalità di intervento, le dotazioni territoriali, i contenuti fisico morfologici e l'assetto infrastrutturale."	INTESA CONDIZIONATA Si rinvia alle determinazioni conclusive espresse in riferimento alla riserva n.55.

N. ID.	RISERVE PROVINCIALI (atto G.P. n. 72 del 28.042014)	CONTRODEDUZIONI COMUNALI (atto C.C. n. 55 del 15.12.2014)	VALUTAZIONI CONCLUSIVE
	espresse (in elenco al N. 55) e relative deduzioni che il Comune assumerà per la fase dell'intesa in merito agli Ambiti di riqualificazione.	<u>- 6° comma</u> Si accoglie la riserva modificando il comma 6 dell'art. 35 nel seguente modo: "6. Gli interventi di riqualificazione sono attuati attraverso i PUA nel rispetto di quanto previsto dal Titolo I della legge regionale n. 19 del 1998. <u>- 7° comma</u> Si confermano gli Ambiti di riqualificazione individuati nel PSC adottato, in coerenza con la controdeduzione n.55.	
80	Nell'art. 36-Ambiti per nuovi insediamenti • 3° comma – contiene dei disposti che devono essere espressi nella norma o con richiamo alle schede d'ambito opportunamente riviste a seguito delle riserve.	Si accoglie la riserva rimandando alla revisione delle Schede Normative ed integrando il comma 3 dell'art. 36 nel seguente modo: "L'elaborato PSC.N02 - Schede degli ambiti territoriali specifica i parametri urbanistici per ciascun ambito per i nuovi insediamenti.	INTESA CONDIZIONATA Si prende atto e si condivide quanto espresso nella specifica controdeduzione, con particolare riferimento al rinvio all'elaborato PSC.N02 ed ai parametri urbanistici specificati per i vari ambiti territoriali. Si rammenta, quindi, che occorre che siano rispettate tutte le condizioni formulate per le riserve da 97 a 101.
81	Nell'art. 37-Ambiti specializzati per attività produttive 2° comma – occorre rendere esplicito il richiamo alla scheda d'ambito SN 08, all'accordo territoriale sottoscritto data 27 marzo 2012 fra Comune di Sarmato e Provincia di Piacenza e il PUA elaborato in attuazione al PRG.	Si accoglie la riserva modificando il punto a) come di seguito: "a) Ambito specializzato per attività produttive di rilievo sovra comunale "ex Eridania", il cui assetto urbanistico è specificato nella Scheda Normativa SN 08 e nell'accordo sottoscritto in data 27 marzo 2012 fra Comune di Sarmato e Provincia di Piacenza;"	INTESA CONDIZIONATA Come esplicitato nella riserva, oltre alle modifiche già effettuate, occorre inserire in corrispondenza della lettera a) del secondo comma anche il riferimento ai contenuti del PUA relativo all'ambito specializzato per attività produttive denominato "ex Eridania". Si rammenta, inoltre, che per l'ambito specializzato per attività produttive ex Eridania, è stata predisposta una specifica Analisi ambientale ed è stato approvato il Programma ambientale della futura APEA che dovrà sorgere sul medesimo.
82	Nell'art. 38-Polo funzionale ex Eridania – l'articolo è una parziale trascrizione dell'art. A-15 della L.R. 20/00, occorre sostituire il contenuto contestualizzandolo all'attività di governo del territorio già attivate, rendendo esplicito il richiamo alla scheda d'ambito SN 07, all'accordo territoriale sottoscritto data 27 marzo 2012 fra Comune di Sarmato e Provincia di Piacenza e al PUA elaborato in attuazione al PRG.	Si accoglie la riserva modificando il comma 4 dell'art. 38 nel seguente modo: "4. Il PSC individua il Polo funzionale "ex Eridania", e ne specifica l'assetto urbanistico in apposita Scheda Normativa SN 07 e nell'accordo territoriale sottoscritto in data 27 marzo 2012 fra Comune di Sarmato e Provincia di Piacenza."	INTESA CONDIZIONATA Si prende atto delle controdeduzioni comunali e si condiziona l'intesa all'inserimento nell'art. 38 delle NTA del rinvio ai contenuti del PUA ed alle risultanze dello Screening effettuato in riferimento all'insediamento commerciale previsto nell'ambito del Polo Funzionale. Si evidenzia, infine, che il rinvio ai contenuti della Scheda Normativa SN 07 appare errato e da sostituire con quello alla Scheda Normativa SN 13 – Polo Funzionale "ex Eridania".
83	Art. 39 Viabilità e infrastrutture per la mobilità • 2° comma – rispetto alle possibilità di trasformazione ammesse nelle fasce di rispetto stradale occorre completare il comma con un richiamo ai disposti del D.lgs 285/92 e DPR 495/92, art. 26. • 3° comma – è di fatto un elenco di interventi che occorre disciplinare in	<u>Comma 2</u> Al fine di non appesantire il testo normativo si ritiene esornativo richiamare il "Codice della strada" ed il relativo "Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della	INTESA ACCORDATA

N. ID.	RISERVE PROVINCIALI (atto G.P. n. 72 del 28.042014)	CONTRODEDUZIONI COMUNALI (atto C.C. n. 55 del 15.12.2014)	VALUTAZIONI CONCLUSIVE
	merito ai limiti e possibilità ammesse. Per i punti a) e b) occorre esplicitare un richiamo all'accordo territoriale sottoscritto in data 27 marzo 2012 fra Comune di Sarmato e Provincia di Piacenza.	strada”. <u>Comma 3</u> Si accoglie la riserva integrando il punto a) comma 3 dell'art. 39 nel seguente modo: “a) Corridoio di fattibilità delle strade di progetto, relativo alla nuova tangenziale est di Castel San Giovanni, previsto dall'accordo sottoscritto in data 27 marzo 2012 fra Comune di Sarmato e Provincia di Piacenza.	
84	L'art. 41 Impianti tecnologici - occorre disciplinare in merito ai limiti e possibilità ammesse anche con espliciti richiami alle discipline specifiche.	Le fasce di rispetto sono definite da specifiche normative sovraordinate, che non vengono richiamate per evitare inutili appesantimenti normativi.	INTESA ACCORDATA
85	Nell'art. 42 – Elettrodotti e relative fasce di rispetto - occorre rendere espliciti i richiami alle discipline relative agli elettrodotti AT (Alta Tensione) e relative DPA (distanze di prima Approssimazione) (L.R.30/2000 smi e DGR 197/2001 e smi) e quelli relativi alle reti MT e le relative fasce di rispetto, secondo tipo e tensione della linea (L.R. 30/2000 e smi - DM 29.05.2008 - D.G.R. n. 1138/2008 come integrata dalla D.G.R. n.978/2010);	Si accoglie la riserva modificando il comma 1 dell'art. 42 nel seguente modo: “1. Il PSC individua il tracciato e le relative distanze di prima approssimazione degli impianti per la trasmissione e la distribuzione dell'energia elettrica costruiti o autorizzati con tensione superiore a 15 kV, comunicati dai gestori delle linee con riferimento all'obiettivo di qualità di 3 microT (L.R.30/2000 smi e DGR 197/2001 e smi) e quelli relativi alle reti di Media Tensione e le relative fasce di rispetto (L.R. 30/2000 e smi – DM 29.05.2008 - D.G.R. n. 1138/2008 come integrata dalla D.G.R. n.978/2010).	INTESA ACCORDATA
86	Nell'art. 44 – Fabbisogno di attrezzature e spazi collettivi - • Il 1° comma (parziale trascrizione del 6° comma dell'art. A-24 della LR 20/00) deve essere riscritto recependo le risultanze delle valutazioni trattate nella Relazione PSC.R01- nel cap. 7 IL BILANCIO DEI SERVIZI, nel quale è stata determinata in 30 mq per ogni abitante residente o potenziale la dotazione minima di aree per servizi pubblici. Occorre inoltre richiamare l'art. A-24 della LR 20/00 per quanto non disciplinato nello stesso articolo. • 2° comma – i punti a), b) e c) sono la trascrizione del comma 7 dell'art. A-24 della LR 20/00; il punto d) disattende i disposti del primo capoverso del comma 6 del già citato art. A-24 quando dispone che, il PSC stabilisce per ogni ambito del territorio comunale il fabbisogno di attrezzature e spazi collettivi, occorre modificare la norma in conformità a quanto disposto,	<u>Comma 1</u> Si accoglie la riserva modificando comma 1 dell'art. 44 nel seguente modo: “1.Il PSC, attraverso il bilancio dei servizi, stabilisce il fabbisogno di attrezzature e spazi collettivi da realizzare e i relativi requisiti funzionali di accessibilità e fruibilità sociale, articolati per bacini di utenza, in conformità all'obiettivo di 30 mq per ogni abitante residente o potenziale.” <u>Comma 2</u> Il punto d) del comma 2 dell'art. 44 è riferito ai contenuti del Piano Operativo Comunale, in	INTESA CONDIZIONATA Si prende atto delle controdeduzioni comunali e si condiziona l'intesa alla modifica del comma 2 dell'art.44; infatti, in considerazione del combinato disposto degli artt. A-22, comma 3 e A-24, comma 6, occorre esplicitare all'interno dell'elaborato PSC.N02 – Schede degli ambiti territoriali “il fabbisogno di attrezzature e spazi collettivi da realizzare e i relativi requisiti funzionali di accessibilità e fruibilità sociale”.

N. ID.	RISERVE PROVINCIALI (atto G.P. n. 72 del 28.042014)	CONTRODEDUZIONI COMUNALI (atto C.C. n. 55 del 15.12.2014)	VALUTAZIONI CONCLUSIVE
		ragione del comma 3 dell'art. A-22 della LR 20/2000, che richiama in termini generali gli "strumenti urbanistici", non escludendo in tal modo il POC quale livello di pianificazione del sistema delle dotazioni territoriali.	
87	L'art. 45- Dotazioni ecologiche e ambientali - non è pienamente conforme ai disposti dell'art. 65 delle NTA del PTCP il quale prevede, in attuazione dell'art. A-25 della LR 20/2000, che la realizzazione di nuovi insediamenti e la riqualificazione di insediamenti esistenti concorrono alla realizzazione delle dotazioni ecologiche ed ambientali mediante interventi di compensazione ecologica da individuare in coerenza con la VALSAT all'interno degli elementi funzionali della rete ecologica e in coerenza con le "Linee guida per la rete ecologica locale" (D.G.P. n. 10/2013); L'articolo in esame dovrà, pertanto, essere adeguatamente integrato.	Si accoglie la riserva integrando il comma 1 dell'art. 45 nel seguente modo: "1. Concorrono alla realizzazione delle dotazioni ecologiche ed ambientali gli interventi di compensazione ecologica individuati dalla VALSAT all'interno degli elementi funzionali della rete ecologica e in coerenza con le "Linee guida per la rete ecologica locale" (D.G.P. n. 10/2013)."	INTESA ACCORDATA
88	L'art. 48 - Aree di interesse naturalistico – al comma 3 stabilisce l'obbligo di redigere uno studio, del quale stabilisce i contenuti, per interventi ricadenti in "aree di interesse naturalistico" non identificate/identificabili con chiarezze in cartografia. Considerando che gli "ambiti di valore naturale e ambientale" sono disciplinati dall'art. 24 delle NTA del PSC, non si comprende a quali aree la norma faccia riferimento. E' pertanto necessario rendere coerente l'art. 48 con la cartografia di piano e la disciplina delle NTA del PSC.	Si accoglie la riserva eliminando l'art. 48, in quanto riferito ad aree esterne al territorio comunale.	INTESA ACCORDATA
89	Per gli articoli : 49- Fascia A - Fascia di deflusso – Invasi ed alvei di laghi bacini e corsi d'acqua; 50- Fascia B -Fascia di esondazione - Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi bacini e corsi d'acqua; 51- Fascia C -Fascia di inondazione per piena catastrofica-Zone di rispetto dell'ambito fluviale; 52 – Fascia d'integrazione dell'ambito fluviale (fascia I) e fascia (L) – si richiama l' applicazione dell'art. 18 bis della LR 20/00 , quando prevede che, i piani debbano disciplinare unicamente le funzioni di governo del territorio attribuite al loro livello di pianificazione e non devono contenere la riproduzione, totale o parziale, e neppure rielaborazioni delle normative vigenti sovraordinate, operando invece con specifici richiami espressi alle stesse norme.	Si evidenzia come il principio di non duplicazione e semplificazione, di cui alla LR 15/2013, debba tenere in considerazione la necessità di rendere comprensibile il testo normativo ai cittadini che lo devono utilizzare.	INTESA ACCORDATA Si prende atto della volontà del Comune di rendere comprensibile il testo normativo ai cittadini.
90	Il comma 1 dell'art. 53 – Biotopi umidi-, in considerazione del fatto che il PSC individua una sola area da sottoporre a questa specifica disciplina, deve essere riferito esclusivamente alle presenze del territorio comunale.	Il carattere generale del testo è funzionale alla scoperta di nuovi biotopi umidi.	INTESA CONDIZIONATA Come esplicitato nella relativa riserva, occorre contestualizzare la norma al territorio di riferimento e, in particolare, riferire la disciplina dell'art.53 al biotopo riconosciuto nel comune di Sarmato, eliminando le disposizioni di carattere generale che non trovano alcun riscontro nel territorio esaminato.

N. ID.	RISERVE PROVINCIALI (atto G.P. n. 72 del 28.042014)	CONTRODEDUZIONI COMUNALI (atto C.C. n. 55 del 15.12.2014)	VALUTAZIONI CONCLUSIVE
91	L'art. 54 – Rete Natura 2000 – deve essere integrato, indicando al comma 3 la tavola di PSC di riferimento, e nel comma 5 dopo le parole “Enti competenti” inserire la dicitura “, Regione e Provincia”. Infine è necessario contestualizzare la norma richiamando il nome del sito natura 2000 (SIC/ZPS IT4010018 “Fiume Po da Rio Boriacco a Bosco Ospizio”) presente nel territorio comunale.	Si accoglie la riserva integrando il comma 1 dell'art. 54 nel seguente modo: “1. Il PSC individua nell'elaborato PSC.T06 le aree che compongono il sistema della Rete Natura 2000, come definite al comma 1, ed in particolare il SIC/ZPS IT4010018 “Fiume Po da Rio Boriacco a Bosco Ospizio”. In merito al comma 5 si conferma la dicitura “Enti competenti” in ragione delle modifiche in corso nell'organizzazione degli enti territoriali e relative competenza.	INTESA ACCORDATA
92	Nell'art. 57 – Assetto vegetazionale - al comma 1 è presente un refuso (“di cui al precedente.”) e manca il richiamo alla tavola che visualizza gli elementi normati. A tal fine si rammenta che l'assetto vegetazionale tutelato ai sensi dell'art. 8 del PTCP deve essere individuato in maniera distinta rispetto al bosco sottoposto a vincolo di cui al Dlgs 142/04, come dettagliato in precedente riserva.	Si accoglie la riserva superando il refuso presente al comma 1 dell'art. 57 come di seguito: “1. Sono sottoposti alle disposizioni di cui al presente articolo le formazioni estese e lineari, nonché i terreni coperti da vegetazione forestale o boschiva, arborea di origine naturale e/o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, nonché i terreni temporaneamente privi della preesistente vegetazione arborea in quanto percorsi o danneggiati dal fuoco, ovvero colpiti da altri eventi naturali od interventi antropici totalmente o parzialmente distruttivi individuate nell'elaborato PSC.T06”	INTESA ACCORDATA
93	L'art. 58 - Esemplari arborei singoli, in gruppi isolati o in filari meritevoli di tutela ed elementi lineari - non è pertinente con il contesto territoriale di Sarmato in quanto non risultano essere presenti esemplari arborei tutelati ai sensi della LR 2/1977 e non risulta ne siano stati sezionati/individuati (nel QC) esemplari arborei da sottoporre a specifica disciplina.	Si accoglie la riserva modificando il titolo dell'art. 58 ed il comma 1 nel seguente modo: “art. 58 -Elementi arborei strutturati in forma lineare” “1. Gli interventi riguardanti gli elementi arborei strutturati in forma lineare individuati all'interno dell'elaborato PSC.T07 dovranno rispettare le prescrizioni del successivo comma 2.”	INTESA CONDIZIONATA Si prende atto delle controdeduzioni comunali e si prescrive la modifica del rinvio all'elaborato cartografico di PSC, sostituendo la tavola PSC.T07 con la tavola PSC. T06.
94	L'art. 73 - Disciplina della riduzione dell'inquinamento luminoso - deve essere integrato con riferimento all'art. 70 del NTA del PTCP in quanto nel territorio del comune di Sarmato sono presenti “zone di protezione dall'inquinamento luminoso”.	Si accoglie la riserva integrando l'art. 73 con il seguente nuovo comma 4: “4. Ai sensi della normativa regionale di cui al comma 3, tutti i nuovi impianti di illuminazione esterna pubblici e privati, in fase di progettazione o di appalto, devono essere eseguiti su tutto il territorio a norma antinquinamento luminoso	INTESA ACCORDATA

N. ID.	RISERVE PROVINCIALI (atto G.P. n. 72 del 28.042014)	CONTRODEDUZIONI COMUNALI (atto C.C. n. 55 del 15.12.2014)	VALUTAZIONI CONCLUSIVE
		e a ridotto consumo energetico. A tal fine, gli impianti devono rispettare i requisiti di cui all'art. 5 della direttiva regionale."	
95	Nella disciplina normativa non è presente una specifica norma in riferimento ai complessi rurali individuati sulla Tav. PSC.T03, il cui recupero è indicato nella Relazione illustrativa di PSC come tematica strategica; si provveda pertanto ad integrare l'articolato normativo, inserendo specifiche disposizioni, predisposte sulla base degli obiettivi ed azioni di Piano, da coordinare con quelle già presenti nel Titolo II al Capo I delle Norme tecniche di attuazione di PSC.	Si accoglie la riserva modificando il comma 4 dell'art. 30 nel seguente modo: "4. Il PSC nell'elaborato PSC.T03 individua i Complessi rurali da sottoporre ad interventi di recupero e riqualificazione. Il RUE disciplina gli interventi edilizi relativi a tali Complessi rurali, che dovranno valorizzare il contesto paesaggistico nel quale si collocano per caratteristiche tipologiche, formali, dimensionali, per materiali e colori impiegati, e incentiva la ristrutturazione degli edifici incongrui."	INTESA ACCORDATA Preso atto delle controdeduzioni comunali e delle integrazioni apportate all'art.30, si accorda l'intesa; risulta comunque opportuno al fine di coordinare le norme di Piano, integrare il comma 4 del suddetto articolo come segue: "...Il RUE nel rispetto delle disposizioni di cui al precedente Capo I, disciplina ..."
96	Poiché il PSC assume come obiettivo la riduzione dell'esposizione della popolazione al rischio sismico e al fine di una corretta progettazione delle opere pubbliche e degli interventi edilizi, con particolare riferimento all'adeguamento degli edifici sensibili quali scuole, luoghi di ritrovo, occorre introdurre nelle NTA una disciplina relativa alla "Protezione dal rischio sismico" .	Si accoglie la riserva integrando il CAPO I e l'art. 68 con la tematica relativa alla protezione dal rischio sismico nel seguente modo: CAPO I - SALVAGUARDIA DEGLI AMBITI A PERICOLOSITÀ IDRAULICA E PROTEZIONE DAL RISCHIO SISMICO Art. 68 Vincolo idraulico e protezione dal rischio sismico 3. Gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica concorrono alla riduzione del rischio sismico, attraverso analisi di pericolosità, vulnerabilità ed esposizione, ed indirizzano le scelte localizzative, i processi di trasformazione e la realizzazione delle opere secondo criteri di prevenzione e mitigazione del rischio. Alla pianificazione provinciale e comunale spetta prioritariamente la definizione della pericolosità sismica locale, ossia l'identificazione delle aree che, indipendentemente dall'entità dell'evento sismico, si riconoscono maggiormente suscettibili di effetti sismici, in termini di amplificazioni del moto sismico, instabilità dei versanti e fenomeni di rottura, cedimento e liquefazione dei terreni. La pericolosità	INTESA ACCORDATA

N. ID.	RISERVE PROVINCIALI (atto G.P. n. 72 del 28.042014)	CONTRODEDUZIONI COMUNALI (atto C.C. n. 55 del 15.12.2014)	VALUTAZIONI CONCLUSIVE
		sismica locale concorre alla definizione delle scelte di piano e rappresenta un riferimento necessario per la valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale preventiva delle scelte di trasformazione. 4. Sono fatti salvi tutti gli adempimenti posti in capo al Comune per la fase attuativa degli interventi, con particolare riferimento all'obbligo di accertare la compatibilità dei progetti con gli strumenti di pianificazione, di verificare la rispondenza degli stessi progetti alla normativa tecnica antisismica vigente e di rilasciare gli specifici provvedimenti abilitativi in materia antisismica, nei casi e nei modi previsti dalla legislazione vigente. 5. Il POC dovrà contenere gli approfondimenti sul dissesto potenziale e sulla componente sismica relativi agli ambiti per i nuovi insediamenti."	
Elaborato PSC.N02 – Schede degli ambiti territoriali			
97	Secondo i disposti della LR 20/00 art. A-12 il PSC deve definire per ciascun ambito la disciplina generale dei nuovi insediamenti ammissibili, la capacità insediativa, le funzioni ammesse, le dotazioni territoriali minime le prestazioni di qualità urbana attese Nelle Schede d'ambito AT 01; AT 02; AT 03; Ambito di riqualificazione di via Po occorre procedere alle integrazioni necessarie per garantire adeguato riscontro a quanto sopra esposto e le modifiche per gli oggetti sotto riportati : • la POTENZIALITA' EDIFICATORIA (da definire più correttamente CAPACITA' INSEDIATIVA) deve essere espressa con due valori, minima e massima dove però gli abitanti teorici non possono essere l'unità di misura della Superficie utile massima realizzabile. • Il punto INDICAZIONI RELATIVE AGLI STANDARD – deve essere riscritto secondo i contenuti disposti nel comma 4 dell'art. A-12 dell'art. 20/00, in quanto la disciplina di dettaglio degli ambiti per nuovi insediamenti è demandata al POC e non al RUE.	<u>Potenzialità edificatoria</u> Si accoglie la riserva integrando la CAPACITA' INSEDIATIVA con il valore minimo del 50% rispetto a quello massimo. Gli abitanti teorici rappresentano l'unità di misura necessaria per stabilire le dotazioni territoriali minime da garantire in sede attuativa. <u>Indicazioni relative agli standard</u> Ai sensi del comma 4 dell'art. A-12 il POC definisce per ciascuna area di intervento le dotazioni territoriali. In ragione delle specifico assetto urbanistico di Sarmato si è valutato di utilizzare, quale riferimento per le dotazioni minime, le tabelle "Uso del suolo e standard" contenute nelle norme di RUE.	INTESA CONDIZIONATA Come richiesto in sede di riserva, all'interno delle Schede relative agli ambiti AT 01; AT 02; AT 03 e all'Ambito di riqualificazione di via Po deve essere definita la disciplina generale dei nuovi insediamenti ammissibili e, in particolare, le funzioni ammesse, le dotazioni territoriali minime le prestazioni di qualità urbana attese. Il punto "Indicazioni relative agli standard" deve essere rivisto secondo i contenuti disposti nel comma 4 dell'art. A-12 dell'art. 20/2000 ed in coerenza con la determinazione conclusiva relativa alla riserva n. 86.
98	Con riferimento all'assetto vegetazionale che si compone di elementi boschivi ed elementi vegetazionali lineari è necessario che nella sezione "vincoli di pianificazione sovraordinata" delle schede normative degli ambiti AT.02, AT.03 e SN 05 "ambito di Riqualificazione della via Emilia" e SN 06 "Ambito di riqualificazione dell'area di stoccaggio ex Eridania"	Si accoglie la riserva integrando le Schede degli ambiti territoriali con un richiamo alla tutela degli elementi vegetazionali lineari presenti a margine degli ambiti AT.02, AT.03 e SN 05 "ambito di Riqualificazione della via	INTESA CONDIZIONATA Si prende atto delle controdeduzioni comunali; tuttavia, considerato che si è trovato riscontro alla richiesta formulata solamente all'interno delle schede degli ambiti AT.02 e AT.03, si condiziona l'intesa all'inserimento del medesimo rinvio alla norma del PTCP

N. ID.	RISERVE PROVINCIALI (atto G.P. n. 72 del 28.042014)	CONTRODEDUZIONI COMUNALI (atto C.C. n. 55 del 15.12.2014)	VALUTAZIONI CONCLUSIVE
	venga esplicitato che sono presenti sul confine degli ambiti, elementi vegetazionali lineari che, ai sensi dell'art. 57 delle NTA del PSC, devono essere tutelati.	Emilia” e SN 06 “Ambito di riqualificazione dell'area di stoccaggio ex Eridania”.	anche nelle Schede degli ambiti SN.05 e SN.06.
99	Nell'elaborato PSC.N02 (schede degli ambiti territoriali) viene fatto riferimento a prove sismiche di riferimento di cui tuttavia non viene fornita la documentazione. Riferisca il Comune a tale riguardo.	Le prove sismiche richiamate nelle schede sono quelle utilizzate nella redazione del quadro conoscitivo relativo agli approfondimenti sismici.	INTESA ACCORDATA
100	Nell'elaborato PSC.N02 (schede degli ambiti territoriali) è presenta la doppia dicitura delle fasce fluviali relative al PAI e al PTCP . A seguito dell'intesa sottoscritta in data 12/04/2012 per “ <i>LA DEFINIZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTCP) DI PIACENZA RELATIVE ALL'ATTUAZIONE DEL “PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO DEL FIUME PO” (PAI)</i> ” il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) di Piacenza assume il valore e gli effetti di piano settoriale di tutela e uso del territorio di propria competenza e trova applicazione in luogo del PAI vigente. Risulta, pertanto, necessario fare riferimento solamente alle aree di pertinenza fluviale indicate nel PTCP vigente.	Si accoglie la riserva eliminando il riferimento al PAI all'interno delle Schede degli ambiti territoriali.	INTESA ACCORDATA
101	Le schede d'Ambito SN 07 Polo funzionale ex Eridania e SN 08 Ambito specializzati per attività produttive- dovranno essere modificate e/o integrate considerando quanto sotto riportato: • tali ambiti costituiscono il recepimento delle specifiche previsioni contenute nel PTCP vigente rispetto alle quali sono stati approvati alcuni atti propedeutici alla realizzazione delle stesse; pertanto, nel PSC tali previsioni devono risultare coerenti con quanto stabilito all'interno degli elaborati del Piano provinciale (cfr. Relazione di PTCP, Tav. T2 “ <i>Vocazioni territoriali e scenari di progetto</i> ”, art. 85, 91 e 93 delle Norme e Schede descrittive n. 5 dell'Allegato N7, n. 6 dell'Allegato N 8 descrittiva n. 6 delle nuove grandi strutture di vendita contenuta nell'Allegato N9 (allegati alle Norme), con i contenuti dell'Accordo Territoriale sottoscritto tra il Comune di Sarmato e la Provincia di Piacenza in data 27.03.2012 e con quelli dei relativo Piani Particolareggiati di Iniziativa Privata (PPIP) approvati (oppure dovrà essere chiarito se e in che modo le previsioni si discostano dai citati PPIP).	Il PSC conferma in modo letterale il PTCP e i contenuti dell'Accordo Territoriale relativo e non si discosta in alcun modo dal PPIP.	INTESA CONDIZIONATA Occorre inserire nelle specifiche Schede degli ambiti SN.13 e SN.14 il rinvio ai contenuti dei PUA approvati; a tale proposito, si rammenta, inoltre, che il PUA relativo all'ambito SN.07 – Polo funzionale “ex Eridania” è stato oggetto di procedura di Screening, le cui risultanze devono essere comprese all'interno della specifica Scheda d'ambito del PSC.
<u>Requisiti e limiti alle trasformazioni degli ambiti territoriali – Tavola dei vincoli</u>			
102	Considerato che, ai sensi dell'art.19 della L.R.20/2000, il PSC contiene tra i propri elaborati, specifiche cartografie (PSC.T06/07/08) rappresentanti l'assetto vincolistico, caratterizzabili, ai sensi del comma 3-bis del suddetto articolo (così come modificato dalla L.R.15/2013),	Si accoglie la riserva integrando la denominazione dell'art. 12 ed i suoi contenuti con un nuova comma 3 nel seguente modo: “Art. 12 Carta unica del territorio e tavola dei	INTESA CONDIZIONATA Per quanto riguarda i contenuti della “Tavola dei vincoli” si rimanda alle successive valutazioni conclusive relative ai singoli temati-

N. ID.	RISERVE PROVINCIALI (atto G.P. n. 72 del 28.042014)	CONTRODEDUZIONI COMUNALI (atto C.C. n. 55 del 15.12.2014)	VALUTAZIONI CONCLUSIVE
	come "Tavola dei vincoli" e premesso che, secondo le disposizioni di cui al citato comma, • le tavole ("Tavola dei vincoli"), anche in considerazione delle integrazioni da effettuarsi al QC in riferimento a specifiche riserve, devono riportare tutti i vincoli e le prescrizioni che precludono, limitano o condizionano l'uso o la trasformazione del territorio, derivanti oltre che dagli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti, dalle leggi, dai piani sovraordinati, generali o settoriali, ovvero dagli atti amministrativi di apposizione di vincoli di tutela, • le tavole devono essere corredate da un apposito elaborato, denominato "Scheda dei vincoli" all'interno del quale deve essere riportato per ciascun vincolo o prescrizione, l'indicazione sintetica del suo contenuto e dell'atto da cui deriva, si evidenzia quanto esposto nelle seguenti riserve.	vincoli 3. Gli elaborati PSC.T06/07/08 costituiscono la "Tavola dei vincoli" ai sensi dell'art. 19 della LR 20/2000, nel quale sono rappresentati tutti i vincoli e le prescrizioni che precludono, limitano o condizionano l'uso o la trasformazione del territorio, derivanti oltre che dagli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti, dalle leggi, dai piani sovraordinati, generali o settoriali, ovvero dagli atti amministrativi di apposizione di vincoli di tutela. Tale atto è corredato da un apposito elaborato, denominato "Scheda dei vincoli", che riporta per ciascun vincolo o prescrizione, l'indicazione sintetica del suo contenuto e dell'atto da cui deriva.	smi. In merito all'elaborato PSC. N03 "Scheda dei Vincoli", predisposto in sede di controdeduzione, si condiziona l'intesa alla sua revisione, sulla base dell'articolazione dei contenuti della Tavole PSC.-T06/07/08, così come modificate ed integrate in riferimento alle specifiche valutazioni conclusive, considerando tutte le voci di legenda ed inserendo sempre i riferimenti legislativi/normativi comprensivi degli eventuali commi, anche in considerazione della Parte terza dell'Allegato alla DGR 994/2014 e i riferimenti alle NTA di PSC. Si evidenzia comunque che la Scheda dei vincoli non dovrebbe essere una riproposizione dei contenuti di normative o strumenti di pianificazione sovraordinata ma dovrebbe essere un supporto efficace alla lettura dei contenuti cartografici e alla comprensione delle disposizioni normative di PSC. Si inseriscano nella Scheda dei vincoli, gli elenchi e le schedature contenenti i dati descrittivi dei beni paesaggistici, dei beni architettonici soggetti a dichiarazione di tutela, delle zone ed elementi di interesse storico-architettonico e testimoniale e delle aree di interesse archeologico, così come richiesto nelle specifiche riserve.
103	Art.12 Carta unica del territorio e Art.47 Risorse naturali, ambientali, paesaggistiche e storicoculturali 1. L'art.12 deve essere modificato al fine di renderlo conforme all'art.19 della L.R.20/2000 come modificato dalla L.R.15/2013, in particolare cambiandone la denominazione in "Carta unica del territorio e tavola dei vincoli" ed integrando il testo in riferimento alla "tavola dei vincoli" e alla "Scheda dei vincoli". Nell'art.47, risulta necessario evidenziare al comma 3, che gli elaborati PSC.T06/07/08 costituiscono la "Tavola dei vincoli" di cui all'art.12 ed inserire uno specifico comma dedicato alla "Scheda dei vincoli". Si rammenta che la pianificazione comunale può assumere valore di carta unica del territorio solo dando atto nella delibera di approvazione del piano del completo recepimento delle prescrizioni e vincoli sovraordinati.	Si accoglie al riserva e si rimanda alla precedente controdeduzione.	INTESA CONDIZIONATA Nonostante l'accoglimento della riserva, è stato modificato solo l'art.12 e non l'art.47. Si provveda pertanto a modificare quest'ultimo come richiesto con la riserva. Infine si ribadisce che la pianificazione comunale può assumere valore di carta unica del territorio solo dando atto nella delibera di approvazione del piano del completo recepimento delle prescrizioni e vincoli sovraordinati.
104	Legenda Tavole PSC.T06/07/08 - Ai fini di una maggiore comprensibilità e di una corretta lettura degli elaborati di PSC, risulta necessario indicare nelle voci di legenda oltre alla corretta denominazione del vincolo/tutela, il riferimento normativo con cui viene stabilito tale condizionamento e l'articolo delle Norme di PSC di riferimento; i riferimenti alle disposizioni originarie o connesse, dovranno essere riportati solo nella Scheda dei vincoli;	Si accoglie la riserva riportando nella legenda delle tavole PSC.T06/07/08 i riferimenti alle norme di PSC.	INTESA ACCORDATA Viste le modifiche effettuate si accorda l'intesa.

N. ID.	RISERVE PROVINCIALI (atto G.P. n. 72 del 28.042014)	CONTRODEDUZIONI COMUNALI (atto C.C. n. 55 del 15.12.2014)	VALUTAZIONI CONCLUSIVE
105	L'assetto vegetazionale tutelato ai sensi dell'art. 8 del PTCP deve essere distinto e distinguibile rispetto al bosco sottoposto a vincolo ai sensi del D. lgs 142/04, pertanto occorre che venga raffigurato, con entrambe le sue componenti (aree boschive e elementi vegetazionali lineari) nella tavola PSC. T06 - Tutele e vincoli ambientali. Si rammenta quanto già espresso con riserva al Quadro conoscitivo circa la possibilità di apportare motivate modifiche all'assetto vegetazionale rispetto alle raffigurazione contenuta nella tav. A2 del PTCP e che eventuali aree agricole destinate a pioppicoltura da biomasse non sono da considerarsi aree boschive. Si evidenzia inoltre che ai sensi dell'art. 10 del PTPR le aree interessate da copertura boschiva devono essere perimetrate sulle sezioni in scala 1:10.000 della carta tecnica regionale, pertanto la tavole in esame deve essere restituita alla citata scala e su base CTR.	Si accoglie la riserva integrando l'elaborato PSC.T06 con l'assetto vegetazionale tutelato derivato dalla tav. A2 del PTCP.	INTESA ACCORDATA in considerazione del fatto che il censimento dell'assetto vegetazionale svolto dal Comune coincide con l'individuazione delle aree boscate dallo stesso effettuata ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 42/2004.
106	Nella tavola PSC. T06 - Tutele e vincoli ambientali- deve essere individuata la delimitazione dell'area destinata a "Progetti di tutela recupero e valorizzazione" di cui alla tav. A1 e all'art. 53 delle NTA del PTCP.	Si accoglie la riserva integrando l'elaborato PSC.T06 con l'individuazione dei "Progetti di tutela recupero e valorizzazione" di cui alla tav. A1 e all'art. 53 delle NTA del PTCP.	INTESA ACCORDATA
107	Beni culturali immobili sottoposti alle disposizioni di tutela del D.Lgs.42/2004 – Parte Seconda • Relativamente ai beni culturali immobili soggetti alle disposizioni del D.Lgs.42/2004, si evidenzia che per il territorio comunale di Sarmato devono essere individuati i beni architettonici, distinguendoli fra beni soggetti a vincolo monumentale e beni di proprietà di enti pubblici e/o religiosi, realizzati da oltre 70 anni, vincolati ope legis. Risulta pertanto necessario modificare la legenda della Tav. PSC.T07, eliminando la voce "Centro storico (D.Lgs.42/2004, art.136, c.1)", in quanto il centro storico non è individuabile come "immobili ed aree di notevole interesse pubblico" ai sensi dell'art.136 del D.Lgs.42/2004 ed inserendo le voci "<i>Beni architettonici soggetti a dichiarazione di tutela (art.10 commi 1, 3 e 4 e art.11 comma 1)</i>" e "<i>Beni architettonici di proprietà pubblica con più di settant'anni sottoposti alle disposizioni di tutela del D.Lgs.42/2004 fino all'effettuazione della verifica dell'interesse culturale (art.12)</i>"; di conseguenza, si individuino sulla cartografia, i beni architettonici vincolati ope legis (gli Enti interessati possono essere ad esempio Agenzia del Demanio, Regione, Provincia, AUSL, ACER-Azienda Case Emilia-Romagna, INPS, Conferenza Episcopale Emilia-Romagna IPAB, etc.). Si modifichi la denominazione della specifica sezione di legenda, eliminando "<i>urbane storiche</i>"; • L'individuazione dei beni architettonici soggetti a dichiarazione di tutela presente sulla Tav.PSC.T07, deve essere verificata rispetto ai Decreti di vincolo ed eventualmente integrata sulla base dei decreti eventualmente emessi dopo la data di adozione del PSC; sarebbe	<u>Beni architettonici</u> Si accoglie la riserva integrando l'elaborato PSC.T07 con tutti i beni architettonici riconosciuti ai sensi del D.Lgs 42/2004. <u>Beni architettonici soggetti a dichiarazione di tutela</u> Si accoglie la riserva verificando i beni architettonici soggetti a dichiarazione di tutela rispetto ai Decreti di vincolo.	INTESA CONDIZIONATA Viste le controdeduzioni comunali, si condiziona l'intesa a quanto esposto in seguito: - richiamando quanto evidenziato in riserva, si modifichi la legenda delle Tavole PSC.T07 e PSC.T07.1, eliminando la voce "Centri e nuclei storici (D.Lgs.42/2004, art.136, c.1)", in quanto i centri e i nuclei storici di Sarmato non sono individuabili come "immobili ed aree di notevole interesse pubblico" ai sensi dell'art.136 del D.Lgs.42/2004 ed eliminando di conseguenza dalla denominazione della specifica sezione di legenda, il testo "<i>urbane storiche</i>"; si modifichi di conseguenza anche l'elaborato PSC.N03 - Scheda dei vincoli, eliminando la parte di riferimento; - per maggior chiarezza, si modifichino le voci di legenda delle Tavole PSC.T07 e PSC.T07.1, "<i>Edifici e complessi sottoposti a vincolo della Sovrintendenza (D.Lgs.42/2004, art.10, c.3)</i>" e "<i>Beni vincolati "ope legis" (D.Lgs. 42/2004, art.10 c.1 e art.12)</i>", come segue: "<i>Beni architettonici soggetti a dichiarazione di tutela (art.10 commi 1, 3 e 4 e art.11 comma 1)</i>" e "<i>Beni architettonici di proprietà pubblica con più di settant'anni sottoposti alle disposizioni di tutela del D.Lgs.42/2004 fino all'effettuazione della verifica dell'interesse culturale (art.12)</i>"; di

N. ID.	RISERVE PROVINCIALI (atto G.P. n. 72 del 28.042014)	CONTRODEDUZIONI COMUNALI (atto C.C. n. 55 del 15.12.2014)	VALUTAZIONI CONCLUSIVE
	comunque opportuno inserire la copia di tutti i decreti relativamente ai beni soggetti a vincolo culturale all'interno della Scheda dei vincoli che sarà predisposta; la medesima scheda dovrà contenere anche tutti i dati presenti nei decreti e nell'elaborato All.D3.2 (R) Elenchi delle aree e dei beni soggetti a vincolo culturale ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio del Quadro Conoscitivo del PTCP vigente, organizzandoli secondo l'impostazione della tabella contenuta nel sopracitato All.D3.2 (R) e indicando anche, per ciascun bene, la codifica provinciale (Cod. Id. Provincia) e quella comunale (Cod. Id. Comune);		conseguenza si modifichino le medesime denominazioni riportate nell'elaborato PSC.N03 - Scheda dei vincoli; • si provveda ad inserire/modificare la perimetrazione dei beni architettonici soggetti a dichiarazione di tutela presente sulle Tavole PSC.T07 e PSC.T07.01 sulla base dei decreti, aggiornando l'elenco; un riferimento per tali verifiche, oltre ai provvedimenti di tutela e agli archivi della Soprintendenza territoriale competente, è il WebGIS del patrimonio culturale dell'Emilia Romagna consultabile all'indirizzo www.patrimonioculturale-er.it/webgis, rispetto al quale si sono comunque rilevate alcune difformità sia per quanto riguarda le perimetrazioni effettuate che relativamente all'elenco dei beni tutelati (non sono stati individuati come soggetti a dichiarazione di tutela di cui al D.Lgs.42/2004 i seguenti beni: Palazzo Sgorbati, Impianto Idrovoro Casino Boschi e Oratorio di Veratto); • per quanto riguarda i contenuti relativi ai beni architettonici soggetti a dichiarazione di tutela, da riportare nella Scheda dei vincoli, si rimanda alle valutazioni conclusive alle controdeduzioni comunali alla riserva n.102.
108	Beni paesaggistici sottoposti alle disposizioni di tutela del D.Lgs.42/2004 – Parte Terza • In merito all'individuazione dei Fiumi, torrenti e corsi d'acqua pubblici con le relative fasce di rispetto, tutelati ai sensi dell'art.142 comma 1 lett. c del D.Lgs.42/2004, effettuata sulla tav. PSC.T07, si rileva quanto segue: - considerato che negli elaborati di PSC non risulta esplicitata la metodologia utilizzata al fine di individuare le fasce di tutela di 150 mt, prescritte dall'art.142 del D.Lgs.42/2004, si evidenzia che la delimitazione di tali fasce deve essere effettuata con riferimento alla individuazione effettiva del corso d'acqua; in particolare per il Fiume Po la fascia è misurata dall'argine maestro e, dove questo è assente è soggetta a tutela paesaggistica l'intera area golenale a partire dal ciglio di sponda per i corsi d'acqua non arginati o dal piede esterno dell'argine per gli altri; si provveda pertanto ad esplicitare la metodologia utilizzata nella scheda dei vincoli e, a delimitare le fasce di tutela dei corsi d'acqua, tenendo conto della loro effettiva natura; - relativamente ai corsi d'acqua pubblici si riporti, sia in cartografia che nell'elenco da riportare nella Scheda dei vincoli, il codice numerico presente nell'Elenco delle acque pubbliche della Provincia di Piacenza	<u>Fiumi, torrenti e corsi d'acqua pubblici con le relative fasce di rispetto</u> Negli elaborati di PSC si è utilizzata la metodologia prescritta dall'art. 142 del D.Lgs. 42/2004. Il codice numerico presente nell'Elenco delle acque pubbliche della Provincia di Piacenza approvato con RD 13.05.1937 n.8285 non è disponibile negli archivi del Comune di Sarmato. <u>Territori coperti da foerste e da boschi</u> Si accoglie la riserva verificando i territori coperti da foreste e da boschi (art.142 comma 1 lett. g. del D.Lgs.42/2004) in riferimento all'art.2, commi 2 e 6 del D.Lgs.227/2001. Inoltre si modificano le legende dell'elaborato PSC.T07 denominando le aree soggetto a vincolo paesaggistico come "Territori coperti da	INTESA CONDIZIONATA Viste le controdeduzioni comunali, si condiziona l'intesa a quanto esposto in seguito: • in merito all'individuazione, sulle Tavole PSC.T07 e PSC.T07.1, dei Fiumi, torrenti e corsi d'acqua pubblici con le relative fasce di rispetto, tutelati ai sensi dell'art.142 comma 1 lett. c del D.Lgs.42/2004, richiamando quanto evidenziato in riserva, si chiede di esplicitare, nell'elaborato PSC.N03 - Scheda dei vincoli, la metodologia utilizzata al fine di delimitare le fasce di tutela dei corsi d'acqua, verificandone la correttezza (si consideri infatti che la delimitazione di tali fasce deve essere effettuata con riferimento alla individuazione effettiva del corso d'acqua; in particolare per il Fiume Po la fascia è misurata dall'argine maestro e, dove questo è assente è soggetta a tutela paesaggistica l'intera area golenale a partire dal ciglio di sponda per i corsi d'acqua non arginati o dal piede esterno dell'argine per gli altri). Si riporti sia in cartografia che nell'elenco da inserire nella Scheda dei vincoli, il codice

N. ID.	RISERVE PROVINCIALI (atto G.P. n. 72 del 28.042014)	CONTRODEDUZIONI COMUNALI (atto C.C. n. 55 del 15.12.2014)	VALUTAZIONI CONCLUSIVE
	approvato con RD 13.05.1937 n.8285. - L'individuazione dei territori coperti da foreste e da boschi (art.142 comma 1 lett. g. del D.Lgs.42/2004) deve essere effettuata non solo in riferimento al PTCP ma anche all'art.2, commi 2 e 6 del D.Lgs.227/2001 che stabilisce le caratteristiche delle aree soggetto a vincolo paesaggistico; l'individuazione effettuata sulla Tav. PSC.T07, definita con la voce di legenda "Aree forestali e boschive (D.Lgs.42/2004, art.142, c. 1, lett.g; PTCP, art. 8)", non essendo descritta la metodologia utilizzata ai fini della rilevazione, sembra riferirsi a quella presente sulla Tav. A2.1 del PTCP; risulta pertanto necessario verificare la Tav. PSC.T07, delimitando le aree soggette a vincolo paesaggistico in riferimento all'assetto vegetazionale individuato secondo le disposizioni di cui all'art.8 del PTCP, ma anche in base ai criteri stabiliti dal D.Lgs.227/2001. Si modifichi la legenda della suddetta Tavola, distinguendo pertanto le aree soggetto a vincolo paesaggistico, che saranno definite con la seguente voce "Territori coperti da foreste e boschi (D.Lgs.42/2004, art.142 comma 1 lettera g.)", dalle aree forestali soggette alle disposizioni di cui all'art.8 del PTCP, che dovranno essere riportate sulla Tav. PSC.T06. - Sulla Tav.PSC.T07 non sono state individuate le "aree escluse dal vincolo" paesaggistico, relativamente ai corsi d'acqua pubblici (art.142 comma 1 lettera c.) e ai territori coperti da foreste e da boschi (art.142 comma 1 lettera g), così come prevede il D.Lgs.42/2004 all'art.142 comma 2; si verifichi pertanto la presenza di tali aree. Si rammenta che l'individuazione degli ambiti del territorio comunale nei quali il vincolo paesaggistico non trova applicazione, deve verificare le condizioni di esclusione di cui al comma 2 lettere a), b) e c) dell'art.142 del D.Lgs.42/2004 come modificato ed integrato dal D.Lgs.63/2008; si consideri l'opportunità di allegare al QC la documentazione tecnica a supporto di tale verifica. Si integri la legenda della Tav. PSC.T07 con la specifica voce "Ambiti nei quali il vincolo paesaggistico non trova applicazione, ai sensi dell'art.142 comma 2 del D.Lgs.42/2004". - L'art.56 Aree soggette a vincolo paesaggistico (D.Lgs.42/2004 e s.m.i.) deve fare riferimento solo ai beni paesaggistici presenti sul territorio comunale di Sarmato; si provveda pertanto a modificare il testo normativo al fine di disciplinare i beni individuati sulla Tav. PSC.T07 (comprese le aree escluse dal vincolo paesaggistico) da richiamare nel testo, non duplicando i contenuti del D.Lgs.42/2004 ma solo inserendo i riferimenti alle specifiche disposizioni.	foreste e boschi (D.Lgs.42/2004, art.142 comma 1 lettera g.)" e dell'elaborato PSC.T06 con il riferimento per l'assetto vegetazionale all'art. 8 del PTCP. <u>"aree escluse dal vincolo" paesaggistico</u> Si accoglie la riserva verificando le "aree escluse dal vincolo" paesaggistico, relativamente ai corsi d'acqua pubblici (art.142 comma 1 lettera c.) e ai territori coperti da foreste e da boschi (art.142 comma 1 lettera g), ai sensi del D.Lgs.42/2004 all'art.142 comma 2. <u>Art. 56</u> Si evidenzia come il principio di non duplicazione e semplificazione, di cui alla LR 15/2013, debba tenere in considerazione la necessità di rendere comprensibile il testo normativo ai cittadini che lo devono utilizzare.	numerico presente nell'Elenco delle acque pubbliche della Provincia di Piacenza approvato con RD 13.05.1937 n.8285, contenuto nell'Allegato D.3.3 (R) al QC del PTCP vigente; - al fine di una maggior chiarezza dei contenuti di Piano, si evidenzino con una modalità grafica idonea, modificando le Tavole PSC.T07 e PSC.T07.1, ed inserendo in legenda la voce "Ambiti nei quali il vincolo paesaggistico non trova applicazione, ai sensi dell'art.142 comma 2 del D.Lgs.42/2004", le aree escluse dal vincolo paesaggistico già verificate e considerate dal Comune nella perimetrazione delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua pubblici; - premesso che l'obiettivo della riserva relativa all'art.57 (art.56 in adozione), era quello di coordinare i contenuti cartografici con le disposizioni normative, evitando di duplicare i contenuti di normative nazionali vigenti, si modifichi il citato articolo eliminando il comma 1, non essendo presenti sul territorio comunale aree di notevole interesse pubblico tutelate ai sensi dell'art.136 del D.Lgs.42/2004 ed articolando il comma 2 come segue: "2. <i>Il PSC individua sulle Tavole PSC.T07 e PSC.T07.01 ed illustra nell'elaborato PSC.N03, le seguenti aree tutelate ai sensi del D.Lgs. n.42/2004 e s.m.i.:</i> - <i>fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con RD n.1775/1933 e relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;</i> - <i>terreni coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti all'art.2, commi 2 e 6, del Dlgs.n.227/2001.</i> <i>Alle suddette aree si applicano le disposizioni di cui alla Parte terza del D.Lgs. n.42/2004 e s.m.i."</i> Infine si integri la disciplina in merito all'individuazione degli "ambiti del territorio nei quali il vincolo paesaggistico non trova applicazione" ai sensi dell'art. 142, comma 2 del D.Lgs. 42/2004.
109	Tutele ambientali, paesaggistiche e storico culturali (PTCP) relativamente alle zone ed elementi di interesse storico-architettonico e testimoniale di cui all'art.25 del PTCP e all'art.A-9 della L.R.20/2000, individuati sulla Tav. PSC.T07 con le voci "Edifici di	<u>Zone ed elementi di interesse storico-architettonico e testimoniale</u> Si accoglie la riserva apportando le opportune integrazioni all'elaborato PSC.T07.	INTESA CONDIZIONATA Viste le controdeduzioni comunali, si condiziona l'intesa a quanto esposto in seguito:

N. ID.	RISERVE PROVINCIALI (atto G.P. n. 72 del 28.042014)	CONTRODEDUZIONI COMUNALI (atto C.C. n. 55 del 15.12.2014)	VALUTAZIONI CONCLUSIVE
	valore storico-architettonico, storico-culturale e testimoniale” e “Aree pertinenziali di valore storicoambientale”, si provveda ad apportare le opportune integrazioni sulla base delle modifiche al QC in riferimento alle specifiche riserve; inoltre si inseriscano nelle voci di legenda gli specifici riferimenti normativi; gli elenchi di tali beni con gli specifici dati e codici identificativi (codice Id. Comune e codice Id Provincia vd. All.N3 PTCP) dovranno essere riportati nella Scheda dei vincoli. • Relativamente alle zone ed elementi di interesse storico, archeologico e paleontologico di cui all'art.22 del PTCP, come già rilevato in merito al QC, rispetto alle "Zone di interesse archeologico", individuate sulla Tav.PSC.T07, si evidenzia che l'art.22 del PTCP vigente, al comma 2 prevede che i Comuni in sede di formazione e adozione degli strumenti urbanistici tengano conto delle individuazioni presenti sulle tavole C1.f provvedendo alla definizione della loro perimetrazione in accordo con la Soprintendenza per i Beni archeologici; risulta pertanto necessario perimetrare le zone di interesse archeologico, individuate in modo puntiforme, secondo quanto disposto dall'art.22 del PTCP vigente. Le specifiche schede relative alle aree individuate, contenute nell'All. C1.3 (R) al QC del PTCP, dovranno essere riportate nella "Scheda dei vincoli". Si evidenzia infine che il PTCP indirizza i Comuni alla elaborazione della "Carta delle potenzialità archeologiche" nell'ambito della predisposizione del PSC. Si valuti pertanto l'opportunità di predisporre tale carta secondo quanto dispone il comma 6 dell'art.22. • Relativamente alle viabilità storica (percorsi consolidati) di cui all'art.27 del PTCP, si evidenzia che la stessa risulta individuata in conformità al PTCP vigente; nonostante ciò, come disposto dal Piano provinciale, all'art.27 comma 2, risulta necessario individuare la viabilità storica urbana comprensiva degli slarghi e delle piazze, sulla scorta del primo catasto dello Stato nazionale. Si provveda pertanto ad effettuare tale integrazione sulla base degli approfondimenti da effettuarsi nel QC. Sempre nel QC dovranno essere effettuati gli approfondimenti a supporto dell'individuazione dei "Collegamenti carrabili ottocenteschi di interesse primario" e "Tracce di collegamenti antichi di primaria importanza".	<u>Zone ed elementi di interesse storico, archeologico e paleontologico</u> Si accoglie la riserva, procedendo a verificare i contenuti dell'elaborato PSC.T07 relativamente alle zone ed elementi di interesse storico, archeologico e paleontologico. <u>Viabilità storica</u> Si accoglie la riserva provvedendo a verificare gli elementi della viabilità storica.	• si provveda a rivedere l'individuazione degli "Edifici di valore storico-architettonico, storico-culturale e testimoniale" e delle "Aree pertinenziali di valore storico-ambientale", presente sulle Tavole PSC.T07 e PSC.T07.1, in riferimento alla modifica/integrazione della perimetrazione dei beni architettonici soggetti a dichiarazione di tutela, in riferimento alle valutazioni conclusive relative alle controdeduzioni alla riserva n.107; • in merito alle "zone di interesse archeologico" e alla "viabilità storica urbana", richiamando le valutazioni conclusive relative alle controdeduzioni comunali alla riserva n. 31, si ribadisce quando evidenziato in riserva; si provveda pertanto ad integrare le Tavole PSC.T07 e PSC.T07.1 con la perimetrazione delle "zone di interesse archeologico" da effettuarsi in accordo con la Soprintendenza e con l'individuazione, sulla base del QC, della viabilità storica urbana comprensiva degli slarghi e delle piazze. • per quanto riguarda i contenuti relativi a zone ed elementi di interesse storico-architettonico e testimoniale ed aree di interesse archeologico, da riportare nella Scheda dei vincoli, si rimanda alle valutazioni conclusive alle controdeduzioni comunali alla riserva n.102.
110	Unità di paesaggio -Relativamente alle sub-unità di paesaggio di rilevanza locale, individuate sulla Tav.PSC.T07, ai sensi dell'art.54 del PTCP, si richiama quanto espresso relativamente al Sistema ambientale del QC.	Si accoglie la riserva rimandando agli approfondimenti previsti in relazione al Sistema ambientale del QC.	INTESA CONDIZIONATA Richiamando le valutazioni conclusive relative alle controdeduzioni comunali alla riserva n.30, sulla base degli approfondimenti da effettuarsi nel QC, si provveda a: • articolare, nella Scheda dei vincoli, il grado di applicabilità, a livello locale, delle raccomandazioni proposte nell'allegato N6 del PTCP vigente; • integrare l'art.56 con le disposizioni finalizzate non solo al

N. ID.	RISERVE PROVINCIALI (atto G.P. n. 72 del 28.042014)	CONTRODEDUZIONI COMUNALI (atto C.C. n. 55 del 15.12.2014)	VALUTAZIONI CONCLUSIVE
			mantenimento ed al ripristino delle diverse componenti costitutive del paesaggio, ma anche ad una loro piena valorizzazione attraverso politiche attive di intervento.
111	Aree di protezione paesaggistica -Le Aree di protezione paesaggistica individuate sulla Tav.PSCT07, non essendo documentate con specifiche analisi o rilievi, e non facendo riferimento ad alcuna disposizione normativa vigente, devono essere stralciate dalla cartografia; si elimini di conseguenza l'art.59 Aree di protezione paesaggistica.	Si allegano specifici approfondimenti a conferma dell'area di protezione paesaggistica individuata dal PSC, approfondimenti già richiamati in merito alla riserva n. 53.	INTESA CONDIZIONATA Considerato che gli approfondimenti di cui si tratta in controdeduzione, essendo un estratto del testo "Castelli piacentini" di C. Artocchini relativo al Castello di Sarmato, riportato nel QC, non costituiscono risposta alle richieste della riserva, richiamando le valutazioni conclusive alle controdeduzioni comunali alla riserva n.53, si provveda ad integrare il QC con specifiche analisi e rilievi a supporto della perimetrazione delle aree di protezione paesaggistica sulle Tavole PSC.T07 e PSC.T07.1 che, in ogni caso, non devono coincidere con gli ambiti agricoli di rilievo paesaggistico, oppure, si provveda al loro stralcio, eliminando di conseguenza l'art.59. In merito all'art.59 si evidenzia che nel caso venisse mantenuto, dovrà contenere una specifica disciplina differente da quella di cui all'art.25 richiamato nel comma 2.
112	PSC.N01. Titolo V – Capo IV Aree ed elementi riguardanti le risorse storico-culturali, testimoniali e archeologiche 112.Per quanto riguarda la disciplina normativa delle Aree ed elementi riguardanti le risorse storico-culturali, testimoniali e archeologiche, ossia gli articoli 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 e 29, si raccomanda di non riprodurre gli apparati normativi vigenti, in particolare il PTCP, ma di richiamarne le disposizioni senza riportarne i contenuti, ed in riferimento alle stesse, si elabori una disciplina di livello comunale che consideri le specificità locali. Inoltre: • negli articoli citati risulta necessario richiamare la Tav. PSC.T07 che riporta gli elementi oggetto di tutela; • al fine di coordinare i contenuti rappresentati nella cartografia di Piano, modificati sulla base delle precedenti riserve con le disposizioni normative, risulta necessario ridefinire nell'art.60, gli elementi del sistema insediativo storico, riportando quelli individuati sulla Tav.PSC.T07. Sulla base di tali definizioni si modifichino anche gli articoli successivi. Si evidenzia che la disciplina degli articoli 61, 62 e 63 riguarda i medesimi elementi: risulta pertanto necessario riformulare la disciplina in un unico articolo che richiami le disposizioni di cui all'art.25 del PTCP e del D.Lgs.42/2004, tenendo conto anche dei contenuti della L.R.15/2013 (in particolare in merito alla definizione di ristrutturazione edilizia); si evidenzia comunque che la definizione degli interventi edilizi è contenuto di RUE; • l'art.64 Elementi del paesaggio storico, disciplina elementi già normati	<u>-Negli articoli citati risulta necessario richiamare la Tav. PSC.T07 che riporta gli elementi oggetto di tutela;</u> In merito alle relazioni con gli elaborati cartografici, si accoglie la riserva riportando nella tav. PSC.T07 i riferimenti alle norme di PSC. <u>- al fine di coordinare i contenuti rappresentati nella cartografia di Piano, modificati sulla base delle precedenti riserve con le disposizioni normative, risulta necessario ridefinire nell'art.60, gli elementi del sistema insediativo storico, riportando quelli individuati sulla Tav.PSC.T07. Sulla base di tali definizioni si modifichino anche gli articoli successivi. Si evidenzia che la disciplina degli articoli 61, 62 e 63 riguarda i medesimi elementi: risulta pertanto necessario riformulare la disciplina in un unico articolo che richiami le disposizioni di cui all'art.25 del PTCP e del D.Lgs.42/2004, tenendo conto anche dei contenuti della L.R.15/2013 (in particolare in merito alla definizione di</u>	Preso atto delle controdeduzioni comunali, premesso che risulta necessario ridefinire la disciplina di cui al Titolo V, Capo IV, al fine di coordinare i contenuti rappresentati nella cartografia di Piano (come modificati sulla base delle precedenti riserve), con le disposizioni normative, e richiamare negli articoli le Tavole PSC.T07 e PSC.T07.1, ribadendo quanto evidenziato con la riserva, si condiziona l'intesa a quanto segue: • si modifichi l'art.60 al fine di individuare chiaramente tutti gli elementi del sistema insediativo storico, rappresentati in cartografia, che dovranno essere poi normati negli articoli successivi. Si riformuli la disciplina degli articoli 61, 62 e 63 in un unico articolo relativo alle zone ed elementi di interesse storico-architettonico e testimoniale, richiamando le disposizioni di cui all'art.25 del PTCP e del D.Lgs.42/2004, e le disposizioni di RUE relative agli interventi edilizi ammessi; • si modifichi l'art.66 comma 2 al fine di predisporre la specifica disciplina delle zone di interesse archeologico, in riferimento alle integrazioni della cartografia da effettuarsi secondo le valutazioni conclusive relative alle controdeduzioni comunali alla riserva n.109 e secondo le disposizioni di cui all'art.22 del PTCP vigente; • per quanto riguarda l'esigenza di rivedere la disciplina di cui al

N. ID.	RISERVE PROVINCIALI (atto G.P. n. 72 del 28.042014)	CONTRODEDUZIONI COMUNALI (atto C.C. n. 55 del 15.12.2014)	VALUTAZIONI CONCLUSIVE
	in altri articoli ed elementi non individuati in cartografia; si chiarisca pertanto tale incongruenza; • l'art.65 Viabilità storica deve essere integrato sulla base degli approfondimenti che saranno effettuati relativamente al QC e al fine di normare oltre ai percorsi consolidati recepiti dal PTCP anche gli altri elementi appartenenti al sistema viabilistico storico, individuati sulla Tav.PSC.T07; • l'art.66 Zone di interesse archeologico dovrà essere rivisto predisponendo la specifica disciplina delle zone di interesse archeologico secondo le disposizioni di cui all'art.22 del PTCP (modificando pertanto il comma 3) ed eliminando il comma 2 riferito a categorie di aree archeologiche non presenti sul territorio comunale di Sarmato e l'ultima parte del comma 3 che tratta della Carta delle potenzialità archeologiche non presente fra gli elaborati di Piano; • l'art.67 Zone di tutela della struttura centuriata deve essere modificato al fine di eliminare il riferimento agli ambiti con presenza di elementi diffusi, in quanto non presenti sul territorio comunale di Sarmato.	<u>ristrutturazione edilizia); si evidenzia comunque che la definizione degli interventi edilizi è contenuto di RUE;</u> In merito agli art. 60, 61, 62 e 63 si rimanda alle integrazioni apportate con la precedente riserva. <u>- l'art.64 Elementi del paesaggio storico, disciplina elementi già normati in altri articoli ed elementi non individuati in cartografia; si chiarisca pertanto tale incongruenza;</u> L'art. 64 costituisce indirizzo per le trasformazioni da attuarsi con il POC. <u>- l'art.65 Viabilità storica deve essere integrato sulla base degli approfondimenti che saranno effettuati relativamente al QC e al fine di normare oltre ai percorsi consolidati recepiti dal PTCP anche gli altri elementi appartenenti al sistema viabilistico storico, individuati sulla Tav.PSC.T07;</u> Si accoglie la riserva modificando il titolo dell'art. 65 ed il comma 1 nel seguente modo: “Art. 65 Viabilità storica urbana ed extraurbana 1. Il PSC, in conformità alle disposizioni del PTCP e agli approfondimenti svolti a scala comunale, individua gli elementi facenti parte della viabilità storica urbana ed extraurbana quali i percorsi storici consolidati, i collegamenti carrabili ottocenteschi di interesse primario, le tracce di collegamenti antichi di primaria importanza, ponti e guadi storici.” <u>- l'art.66 Zone di interesse archeologico dovrà essere rivisto predisponendo la specifica disciplina delle zone di interesse archeologico secondo le disposizioni di cui all'art.22 del PTCP (modificando pertanto il comma 3) ed eliminando il comma 2 riferito a categorie di aree archeologiche non presenti sul territorio comunale di Sarmato e l'ultima parte del comma 3 che tratta della Carta delle potenzialità archeologiche non presente fra</u>	Titolo V – Capo IV Aree ed elementi riguardanti le risorse storico-culturali, testimoniali e archeologiche, al fine di non duplicare i contenuti di altri apparati normativi vigenti, si rimanda alle valutazioni conclusive relative alle controdeduzioni comunali alla riserva n.10.

N. ID.	RISERVE PROVINCIALI (atto G.P. n. 72 del 28.042014)	CONTRODEDUZIONI COMUNALI (atto C.C. n. 55 del 15.12.2014)	VALUTAZIONI CONCLUSIVE
		<u>gli elaborati di Piano:</u> Si accoglie la riserva eliminando il comma 2 e togliendo dal comma 3 il riferimento alla Carta delle potenzialità archeologiche. - <u>l'art.67 Zone di tutela della struttura centuriata deve essere modificato al fine di eliminare il riferimento agli ambiti con presenza di elementi diffusi, in quanto non presenti sul territorio comunale di Sarmato.</u> Si accoglie la riserva eliminando il riferimento agli ambiti con presenza di elementi diffusi della struttura centuriata all'interno dell'art. 67.	
113	Rispetti e limiti all'edificabilità dei suoli e alla trasformabilità degli insediamenti 113.Premesso che la Tav. PSC.T08 dovrà essere integrata individuando tutti i tipi di vincolo (ad esempio reti acquedottistiche e relative fasce di rispetto, previsioni di Piani di settore come PLERT o PPGR, etc.), inserendo gli specifici riferimenti legislativi vigenti, rispetto ai vincoli individuati, e che le Norme di PSC dovranno disciplinare tutti i vincoli rappresentati, facendo esplicito riferimento alla Tav. PSC.T07, si evidenzia quanto segue: • in merito alle fasce di rispetto cimiteriali, dovrà essere prodotta una valutazione dello stato di fatto in riferimento alla normativa in vigore (art.338 del T.U.LL.SS. di cui al R.D. 1265/1934, come modificato dall'art.28 della Legge 01/08/2002 n°166, L.R. n°19 del 29/07/2004 e Circolare degli Assessori Regionali alla Sanità e alla Programmazione territoriale Politiche abitative Riqualficazione urbana della Regione Emilia Romagna prot. n° AMP/DPA/1493 del 21/01/2005) che definisce in generale in m 200 l'ampiezza delle fasce di rispetto cimiteriali. Si integri l'art.43 Aree cimiteriali e relative fasce di rispetto, predisponendo una specifica disciplina in riferimento alla normativa sopra citata; si chiarisca inoltre il contenuto del comma 2; • per quanto riguarda le fasce di rispetto alla rete ferroviaria e alla rete stradale esistente e di progetto, individuate sulla Tav. PSCT08, risulta necessario predisporre una specifica disciplina, in riferimento alle leggi vigenti, integrando l'art.39; inoltre, risulta necessario evidenziare, o nella legenda della Tav.PSCT08 o nella disciplina, l'estensione (mt) delle fasce di rispetto stradale (considerato che la rappresentazione grafica non permette una chiara lettura delle distanze), differenziandola sulla base della classificazione e dei livelli funzionali delle infrastrutture per la viabilità e considerando anche la viabilità di progetto. Risulta	<u>Fasce di rispetto cimiteriali</u> Le fasce di rispetto cimiteriale riportate nell'elaborato PSC.T08 sono quelle contenute nel PRG vigente e validate da precedenti atti amministrativi. Si rimanda al RUE per la disciplina di dettaglio delle aree ricomprese all'interno delle aree cimiteriali e relative fasce di rispetto, dove il PSC non prevede alcuna modifica o trasformazione. <u>Fasce di rispetto alla rete ferroviaria e alla rete stradale esistente e di progetto</u> Si accoglie la riserva integrando la legenda dell'elaborato PSCT.08 con i riferimenti legislativi che riportano l'estensione delle fasce di rispetto delle infrastrutture per la mobilità. Si rimanda al RUE per aspetti di maggiore dettaglio. <u>Risulta infine necessario modificare il perimetro del Centro abitato individuato sulla Tav.PSC.T08, sulla base della specifica riserva relativa alla Tav.PSC.T02, in merito al Territorio urbanizzato. Si elimini dalla Tav.PSCT.08 la voce "Territorio urbanizzabile", non essendo caratterizzabile come "vincolo"; (Vedi anche riserva 83)</u> Si accoglie la riserva adeguando il territorio urbanizzato alla precedente riserva relativa	INTESA ACCORDATA

N. ID.	RISERVE PROVINCIALI (atto G.P. n. 72 del 28.042014)	CONTRODEDUZIONI COMUNALI (atto C.C. n. 55 del 15.12.2014)	VALUTAZIONI CONCLUSIVE
	infine necessario modificare il perimetro del Centro abitato individuato sulla Tav.PSC.T08, sulla base della specifica riserva relativa alla Tav.PSC.T02, in merito al Territorio urbanizzato. Si elimini dalla Tav.PSC.T08 la voce "Territorio urbanizzabile", non essendo caratterizzabile come "vincolo"; (Vedi anche riserva 83) - sulla tav. PSC.T08 sono rappresentati solo gli elettrodotti AT (Alta Tensione) e relative fasce di rispetto; risulta invece necessario individuare anche le reti MT e le cabine elettriche e articolare la rete elettrica e le relative fasce di rispetto, secondo tipo e tensione della linea (L.R. 30/2000 e smi - DM 29.05.2008 - D.G.R. n. 1138/2008 come integrata dalla D.G.R. n.978/2010); inoltre si individuino, nel caso di nuovi impianti di trasmissione e distribuzione di energia elettrica in previsione, i corridoi di fattibilità. Si modifichi di conseguenza la Tav.PSC.T08 integrando la legenda e si riveda la disciplina dell'art.42 sulla base dei nuovi contenuti della Tav.PSC.T08 e delle disposizioni vigenti; - per quanto riguarda le fasce di rispetto ai metanodotti e agli impianti di depurazione individuate sulla Tav. PSCT08, risulta necessario predisporre una specifica disciplina, in riferimento alle leggi vigenti - in merito alle stazioni radio-base per la telefonia mobile individuate sulla Tav.PSC.T08, risulta necessario definire in cartografia le aree in cui è vietata la localizzazione ai sensi delle norme vigenti; si integri l'art.77 in riferimento alla normativa vigente.	all'elaborato PSC.T02 e togliendo dall'elaborato PSC.T08 il perimetro del territorio urbanizzabile. Inoltre si integra l'elaborato PSC.T08 con gli elementi vincolanti derivati dal Piano della Protezione Civile. <u>Elettrodotti</u> Si accoglie la riserva integrando l'elaborato PSC.T08 con le reti elettriche di Media Tensione e relative fasce di rispetto. <u>Fasce di rispetto ai metanodotti e agli impianti di depurazione</u> Si accoglie la riserva modificando la denominazione dell'art. 41 e integrando il comma 1 nel seguente modo: "Art. 41 Impianti tecnologici e metanodotti 1. Il PSC specifica nell'elaborato cartografico PSC.T08 le fasce di rispetto e di ambientazione necessarie ai seguenti impianti: - impianti di depurazione (Del. Com. Min. del 04/02/1977); <u>Stazioni radio-base per la telefonia mobile</u> Si evidenzia come l'art. 77 sia già coerente con la normativa regionale di settore e quindi sufficiente a definire i divieti relativi alla realizzazione di stazioni radio base per la telefonia mobile.	
VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITA AMBIENTALE E TERRITORIALE			
114	Capitolo 4 – Sintesi critica del processo conoscitivo Con riferimento alla presenza del sito appartenente alla Rete Natura 2000: SIC-ZPS IT4010018 "<i>Fiume Po da Rio Boriacco a Bosco Ospizio</i>", occorre coordinare il testo del paragrafo "La valutazione specifica in riferimento ai siti della Rete Natura 2000" con quelli dello Studio di Incidenza.	Si accoglie la riserva coordinare il testo del paragrafo "La valutazione specifica in riferimento ai siti della Rete Natura 2000" con quelli dello Studio di Incidenza.	INTESA ACCORDATA
	Capitolo 5- Definizione del sistema degli obiettivi di sostenibilità e individuazione/valutazione degli obiettivi di piano Poiché l'attività di verifica di coerenza esterna mira alla verifica di coerenza tra gli obiettivi definiti per il PSC e quelli del sistema degli	Si accoglie la riserva verificando la coerenza esterna con gli altri strumenti di pianificazione territoriale interessanti il territorio considerato.	INTESA CONDIZIONATA Occorre completare l'analisi di coerenza esterna effettuata con riferimento al PTCP (Tabella Coerenza esterna) considerando tutti gli obiettivi definiti dal PTCP, quindi aggiungendo anche quelli

N. ID.	RISERVE PROVINCIALI (atto G.P. n. 72 del 28.042014)	CONTRODEDUZIONI COMUNALI (atto C.C. n. 55 del 15.12.2014)	VALUTAZIONI CONCLUSIVE
	strumenti sovraordinati ed in considerazione delle caratteristiche, dell'assetto territoriale ed ambientale e del livello di complessità delle problematiche proprie del comune di Sarmato, si ritiene che tale attività debba essere svolta con riferimento agli obiettivi dei principali strumenti di pianificazione territoriale e non solamente con riguardo a quelli del PTCP vigente. Infatti, come affermato nel paragrafo "Il quadro di riferimento programmatico" del capitolo 2, non solamente il PTCP vigente può essere considerato tra gli strumenti rappresentativi del contesto territoriale ed ambientale del territorio di Sarmato. Pertanto, occorre rivedere i contenuti del paragrafo "Valutazione di coerenza esterna" (testo e tabelle) tenendo conto degli obiettivi dei principali strumenti di pianificazione territoriale interessanti il territorio considerato. Infine, si evidenzia che la porzione di analisi di coerenza esterna effettuata con riferimento al PTCP (Tabella Coerenza esterna), deve essere integrata considerando tutti gli obiettivi definiti dal PTCP e riportati correttamente nel paragrafo "Il sistema degli obiettivi di sostenibilità" del capitolo 5.	Gli obiettivi del PTCP sono stati valutati e selezionati in ragione della loro rilevanza per il territorio di Sarmato, in coerenza con quanto emerso in Conferenza di pianificazione, dove tutti gli enti partecipanti hanno segnalato la necessità di concentrare l'attività di valutazione sugli aspetti di maggior significato.	identificati dalla ValSAT del PTCP con i seguenti codici: 1.b.4, 2.c.3, 3.a.1, 3.a.3, 3.c.1, 5.b.2, 5.c.2 e 5.c.4. Inoltre, occorre effettuare l'integrazione dichiarata in controdeduzione e relativa allo svolgimento dell'attività di verifica di coerenza esterna tra gli obiettivi di PSC e "gli altri strumenti di pianificazione territoriale interessanti il territorio considerato."
	Capitoli 5 e 6 Si suggerisce di migliorare la restituzione grafica della "Tabella coerenza esterna" e della "Tabella coerenza interna" di cui ai capitoli 5 e 6, al fine renderle leggibili.	Si evidenzia come la leggibilità sia vincolata dal formato della relazione.	INTESA ACCORDATA
	Capitolo 6- Individuazione delle politiche di piano Nell'ambito delle "Schede valutative delle previsioni del PSC", risulta necessario descrivere i presumibili impatti e le conseguenti azioni di mitigazione e/o compensazione articolandoli secondo ognuna delle componenti ambientali considerate. Con particolare riferimento alle Schede predisposte per: • l'Ambito specializzato per attività produttive di rilievo sovracomunale "ex Eridania", • il Polo funzionale "ex Eridania", • la Tangenziale est di Castel San Giovanni, si rileva la necessità di integrarne gli specifici contenuti, in coerenza con quelli delle altre schede ed illustrando le criticità, gli impatti e le relative azioni di mitigazione e/o compensazione in funzione delle componenti ambientali considerate. Si rammenta, inoltre, che le suddette previsioni devono garantire il rispetto di quanto stabilito dall'Accordo Territoriale sottoscritto tra la Provincia di Piacenza ed il Comune di Sarmato in data 27.03.2012.	Si evidenzia come nelle "Schede valutative delle previsioni del PSC" siano specificate le componenti ambientali dove è rilevabile l'esigenza di una azione di mitigazione e/o compensazione, mentre risulta esornativo richiamare componenti ambientali dove sono nulle le esigenze di azioni di mitigazione e/o compensazione. Si accoglie la riserva richiamando all'interno delle relative "Schede valutative delle previsioni del PSC" l' dall'Accordo Territoriale sottoscritto tra la Provincia di Piacenza ed il Comune di Sarmato in data 27.03.2012	INTESA CONDIZIONATA Sulla base del significato di valutazione ambientale di piani e programmi, che consiste in un processo logico costituito da fasi concatenate e logicamente conseguenti le quali, attraverso attività ben definite consentono di stimare i potenziali effetti indotti dall'attuazione delle azioni di Piano sull'ambiente ed il territorio, si ribadisce la necessità di operare la suddetta stima degli impatti potenziali in riferimento ad ognuna delle componenti ambientali considerate come rappresentative del contesto di riferimento, in particolare per le previsioni relative all'area ex Eridania (ambito specializzato per attività produttive e Polo funzionale) ed alla tangenziale di Castel Sani Giovanni. Tale attività si configura, infatti, come necessaria per dimostrare e verificare l'eventuale necessità o meno di definizione di azioni di mitigazione e/o compensazioni, come dichiarato in controdeduzione. In altre parole, attraverso l'implementazione delle schede di valutazione, occorre dimostrare che per alcune componenti ambientali "sono nulle le esigenze di azioni di mitigazione e/o compensazione." In ogni caso, si prescrive di inserire nelle Schede di valutazione: • dell'Ambito specializzato per attività produttive di rilievo

N. ID.	RISERVE PROVINCIALI (atto G.P. n. 72 del 28.042014)	CONTRODEDUZIONI COMUNALI (atto C.C. n. 55 del 15.12.2014)	VALUTAZIONI CONCLUSIVE
			sovracomunale “ex Eridania” il rinvio alle valutazioni effettuate nell'ambito dell'iter di approvazione del relativo PUA ed alle risultanze dello specifico Screening; del Polo funzionale “ex Eridania” I rinvio alle valutazioni effettuate nell'ambito dell'iter di approvazione del relativo PUA e del Programma Ambientale della specifica APEA.
	Capitolo 8 - Selezione delle scelte di piano preferibili e maggiormente sostenibili L'attività di definizione e valutazione delle alternative di Piano, con particolare riferimento (ma non solo) alle alternative localizzative delle principali scelte di PSC risulta carente. Ritenendo che questa sia una delle fasi fondamentali del processo valutativo, risulta necessario che il Comune riveda ed integri tale fase della procedura, argomentando meglio le attività di definizione e valutazione delle “ragionevoli alternative di Piano” e la selezione di quella maggiormente sostenibile. Ad esempio, si descrive la cosiddetta “alternativa zero” che, ovviamente, implica impatti minori rispetto allo scenario di Piano. In tal senso, l'attività di definizione e di valutazione delle alternative di Piano potrebbe essere maggiormente efficace se condotta con riferimento a diversi scenari di Piano, oltre allo scenario di Piano ed alla cosiddetta “alternativa zero”, al fine di considerare e valutare diverse azioni e modalità con cui rispondere e contribuire al conseguimento degli obiettivi del PSC (la definizione e valutazione delle alternative non si riferisce necessariamente alle sole alternative localizzative, è possibile definire scenari alternativi di Piano che approfondiscano ad esempio le componenti progettuale o tipologica delle azioni di PSC). Infine, si evidenzia che tale attività deve essere anticipata rispetto alla schedatura delle scelte di PSC, finalizzata a definire le azioni di mitigazione e/o compensazione, in quanto le suddette mitigazioni e compensazioni vengono applicate dopo aver selezionato lo scenario di Piano maggiormente sostenibile ed al fine di incrementarne ulteriormente la sostenibilità.	La ValSAT del PSC di Sarmato è stata sviluppata in coerenza con l'art. 98 comma 6 del PTCP di Piacenza, che propone, come metodologia per la costruzione della valutazione dei PSC, la seguente sequenza di fasi procedurali: - sintesi critica del processo conoscitivo; - definizione del sistema degli obiettivi di sostenibilità locali ed individuazione e valutazione degli obiettivi; - individuazione delle politiche/azioni di Piano; - valutazione delle politiche/azioni del PSC - selezione delle scelte (politiche/azioni) di Piano preferibili e maggiormente sostenibili; - definizione di un sistema di monitoraggio. La La ValSAT del PSC di Sarmato è articolata secondo la metodologia proposta.	INTESA CONDIZIONATA La controdeduzione comunale non consente di sciogliere la riserva formulata. In conseguenza di ciò, si prescrive che gli strumenti attuativi delle previsioni di PSC (POC, PUA e RUE) approfondiscano la valutazione ambientale delle previsioni e delle politiche/azioni del Piano, con l'obiettivo di disporre di un sistema di valutazione utile alla definizione dei limiti e delle condizioni alla trasformazione del territorio e dell'ambiente. Con particolare riferimento alle principali azioni di PSC relative al sistema della mobilità, agli ambiti specializzati per attività produttive, agli insediamenti commerciali ed alle principali trasformazioni insediative residenziali, si evidenzia la necessità di approfondire la valutazione ambientale negli strumenti citati tenendo conto anche delle “ragionevoli alternative” laddove non siano state adeguatamente valutate, anche per mancanza di elementi fondamentali per la valutazione.
	Si rammenta che la L.R. 15/2013, modificando l'art.19 della L.R. 20/2000, ha disposto che la ValSAT di ciascun piano urbanistico deve includere uno specifico capitolo denominato “Verifica di conformità ai vincoli e prescrizioni, nel quale si dà atto analiticamente che le previsioni del piano sono conformi ai vincoli e prescrizioni che gravano sull'ambito territoriale interessato”.	Si accoglie la riserva integrando la ValSAT con uno specifico capitolo denominato “Verifica di conformità ai vincoli e prescrizioni”.	INTESA ACCORDATA
	La stesura della Sintesi non Tecnica dovrà essere modificata ed aggiornata a seguito delle variazioni ed integrazioni operate in accoglimento alle riserve formulate sul PSC e sulla relativa ValSAT. A tale proposito, si rammenta che la Sintesi non Tecnica è un documento	Si accoglie la riserva aggiornando la Sintesi non Tecnica alla luce delle modifiche apportate al Rapporto ambientale.	INTESA CONDIZIONATA Si condiziona l'Intesa alle ulteriori modifiche esposte ai punti precedenti e necessarie ai fini dell'approvazione del PSC.

N. ID.	RISERVE PROVINCIALI (atto G.P. n. 72 del 28.042014)	CONTRODEDUZIONI COMUNALI (atto C.C. n. 55 del 15.12.2014)	VALUTAZIONI CONCLUSIVE
	che deve sintetizzare i contenuti del Rapporto Ambientale con linguaggio non tecnico, appunto, al fine di essere compreso e messo a disposizione del pubblico.		
Valutazioni sullo Studio di Incidenza			
	Premesso che lo studio d'incidenza (SI) è impostato in maniera metodologicamente corretta e in coerenza con lo studio d'incidenza del PTCP 2007, si esprimono le seguenti valutazioni: • in sede di controdeduzioni è necessario provvedere all'approvazione della valutazione d'incidenza evidenziando nell'allegato tecnico della valutazione (da svilupparsi secondo lo schema 2 della DGR 1191/07) la sezione delle prescrizioni; • è necessario integrare l'apparato normativo del PSC con le prescrizioni, richiamate nello studio d'incidenza del PSC, e parte integrante della valutazione d'incidenza; • richiamando i contenuti del capitolo 4. "Norme per la valutazione di incidenza" del Piano di Gestione del SIC/ZPS IT4010018, e in particolare ove si dispone che non sono "sottoposti a Valutazione di Incidenza gli interventi, previsti negli strumenti di pianificazione qualora questi ultimi siano stati sottoposti a Valutazione di Incidenza e la medesima escluda esplicitamente tali interventi." è necessario esplicitare nell'atto di approvazione della Valutazione d'incidenza quali previsioni non necessiteranno più di valutazione d'incidenza; • nell'atto di approvazione del PSC deve essere data evidenza dell'avvenuta valutazione d'incidenza e le norme e gli elaborati di piano devono essere adeguati alle eventuali prescrizioni ivi contenute.	In sede di controdeduzioni è necessario <u>provvedere all'approvazione della valutazione d'incidenza evidenziando nell'allegato tecnico della valutazione (da svilupparsi secondo lo schema 2 della DGR 1191/07) la sezione delle prescrizioni;</u> Si accoglie la riserva evidenziando la sezione delle prescrizioni. <u>- è necessario integrare l'apparato normativo del PSC con le prescrizioni, richiamate nello studio d'incidenza del PSC, e parte integrante della valutazione d'incidenza;</u> Si accoglie la riserva integrando le Schede normative con gli esiti della valutazione d'incidenza. <u>- richiamando i contenuti del capitolo 4. "Norme per la valutazione di incidenza" del Piano di Gestione del SIC/ZPS IT4010018, e in particolare ove si dispone che non sono "sottoposti a Valutazione di Incidenza gli interventi, previsti negli strumenti di pianificazione qualora questi ultimi siano stati sottoposti a Valutazione di Incidenza e la medesima escluda esplicitamente tali interventi." è necessario esplicitare nell'atto di approvazione della Valutazione d'incidenza quali previsioni non necessiteranno più di valutazione d'incidenza;</u> Si accoglie la riserva specificando nell'atto di approvazione della Valutazione d'incidenza quali previsioni non necessiteranno più di valutazione d'incidenza. <u>- nell'atto di approvazione del PSC deve essere data evidenza dell'avvenuta valutazione d'incidenza e le norme e gli</u>	INTESA ACCORDATA Come evidenziato nella riserva, si rammenta che nell'atto di approvazione del PSC deve essere data evidenza dello svolgimento della procedura di valutazione d'incidenza.

N. ID.	RISERVE PROVINCIALI (atto G.P. n. 72 del 28.042014)	CONTRODEDUZIONI COMUNALI (atto C.C. n. 55 del 15.12.2014)	VALUTAZIONI CONCLUSIVE
		<u>elaborati di piano devono essere adeguati alle eventuali prescrizioni ivi contenute.</u> Si accoglie la riserva adeguando dove necessario gli elaborati di PSC alle prescrizioni della valutazione d'incidenza.	

Allegato 2 – Sezione 2 - **Valutazioni conclusive sulle controdeduzioni comunali alle osservazioni**

N.	Prot. comunale	Richiedente	Sintesi del contenuto	Controdeduzione comunale	Valutazione provinciale
2	Prot. n. 4082 del 05.06.2013	Casey Deborah Anne	Ampliamento dell'ambito per i nuovi insediamenti AT.02	NON ACCOGLIBILE La delimitazione dell'ambito AT.02 all'interno del PSC ha un carattere indicativo, in quanto tale delimitazione dovrà essere definita attraverso il POC. Resta invece vincolante la potenzialità edificatoria assegnata al predetto ambito attraverso le schede degli ambiti territoriali (elaborato PSC.N02). A tal fine, l'art. 8, comma 2 delle Norme del PSC, in conformità alla legislazione regionale, stabilisce che il POC dovrà contenere, per gli ambiti di riqualificazione e per i nuovi insediamenti, la delimitazione, l'assetto urbanistico, le destinazioni d'uso e gli indici edilizi.	/
6	Prot. n. 4120 del 06.06.2013	Barbieri Giuseppe MI.BA. S.r.l.	Classificazione come zona produttiva di completamento	NON ACCOGLIBILE In merito ai contenuti dell'osservazione, le esigenze di ampliamento richieste sono demandate al procedimento di cui all'art. A-14 bis "Misure urbanistiche per favorire lo sviluppo delle attività produttive" della L.R. 20/2000. Pertanto l'osservazione così formulata non può essere accolta.	/
7	Prot. n. 4121 del 06.06.2013	Barbieri Giuseppe MI.BA. S.r.l.	Classificazione come zona produttiva di completamento	PARZIALMENTE ACCOGLIBILE In merito ai contenuti dell'osservazione, le esigenze di ampliamento richieste sono demandate al procedimento di cui all'art. A-14 bis "Misure urbanistiche per favorire lo sviluppo delle attività produttive" della L.R. 20/2000. Pertanto si accoglie parzialmente l'osservazione classificando l'area come zona D6 "Aree pertinenziali".	INTESA CONDIZIONATA Si condiziona l'intesa alla verifica, in fase attuativa, delle disposizioni di cui all'art.36bis delle Norme del PTCP, inerenti alle Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei.
8	Prot. n. 4122 del 06.06.2013	Barbieri Giuseppe MI.BA. S.r.l.	Modifica della fascia di rispetto ai corsi d'acqua pubblici di interesse paesaggistico	ACCOGLIBILE La fascia di rispetto ai corsi d'acqua pubblici di interesse paesaggistico viene ripermetrata escludendo le aree non vincolate.	INTESA ACCORDATA Premesso che rientra nelle competenze comunali l'individuazione degli ambiti del territorio comunale nei quali il vincolo paesaggistico non trova applicazione, verificando le condizioni di esclusione di cui al comma 2 lettere a), b) e c) dell'art.142 del D.Lgs.42/2004 come modificato ed integrato dal D.Lgs.63/2008, essendo l'osservazione coerente con le valutazioni

N.	Prot. comunale	Richiedente	Sintesi del contenuto	Controdeduzione comunale	Valutazione provinciale
					conclusive relative alle controdeduzioni comunali alla riserva n.108, si accorda l'intesa.
9	Prot. n. 4123 del 06.06.2013	Barbieri Giuseppe MI.BA. S.r.l.	Modifica e chiarimento delle destinazioni d'uso previste nell'ambito di riqualificazione della Via Emilia	CHIARIMENTI Il PSC conferma tutte le attività in essere all'interno dell'ambito di riqualificazione della Via Emilia, garantendo al tempo stesso la possibilità di riqualificare gli insediamenti (mediante il Piano Operativo Comunale) con la possibilità di realizzare nuove funzioni commerciali, direzionali e per il tempo libero nei limiti ammessi dalla programmazione di rango sovracomunale. La localizzazione effettiva delle aree in cui prevedere i predetti interventi sarà definita in seguito all'attivazione di un concorso pubblico, per valutare le proposte di intervento da inserire nel POC che risultano più idonee a soddisfare gli obiettivi definiti dal PSC.	INTESA CONDIZIONATA Si rinvia alle valutazioni conclusive formulate in riferimento alla riserva n.55.
10	Prot. n. 4124 del 06.06.2013	Barbieri Silvio	Riperimetrazione del centro storico	NON ACCOGLIBILE La perimetrazione del centro storico all'interno del PSC è stata redatta attraverso approfondite analisi, studi e sovrapposizioni delle diverse cartografie storiche.	/
11	Prot. n. 4125 del 06.06.2013	Ditta PREF.CO. S.r.l. - Carpaneto	Classificazione come zona terziaria di completamento	PARZIALMENTE ACCOGLIBILE Si accoglie parzialmente l'osservazione, classificando una porzione dell'area nel PSC come "ambito specializzato per attività produttive di rilievo comunale di progetto".	INTESA CONDIZIONATA Considerato che l'ambito oggetto di osservazione è compresa nella fascia di rispetto pari a m. 150 individuata per il Rio Bugaglio, incluso nell'elenco delle acque pubbliche (ex R.D. 11.12.1933, n. 1775), nella fase attuativa degli interventi è necessario rispettare le disposizioni di cui alla Parte Terza del D.Lgs. 42/2004. Inoltre, è necessario che in fase attuativa siano verificate le disposizioni di cui all'art.36bis delle Norme del PTCP, inerenti alle Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei.
15	Prot. n. 4144 del 06.06.2013	Braghieri Alberto	Riduzione dell'ambito per i nuovi insediamenti AT.01	NON ACCOGLIBILE La delimitazione dell'ambito AT.01 all'interno del PSC è funzionale a garantire la realizzazione delle opere viabilistiche necessarie per gli interventi edificatori previsti e per la risoluzione delle criticità esistenti, pertanto l'osservazione formulata non può essere accolta.	/
16	Prot. n. 4148 del 07.06.2013	Maggi Caterina	Classificazione come zona residenziale di completamento	NON ACCOGLIBILE Le aree oggetto della richiesta ricadono in un ambito agricolo di rilievo paesaggistico.	/

N.	Prot. comunale	Richiedente	Sintesi del contenuto	Controdeduzione comunale	Valutazione provinciale
17	Prot. n. 4149 del 07.06.2013	Prati Paolo	Eliminazione dell'area forestale e boschiva prevista dal PTCP	ACCOGLIBILE L'area forestale e boschiva derivante dal PTCP viene ridelimitata al fine di conformarla al suo reale stato di fatto.	INTESA ACCORDATA Si rinvia alle valutazioni conclusive formulate in riferimento alla riserva n. 29.
18	Prot. n. 4153 del 07.06.2013	Gallinari Sabrina, Capogruppo minoranza - Uniti per Sarmato	Revisione degli scenari demografici	CHIARIMENTI In seguito agli approfondimenti tecnici effettuati, si rinvia alle controdeduzioni alla riserva n. 48 della Provincia di Piacenza in merito alla stima dei fabbisogni insediativi.	INTESA CONDIZIONATA Si rinvia alle valutazioni conclusive formulate in riferimento alla riserva n.48.
19	Prot. n. 4154 del 07.06.2013	Gallinari Sabrina, Capogruppo minoranza - Uniti per Sarmato	Eliminazione del corridoio viabilistico che dalla località Molza giunge alla località Madonna del Rosario	CHIARIMENTI La previsione nel PSC del corridoio infrastrutturale oggetto della richiesta rappresenta un recepimento dell'accordo territoriale sottoscritto tra la Provincia di Piacenza ed il Comune di Sarmato per l'attuazione delle previsioni del PTCP.	INTESA ACCORDATA
20	Prot. n. 4155 del 07.06.2013	Gallinari Sabrina, Capogruppo minoranza - Uniti per Sarmato	Eliminazione dell'ambito di riqualificazione dell'area stoccaggio "ex Eridania"	NON ACCOGLIBILE L'area produttiva oggetto della richiesta si configura come totalmente urbanizzata, dotata di sottoservizi e già pianificata dagli strumenti urbanistici pre-vigenti. Pertanto, il PSC ha introdotto politiche di riqualificazione che favoriscano sia il miglioramento della qualità ambientale sia il potenziamento delle attività economiche del territorio comunale. Inoltre, le singole esigenze di espansione relative ad altre realtà produttive sono state garantite valutandone la reale necessità unitamente alla coerenza urbanistica, infrastrutturale ed ambientale delle previsioni.	/
21	Prot. n. 4156 del 07.06.2013	Gallinari Sabrina, Capogruppo minoranza - Uniti per Sarmato	Eliminazione dell'ambito per i nuovi insediamenti AT.03	NON ACCOGLIBILE L'area oggetto della richiesta risulta idonea dal punto di vista ambientale, geologico, insediativo ed infrastrutturale per lo sviluppo del capoluogo. Inoltre, all'interno dell'ambito per i nuovi insediamenti AT.03 dovrà essere individuata in fase attuativa una specifica area che, date le favorevoli condizioni di prossimità al campo sportivo, ospiterà un grande polo di servizi, così come disciplinato dalle schede degli ambiti territoriali (elaborato PSC.N02).	/
22	Prot. n. 4157 del 07.06.2013	Gallinari Sabrina, Capogruppo minoranza - Uniti per Sarmato	Riperimetrazione del centro storico	NON ACCOGLIBILE La perimetrazione del centro storico all'interno del PSC è stata redatta attraverso	/

N.	Prot. comunale	Richiedente	Sintesi del contenuto	Controdeduzione comunale	Valutazione provinciale
				approfondite analisi, studi e sovrapposizioni delle diverse cartografie storiche.	
23	Prot. n. 4172 dell'08.06.2013	Cavalli Don Silvio	Classificazione come zona di completamento connessa al comparto Parrocchiale e alla Casa Don Bruno Negri	NON ACCOGLIBILE L'area oggetto della richiesta presenta una accessibilità difficoltosa e criticità attuative.	/
24	Prot. n. 4175 dell'08.06.2013	Gallinari Sabrina, Capogruppo minoranza – Uniti per Sarmato	Eliminazione degli ambiti per i nuovi insediamenti AT.01 e AT.02; definizione di adeguati strumenti incentivanti per la ristrutturazione ed il recupero di edifici storici degradati	NON ACCOGLIBILE Gli ambiti per i nuovi insediamenti AT.01 e AT.02 risultano idonei dal punto di vista ambientale, geologico, insediativo ed infrastrutturale per lo sviluppo del capoluogo. Inoltre, il RUE favorisce il recupero dei complessi degradati e/o dismessi attraverso l'individuazione delle zone B3 "Residenziali da riqualificare" assoggettate a Permesso di Costruire Convenzionato, le cui schede normative definiscono misure incentivanti per favorire la realizzazione degli interventi (elaborato RUE.N02).	/
25	Prot. n. 8936 del 09.12.2014	Comune di Sarmato	1) Modifica della fascia di rispetto ai corsi d'acqua pubblici di interesse paesaggistico con riferimento ad alcune zone residenziali	ACCOGLIBILE La fascia di rispetto ai corsi d'acqua pubblici di interesse paesaggistico viene ripermetrata escludendo le aree non vincolate.	INTESA ACCORDATA Premesso che rientra nelle competenze comunali l'individuazione degli ambiti del territorio comunale nei quali il vincolo paesaggistico non trova applicazione, verificando le condizioni di esclusione di cui al comma 2 lettere a), b) e c) dell'art.142 del D.Lgs.42/2004 come modificato ed integrato dal D.Lgs.63/2008, essendo l'osservazione - punti 1 e 2, coerente con le valutazioni conclusive relative alle controdeduzioni comunali alla riserva n.108, si accorda l'intesa.
			2) Modifica della fascia di rispetto ai corsi d'acqua pubblici di interesse paesaggistico con riferimento ad alcune zone produttive	ACCOGLIBILE a fascia di rispetto ai corsi d'acqua pubblici di interesse paesaggistico viene ripermetrata escludendo le aree non vincolate.	
			7) Modifica del perimetro dell'ambito per i nuovi insediamenti AT.02 al fine di classificare come zona H2 "Viabilità veicolare esistente" un tratto di Via Faustini	ACCOGLIBILE Il perimetro dell'ambito AT.02 viene modificato classificando il tratto esistente di Via Faustini come zona H2 "Viabilità veicolare esistente".	

Il Comune di Sarmato, con note acquisite al Prot. prov. le n. 69772 del 25.11.2015, n. 22437 del 08.08.2016 e n. 25792 del 22.09.2016, ha trasmesso gli elaborati relativi al PSC, comprendenti l'elaborato di ValSAT, ai fini degli adempimenti previsti dalla L.R. 20/2000 e dell'espressione del Parere Motivato.

Gli elaborati relativi alla proposta di PSC sono stati depositati presso gli enti territoriali interessati che, insieme ai soggetti competenti in materia ambientale, sono stati invitati a partecipare alla Conferenza di Pianificazione di cui agli artt. 14 e 27 della L.R. 20/2000.

Gli elaborati di Piano, unitamente al relativo documento di ValSAT (che ai fini della Valutazione Ambientale Strategica tiene luogo del Rapporto Ambientale) e alla Sintesi non Tecnica dello stesso, sono stati depositati ai sensi dell'art. 13, comma 6 del D.Lgs. 152/2006, presso la Provincia di Piacenza ed il Comune medesimo.

La Conferenza di Pianificazione si è svolta in due sedute e successivamente, ai sensi dell'art. 27, comma 4 della L.R. 20/2000, il Comune di Sarmato tenendo conto dei contributi conoscitivi e delle valutazioni espresse, ha adottato il Piano Strutturale Comunale con atto del Consiglio Comunale n. 6 del 6 marzo 2013.

Successivamente, la Giunta Provinciale ha espresso le proprie riserve in merito al PSC adottato con atto n. 72 del 28/04/2014.

Entro il termine per la presentazione di osservazioni ai fini della procedura di Valutazione Ambientale del PSC, fissato nel 9 giugno 2013, sono pervenute n. 25 osservazioni, delle quali n.23 interessanti il PSC, come di seguito riportato.

ELENCO OSSERVAZIONI PRESENTATE			
N. ORD.	PROT. COMUNALE	DATA ARRIVO	SOGGETTO RICHIEDENTE
1	3865	28.05.2013	Anselmi Guglielmo
2	4082	05.06.2013	Casey Deborah Anne
3	4098	06.06.2013	Peveri Angelo
6	4120	06.06.2013	Barbieri Giuseppe MI.BA. S.r.l.
7	4121	06.06.2013	Barbieri Giuseppe MI.BA. S.r.l.
8	4122	06.06.2013	Barbieri Giuseppe MI.BA. S.r.l.
9	4123	06.06.2013	Barbieri Giuseppe MI.BA. S.r.l.
10	4124	06.06.2013	Barbieri Silvio
11	4125	06.06.2013	Ditta PREF.Co S.r.l. - Carpaneto
12	4126	06.06.2013	Peveri Angelo
13	4127	06.06.2013	Peveri Angelo
14	4128	06.06.2013	Peveri Angelo
15	4144	06.06.2013	Braghieri Alberto
16	4148	07.06.2013	Maggi Caterina
17	4149	07.06.2013	Prati Paolo
18	4153	07.06.2013	Gallinari Sabrina Capogruppo Minoranza Uniti per Sarmato

19	4154	07.06.2013	Gallinari Sabrina Capogruppo Minoranza Uniti per Sarmato
20	4155	07.06.2013	Gallinari Sabrina Capogruppo Minoranza Uniti per Sarmato
21	4156	07.06.2013	Gallinari Sabrina Capogruppo Minoranza Uniti per Sarmato
22	4157	07.06.2013	Gallinari Sabrina Capogruppo Minoranza Uniti per Sarmato
23	4172	08.06.2013	Cavalli Don Silvio
24	4175	08.06.2013	Gallinari Sabrina Capogruppo Minoranza Uniti per Sarmato
25	8936	09.12.2014	Comune di Sarmato

Il Consiglio Comunale di Sarmato ha deliberato le controdeduzioni alle riserve provinciali ed alle osservazioni pervenute con atto n. 55 del 15/12/2015.

Nella fase di controdeduzione, in accoglimento delle riserve dell'Amministrazione Provinciale e di alcune osservazioni pervenute, il Comune ha apportato modifiche agli elaborati di Piano ed ha ritenuto di effettuare alcune variazioni del documento di ValSAT. Si evidenzia, in generale, che l'accoglimento di osservazioni che comportino effetti ambientali non analizzati e valutati nel documento di ValSAT allegato al Piano, comporta il necessario aggiornamento del documento di valutazione e, nel caso gli effetti ambientali siano significativi, è necessario provvedere all'aggiornamento anche del Parere Motivato, qualora già formulato.

In relazione a quanto stabilito dalla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e dall'art. 5 della L.R. 20/2000 il Piano Strutturale Comunale di Sarmato è stato assoggettato alla procedura di Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale; pertanto, la Provincia di Piacenza, in qualità di Autorità competente e contestualmente alla formulazione dell'Intesa sul Piano, deve assumere il Parere Motivato, ai sensi dell'art. 15 del suddetto Decreto.

I documenti di Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale, "Val.S.A.T. - Rapporto Ambientale", "Val.S.A.T. - Sintesi non Tecnica", "Val.S.A.T. - Limiti e condizionamenti alle trasformazioni del suolo" e l'elaborato "PSC.S01 - Studio di incidenza sul sito SIC-ZPS IT4010018 "Fiume Po da Rio Boriacco a Bosco Ospizio" ", sono stati costruiti sulla base dei contenuti illustrati nell'ambito dell'Allegato VI al D.Lgs. 152/2006 e svolgono adeguatamente le funzioni affidate al Rapporto Ambientale di cui all'art. 13 del D.Lgs 152/2006.

Le funzioni di informazione e partecipazione sui contenuti del PSC e sugli impatti ambientali ad esso conseguenti, previste dall'art. 14 del D.Lgs. 152/2006, in particolare in relazione ai soggetti competenti in materia ambientale sono state adeguatamente sviluppate nel

processo di formazione, ai sensi degli artt. 14 e 27 della L.R. 20/2000, sia durante la Conferenza di Pianificazione che durante le fasi di deposito e partecipazione.

La prima fase della valutazione, effettuata congiuntamente alla costruzione del Quadro Conoscitivo, ha prodotto una valutazione delle opportunità e dei fattori di criticità che caratterizzano il territorio (analisi SWOT), riferiti sia allo stato di fatto che alle dinamiche evolutive del territorio comunale, con la proposta di politiche e azioni da attuare con il Piano.

Il Comune di Sarmato ha definito il proprio scenario di sviluppo sociale, economico e culturale con riferimento alla sostenibilità e ad una elevata qualità dell'ambiente e del territorio, assumendo i seguenti obiettivi generali, che sono stati declinati in obiettivi specifici:

- Tutelare la popolazione dall'inquinamento atmosferico mediante azioni di contenimento delle emissioni in atmosfera,
- Tutelare la popolazione dall'inquinamento acustico mediante azioni mirate al contenimento del rumore,
- Ridurre o eliminare l'esposizione della popolazione a condizioni di rischio idraulico,
- Migliorare la qualità ecologica delle risorse idriche,
- Ridurre il consumo idrico,
- Ridurre o eliminare l'esposizione della popolazione a condizioni di rischio,
- Prevedere una utilizzazione dei suoli efficiente, evitando la dispersione delle costruzioni sul territorio (sprawl),
- Tutelare, conservare e potenziare il patrimonio naturale, paesaggistico e storico,
- Garantire la salvaguardia, il completamento e il potenziamento della rete ecologica,
- Migliorare la raccolta dei rifiuti,
- Promuovere l'efficienza energetica e l'utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili,
- Ridurre l'impatto del traffico viabilistico sulla popolazione e garantire la disponibilità di sistemi per la mobilità lenta,
- Migliorare l'accessibilità alle polarità ed emergenze di maggior rilievo,
- Sfruttare la navigabilità del Fiume Po,
- Assicurare il soddisfacimento della domanda residenziale, garantendo un'offerta differenziata,
- Assicurare la manutenzione e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente,
- Favorire l'insediamento di attività commerciali,
- Consolidare e potenziare il sistema dei servizi,

- Valorizzare il territorio dal punto di vista turistico,
- Incrementare l'offerta e l'articolazione degli insediamenti produttivi,
- Ridurre l'impatto ambientale delle attività produttive,
- Salvaguardare il ruolo economico dell'attività agricola,
- Valorizzare e incrementare le potenzialità di fruizione del territorio rurale,
- Tutelare la popolazione nei confronti dell'inquinamento elettromagnetico.

Nelle fasi successive, è stata prima verificata la coerenza fra gli obiettivi proposti per il PSC e gli obiettivi del PTCP, dopodiché è stata sviluppata la verifica di coerenza interna al Piano, confrontando le politiche/azioni di Piano e gli obiettivi assunti per il PSC. Il processo si è poi concentrato sulla valutazione delle politiche/azioni di Piano, mediante la predisposizione di specifiche schede di valutazione che, stimando gli effetti indotti dall'attuazione delle azioni stesse hanno consentito di definire le necessarie azioni di mitigazione/compensazione.

Sulla base del livello di definizione degli approfondimenti effettuati si è provveduto, infine, alla definizione e selezione delle scelte di Piano, tra le possibili soluzioni alternative, preferibili e maggiormente sostenibili.

Infine, la valutazione del PSC è stata completata con la definizione di un sistema di monitoraggio degli effetti derivanti dall'attuazione delle previsioni di Piano. E' stato individuato un set di indicatori da utilizzare per il monitoraggio degli effetti sui sistemi ambientali e territoriali derivanti dall'attuazione delle scelte di PSC, allo scopo di minimizzare gli stessi e verificare l'eventuale necessità di aggiornare o rivedere le scelte di Piano.

Dalla contestuale lettura degli elaborati costitutivi del PSC, delle analisi effettuate nell'ambito del QC, del documento di ValSAT e della Sintesi non Tecnica emerge lo sviluppo della metodologia e delle fasi necessarie allo svolgimento della procedura di Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale del PSC di Sarmato, così come disciplinata dalla normativa vigente e dall'art. 98 delle Norme del PTCP 2007.

La metodologia proposta per la ValSAT del PSC elaborata dal Comune di Sarmato ha fornito elementi di indirizzo generale alle scelte di trasformazione effettuate nell'ambito del Piano.

In particolare, tale metodologia si compone di alcune fasi, concatenate e logicamente conseguenti, che concorrono alla definizione dei contenuti del Piano in un primo momento, e delle Norme in quello successivo, attraverso una valutazione della sostenibilità ambientale e territoriale del PSC stesso:

1. sintesi critica del processo conoscitivo,

2. definizione del sistema degli obiettivi di sostenibilità e individuazione/valutazione degli obiettivi di Piano,
3. individuazione delle politiche/azioni di Piano,
4. verifica di conformità ai vincoli e prescrizioni,
5. valutazione delle politiche/azioni di Piano,
6. selezione delle scelte di Piano preferibili e maggiormente sostenibili,
7. definizione del sistema di monitoraggio.

Le risultanze delle valutazioni di coerenza (interna ed esterna) hanno riportato esiti sostanzialmente positivi, evidenziando che gli obiettivi e le azioni del Piano comunale sono coerenti con gli obiettivi di sostenibilità stabiliti dalla normativa e dalla pianificazione sovraordinata.

In considerazione di quanto rilevato, valutati i contenuti del documento di ValSAT elaborato dall'Autorità procedente, considerata la proposta di PSC, dato atto che sono state sviluppate le attività di informazione e di partecipazione previste dal Codice dell'ambiente, nell'ambito del processo di formazione del PSC, considerati i contenuti dei pareri dei soggetti con competenze in materia ambientale, considerata l'attività tecnico-istruttoria effettuata ai fini del rilascio dell'Intesa (ai sensi del comma 10 dell'art. 32 della L.R. 20/2000), l'Autorità competente ritiene di esprimere

Parere Motivato positivo
sul Piano Strutturale Comunale (PSC) di Sarmato
relativamente alla Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (ValSAT)
ai sensi dell'art. 5, comma 7 della L.R. 20/2000 e succ. mod. ed int..

nel rispetto delle valutazioni formulate nell'ambito dell'istruttoria tecnica svolta da questa Amministrazione e delle prescrizioni di seguito riportate.

- risulta necessario garantire il rispetto di tutte le prescrizioni contenute nel documento di ValSAT del PSC e delle azioni di mitigazione definite in riferimento alle azioni di Piano;
- gli strumenti attuativi delle previsioni di PSC (POC, PUA e RUE) approfondiscano la valutazione ambientale delle previsioni e delle politiche/azioni del Piano, con l'obiettivo di disporre di un sistema di valutazione utile alla definizione dei limiti e delle condizioni alla trasformazione del territorio e dell'ambiente. Con particolare riferimento alle principali azioni di PSC relative al sistema della mobilità, agli ambiti specializzati per attività produttive, agli insediamenti commerciali ed alle principali trasformazioni insediative residenziali, si evidenzia la necessità di approfondire la valutazione ambientale negli

strumenti citati tenendo conto anche delle "ragionevoli alternative" laddove non siano state adeguatamente valutate, anche per mancanza di elementi fondamentali per la valutazione;

- risulta necessario rispettare le condizioni e le prescrizioni presenti all'interno dei pareri formulati dai soggetti con competenze in materia ambientale coinvolti nel processo di valutazione ambientale del PSC;
- come specificato dalla Regione Emilia Romagna con la nota avente ad oggetto "Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020). Prime indicazioni sulle modalità di applicazione degli articoli 8, comma 1 e 20, comma 2 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) della proposta di Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) adottato con deliberazione di Giunta regionale n. 1180 del 221 luglio 2014", trasmessa via PEC con Prot. reg. le PG/2014/448295 del 25.11.2014, i PSC adottati precedentemente all'adozione del Piano regionale "dovranno verificare, in sede di approvazione, la necessità di un loro successivo pieno adeguamento alle nuove disposizioni", con particolare riferimento a quelle dei citati articoli 8, comma 1 e 20, comma 2 delle NTA;
- le valutazioni relative al PSC oggetto del presente Parere sono valide salvo sopravvenute modifiche sostanziali ai contenuti dello stesso; diversamente, si renderà necessaria una nuova valutazione;
- si rammenta, infine, che con l'atto di approvazione del PSC il Comune dovrà illustrare, in un apposito elaborato allegato al Piano (denominato Dichiarazione di Sintesi), in che modo le considerazioni ambientali siano state integrate nel PSC e come si è tenuto conto del Rapporto Ambientale e degli esiti delle consultazioni, dando atto dell'avvenuto recepimento del Parere Motivato della Provincia, ovvero indicando puntualmente le ragioni per le quali si è parzialmente o totalmente disatteso a quanto contenuto nel Parere Motivato stesso.